This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

A 459448

BREVI

DI

CLEMENTE XIV

SULLA

OPPRESSIONE DE' GESUITI

COL REGIO EXEQUATUR

DEL GRANDUCA LEOPOLDO I

ED UN' ALTRA

PRAMMATICA FINORA INEDITA.

TORINO

A SPESE DELL' EDITORE

1858.

BX
1357
.A22
1858

757558 190

OGGETTO

DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE

Dappoichè i Gesuiti si sono abusivamente introtti in Firenze, e che fanno intrighi d' ogni maniera r fissarvi stabile sede, ad onta della più decisa avverone della gran maggioranza delle popolazioni toscaa, importa far conoscere come la loro presenza nel nducato, sotto qualsivoglia titolo e pretesto, costiisce un fatto illegale, e perciò illecito ed intolleraie. Il breve *Dominus ac Redemptor noster*, col quail Sommo Pontefice Clemente XIV, il dì 21 luglio 1773 ppresse, disciolse ed estinse il troppo famoso sodaio, fu incontanente ricevuto, accettato e mandato ad

effetto in Toscana per autorità di Leopoldo I di sempi grata ricordanza.

È massima di giurisprudenza fra noi osservata e remota età, che gli atti emanati dalla Curia roman formalmente ammessi e promulgati dalla potestà laical siano riguardati e considerati come disposizioni legisl tive dello Stato. Giova quindi richiamare alla memor questa capital verità, riproducendo al tempo stesso i d cumenti proscriventi in perpetuo la Compagnia di Ges comecchè in essi siano espresse le querele, i motivi le ragioni della gran condanna.

Lo *Statuto Fiorentino* compilato nel 1415 sopra a tri più antichi statuti canta chiaro (1): esso proibis assolutamente a' sudditi della Repubblica di ricon scere gli atti emanati da qualunque autorità stranie e d' adire i tribunali forestieri, nessuno eccettuato. poi divieto agli officiali e magistrati soggetti al Com ne d' attendere qualsivoglia ingiunzione, ordinazior sentenza e comandamento proveniente da estera giuri dizione, senza l' espressa licenza della *Signoria*. Ed detto *Statuto*, da cui trae la sua origine legale l' *Ex quatur*, rimase in vigore anche sotto il principato (2) Cosimo I Mediceo riconobbe tosto il bisogno di sor

(1) Vedansi le *rubriche* 82 e 83 del lib. III, tom. I di de *Statuto* compilato dai celebri legisti Bartolommeo da Soncin Paolo da Castro.

(2) Lo *Statuto* Fiorentino è rimasto in vigore fino al dì p mo maggio 1808, epoca della promulgazione *del Codice Na poleone*.

are continuamente i passi del clero nazionale, avente suo capo e regolatore principale fuori dello Stato, vrano laico anch' esso. Risolse pertanto di creare un posito dicastero successivamente appellato della *Re-a Giurisdizione*, ed il peritissimo giureconsulto Lelio orelli da Fano ne fu il primo titolare sin dal 1546 (1). ra allora papa Paolo III, che sebbene acerrimo ne-ico del Duca di Firenze, a ciò non fece alcuna opposi-ione. Quindi Pio IV rese solenne omaggio alla facoltà di reo di negare l'*Exequatur* agli atti del potere ecclesia-tico negli stati alieni, subito che fece vive istanze a etto Principe per l' accettazione e promulgazione dei ecreti emanati dal Concilio di Trento, conforme aveva aticato col Senato di Venezia (2). Per abbondanza di ntele ei volle perfino che il beneplacito del Duca fosse tificato con apposita *deliberazione* dai *Quarantotto*, ccome legittimi depositari della sovranità nazionale (3). ndechè quei decreti relativi a materie puramente ec-

(1) Lo scandalo suscitato dai *Domenicani gavotti* diede mo-o a Cosimo I d' istituire il dipartimento della *Giurisdizione*, al suo *segretario e consigliere* Torelli ne confidava il disim-gno, come può riscontrarsi nel Galluzzi e nel Segni. È da servarsi, che Cosimo a quest' epoca, oltre il Torelli ed il Nic-lini, aveva nel suo segreto consiglio due prelati, cioè Gio. ttista Ricasoli vescovo di Cortona e Bernardo Medici Vescovo Forlì.

(2) Vedasi l' *editto* del 24 Novembre 1564 con la relativa il-strazione dell'avvocato Cantini nella *Legislazione Toscana ec.*. il cap. 10.° lib. III della Storia del Galluzzi.

(3) Questa *provvisione* vinta il dì 28 novembre 1564 esiste ella filza quinta de' partiti del Senato dal 1562 al 1588.

clesiastiche, furon pubblicati in Firenze con le form lità solite usarsi in quel tempo nel bandire le leg civili.

Dietro questo luminoso esempio, sarebbe troppo t dioso, per non dire superfluo, se volessimo fare l' en merazione di consimili avvenimenti verificatisi duran la dominazione Medicea; la quale, nonostante che neg ultimi suoi anni s'abbandonasse ad eccessive ed in perdonabili rilassatezze, tuttavolta procacciò di man tenere intatta la più gelosa prerogativa della sovrani temporale. Il dotto prete e professore di Lovanio Va Espen, ed il celebre legista ed istorico Giannone, po tavano intanto tal evidenza e forza di ragioni sulla su bietta materia, che il voler qui aggiugner parole al loro profonde e stringenti conclusioni, sarebbe opra v ramente vanitosa (1). Laonde incontanente discendian ad accennare, come la dinastia Lorenese, appena tra piantata in Toscana, non solo cercasse di conservare, m

(1) Vuolsi qui alludere al trattato: *De promulgatione legu ecclesiasticarum* dell'illustre Van-Espen, ed alle filosofiche co siderazioni inserite dall'acuto Giannone in varie parti della s *Istoria Civile di Napoli*, e segnatamente al cap. 4. del lib. XXV Tali opere sono all'*Indice di Roma* non ricevuto in Tosca La Congregazione proibisce sempre tutti i libri che non ac modano agli interessi della Curia, onde rigettarne l'autorità tutto suo comodo. Ella non dà mai i motivi della proibizione, perciò i suoi decreti non possono essere accettati. In fin c conti la verità e la ragione istorica, non possono esser smenti per quante censure ed anatemi si voglia scagliar loro cont quando non vengano superate da altre verità, e da maggiori r gioni.

vero d' estendere e rinvigorire una prerogativa, che Sisto V in poi era divenuta il bersaglio della Curomana.

Ed i primi segni di riconoscenza debbonsi in veà alla Reggenza delegata al governo dello Stato dal anduca Francesco II residente a Vienna. Ravvisato ırgente bisogno di fare una prammatica più speciale efficace sul *Regio Exequatur*, all'oggetto di viemeo guarentire i diritti della sovranità e la quiete dei poli, nel 1745 e nel 1750, ne avanzò reiterate proste al Principe, che attesa la lontananza dal paese e posizione che occupava, non fu in grado d' apprezle doverosamente (1). La maggior distanza da Vienna Roma, e le viste particolari del gabinetto imperiale cui viveva, l' indussero nell' opinione, che sarebbe ıto male a proposito d' accrescere le dissensioni già stenti fra il governo di Firenze e la Corte romana, de rispose che si usassero tutte le diligenze possibili r tenere in osservanza le antiche disposizioni statuie, ma nulla per allora s' innovasse a tal riguardo (2). oderato e prudente fu lo avviso del Granduca; ma

(1) Merita di esser attentamente considerata la *rappresenza* inoltrata su tale argomento dalla Reggenza al Granduca ancesco II prodotta dal Zobi al N°. VII dell' *Appendice di cumenti* al tom. II, della *Storia Civile della Toscana*.

(2) Quali fossero le controversie elevatesi fra le corti di Roma di Firenze regnante Francesco II, furono distesamente narte nel tom. I della precitata Storia; come al N.° VIII de' documenti che corredano il tom. II può vedersi la responsiva di llo Principe alla Reggenza.

dall' altra parte i rissosi romanisti, sempre intenti alle aggressioni, non posarono dalle minaccie e provocazioni Imperciocchè il bisogno di contenerli nei giusti limiti mediante più validi provvedimenti, divenne una vera necessità.

La quale fu ben presto riconosciuta da Leopoldo I che a suggerimento del savio ed integerrimo senatore Giulio Rucellai, estese l' obbligo dell' *Exequatur* allo Stato di Siena, facendo intendere a tutti quanti occorreva, che gli atti provenienti da estera potestà, di qualunque specie e natura si fossero, dovessero essere sottoposti all' approvazione governativa (1). Ed all' oggetto di prevenire le brighe e contestazioni solite elevarsi cagione delle dispensazioni dai canonici impedimenti frequentemente ottenute con maniere surrettizie, prescrisse addirittura, che nessun potesse implorarle da Roma senza preventiva licenza dell'Auditore del Regio Diritto (2). Simili provvidenze furon portate ad effetto con energia e destrezza; poscia vennero richiamate in vigore dal Granduca Ferdinando III appena videsi reintegrato negli Stati aviti (3). Se non che le doglianze della Corte

(1) Col *motuproprio* del 20 luglio 1769 fu esteso l'obbligo dell' *Exequatur* alla provincia di Siena, e con la *Circolare* del 19 agosto successivo furono avvertiti tutti gli ecclesiastici dello Stato d' uniformarvisi esattamente.

(2) *Circolare* del 10 Settembre 1777.

(3) Appena rientrato il Granduca Ferdinando III in Toscana fu suo primo pensiero d'ordinare la ripristinazione del Dipartimento del Regio Diritto, con tutte le attribuzioni, inge

romana, ora sopra di alcune particolarità, ora sul complesso della patria legislazione ecclesiastica, non hanno mai cessato dal punzecchiare il Governo. Ma nulla ha ottenuto in quanto all'*Exequatur;* avvegnadiochè, con la *circolare* del 30 giugno 1851 il ministro Giovanni Bologna facesse palese, che veruna innovazione erasi introdotta in tal rapporto mediante la *convenzione* firmata in Roma il 19 aprile del suddetto anno. La persistenza vuol esser vinta con la persistenza, cioè respingendo ognora qualunque attentato a' diritti della sovranità laica. Ad ogni modo ella farebbe cosa piuttosto biasimevole, che di pregiudizio irretrattabile, perchè nessuno può ledere le condizioni fondamentali della propria esistenza sociale. E tanto meno è lecito renunziare ad altri le prerogative inerenti alla rappresentanza politica cui uno si trova chiamato a rivestire, ancorchè ella sia ereditaria (1).

Ciò premesso ne discende la conseguenza, che gli

renze e facoltà esercitate avanti il 1799, il che era stato trascurato dal Commissario plenipotenziario Rospigliosi. *Volendo poi far disparire ogni dubbiezza ed aberrazione su di questa materia,* con la *circolare* del 29 luglio 1818 impose a tutte le autorità laiche ed ecclesiastiche del Granducato la rigorosa osservanza ed applicazione di quante vi erano antiche leggi giurisdizionali.

(1) Fra i più accreditati pubblicisti vuolsi consultare il Grozio ed il Cuiacio suo commentatore, *De jure belli ac pacis*, lib. II cap. 5: il Boemero; *Introductio in jus publicum universale*, lib. I cap. 5: il Burlamacchi; *Principes du Droit politique*; prem. part. chap. 6: De Vattel: *Droit. de Gens*, lib. I, cap. 4.

atti emanati da straniero potere acquistano vigore nel solo caso che siano muniti dell' *Exequatur*, e quando non vadano ad urtare col suespresso principio di diritto pubblico e naturale. Passano allora a far parte del giure costituito nello Stato. In questa condizione è appunto compreso il *breve* di Clemente XIV relativo alla soppressione de' Gesuiti, perchè formalmente accettato e promulgato in Toscana, plaudenti i popoli. Sin da quel momento esso vige nel Granducato come tutte le altre leggi civili sanzionate dal supremo imperante, ed è obbligatorio per ogni ordine di persone. Nè vale il dire che Pio VII diede novella approvazione alla pervicace Compagnia, la quale ad onta de' pontificali anatemi osò di refugiarsi all' ombra di un re protestante, e di un'imperatrice eterodossa, perchè il Governo toscano non volle ricevere il *breve* di ripristinazione (1). Quando poi acconsentì di riammettere gli ordini religiosi, decisamente respinse tutte le istanze e seduzioni intentate per farvi comprendere gl' *Ignaziani* (2). Ma essi apparecchiati sempre ad invadere *il bel paese là dove il sì suona*, non

(1) Pio VII col *breve Sollicitudo*, del 7 agosto 1714, attese a ristabilire nell' orbe la Compagnia di Gesù, cioè dove i governi ebbero la stoltezza di ricevere un sodalizio che blandisce papi e re quando gli giova, ma che disobbedisce agli uni e uccide gli altri se il conto gli torna. La sua disobbedienza a Clemente XIV, e la ingratitudine usata verso la Russia e la Prussia, da dove ora i Gesuiti sono espulsi, dovrebbe tenere gli occhi aperti a chi crede trarne profitto accarezzandoli.

(2) Vedasi il cap. 1 del vol. IV. della detta *Storia Civile* della Toscana.

hanno mai desistito dal far raggiri e pratiche per introdurvisi, ognor trafficando melliflue parole dal pergamo e dal confessionario, a scapito della morale e del buon ordine. Sono già arrivati a contare numerosi proseliti fra coloro che amano acquietare i rimorsi della coscienza con facili penitenze, scala all' incredulità.

Quest' arte nefanda e corruttrice degl' *Ignaziani* ha loro talmente giovato in quest' ultimi tempi, che con simulate vesti di preti secolari si sono introdotti in Firenze, ove in magnatizio palagio vivono consorzialmente ed esercitano la gesuitica professione. Il che è in manifesta contradizione con lo spirito e con la lettera delle summenzionate ordinazioni, le quali piuttosto che aver in odio le foggie degli abiti, detestano e perseguitano le pervertitrici massime insegnate dai Soci nel far mercato in fascio delle cose più venerabili con le più ree. Quali essi siano stati sin dall' origine, giova apprenderlo dalle stesse parole di un Pontefice di santa vita, d' incorrotto cuore, di solide dottrine e di veraci virtù evangeliche abbondevole, e dalle gesuitiche calunnie viemaggiormente esaltato e glorificato (1). Ed in tal concetto abbiamo creduto di far cosa utile alla

(1) Le amplissime difese e le giuste lodi compartite a questo Pontefice insigne per rettitudine e pietà dal P. Agostino Theiner, hanno trionfalmente rivendicata la sua memoria dalle vecchie calunnie gesuitiche non ha guari rivangate dall'inverecondo scrittore francese Cretineau-Joly nella *Hist. de la Compagnie de Jesus.*

religione ed alla civiltà de'Toscani ristampando in lingua volgare il *breve* con cui vennero soppressi; avvegnadichè in esso contengansi i motivi capitali che nella durata del tempo giustificano al cospetto de' savi il desiderio di vederli nuovamente disparire (1). E perchè sia ad ognuno palese l' oltraggio arrecato all'ordine legale dalla loro simulata intrusione, stimiamo opportuno di riprodurre l' *Exequatur* tuttora vigente applicato a quel *breve* dal Primo Leopoldo, spesso invocato con compiacenza dai buoni (2).

Quale e quanto veleno e cupidità nascondano gl'*Ignaziani* sotto apparenze umili e disinteressate, è facile persuadersene facendo attenzione alle dissenzioni e discordie pullulate nel paese dopo la loro ricomparsa, non risparmiando tampoco elevate e rispettabili famiglie, e procacciandosi ancora delle pingui eredità (3). E siccome i partigiani della Compagnia hanno più volte osato affermare, che l' ottimo Ganganelli fu più trasci-

(1) La versione italiana del breve *Dominus ac Redemptor noster* di cui ci serviamo, è quella medesima stampata a Roma nella Tipografia Camerale l' anno istesso della soppressione. (Num. I.)

(2) L' *Exequatur* di Leopoldo I al *breve* in discorso, è già pubblicato dallo Zobi al N.° XV. dell' *Appendice* al vol. II di detta sua *Storia*. Ora questi due documenti formano una vera e propria ordinazione ognora legalmente vigente in Toscana. (Num. II.)

(3) Ad onta delle patrie leggi sulle *manimorte*, quattro disposizioni testamentarie si sono verificate in Toscana a favore de' Gesuiti dopo il 1849, che l'autorità governativa peraltro ha loro negate, giusta il senso della legge medesima.

nato che persuaso della giustizia di tal soppressione, abbiamo risoluto di riprodurre un secondo suo *breve* in tutto e per tutto confermatorio del primo (1). Esso dà inoltre a divedere com'anco zelantissimi cardinali e prelati concorressero col Pontefice in ugual sentenza, adoprandosi nel portarla ad effetto co'più efficaci mezzi. Da tal confermazione viene a resultare luminosamente l'insussistenza dell'imposture e fole sparse ad arte dai Soci intorno alle titubanze e pentimenti attribuiti al Papa avanti e dopo l'emanazione del primo *breve* (2).

Anzi, l'uno e l'altro dovettero esser ben presto rafforzati da un'*enciclica* della Congregazione cardinalizia destinata dal Papa a dirigere l'affare della soppressione de' Gesuiti, ond'impedire che i Soci, sotto spezie di pietà religiosa, agissero contrariamente alla condanna loro inflitta, *enciclica* che non vogliamo trascurare di metter sott'occhio a' nostri lettori (3). Poco frutto ella

(1) Questo secondo *breve* confermatorio del primo è ugualmente inserito nel Bollario romano, da dove lo abbiamo ricavato e volgarizzato per metterlo più alla portata di tutti i lettori. (Num. III.)

(2) Fra quelli che si distinsero nel calunniare il Ganganelli, andarono segnalati i due ex-gesuiti Bolgeni, i quali peraltro sono stati appieno ribattuti dal P. Theiner nella *Storia del Pontificato di Clemente XIV.*

(2) Per rendere quest'*enciclica* di più facile intelligenza ad ogni classe di lettori, abbiamo stimato conveniente di riprodurla letteralmente tradotta dalla latina nell'italiana favella, acciocchè sia a chiunque manifesto, fino a qual punto di rigore dovesse procedere la stessa Corte romana contro i riottosi Gesuiti. (Num. IV.)

peraltro produsse negli animi di questi tenaci settari, i quali ad onta delle proibizioni ivi contenute, non andò guari che osarono fin anche di dare degli esercizi in alcune chiese di Firenze, forti del segreto patrocinio loro accordato dall' arcivescovo Incontri. Dotto e pio non può negarsi che fosse questo prelato: ma dall'altro canto egli nutriva un' eccessiva tenerezza per l'estinta Compagnia, appo lui divenuta più venerabile dopo la toccata sventura. Però il Granduca ed il Rucellai invigilavano con solerzia alla repressione di qualunque gesuitico tentativo. L'arcivescovo Incontri venne incontanente ammonito; l' *enciclica* testè menzionata fu in pari tempo officialmente partecipata ed ingiunta a tutti i Vescovi aventi giurisdizione spirituale in Toscana per loro regola e governo (1). Gli ex-gesuiti quivi dimoranti rimasero assoggettati a rigorose discipline di sorveglianza preventiva esercitate dalla sagace ed attiva polizia Leopoldina. Nulladimeno educati alle arti del cospirare, ed alle perfidie di setta, di quando a quando eludevano le dette discipline, che per mezzo dei loro cagnotti mandavano poi in dileggio. Dardi avvelenati

(1) Sotto il dì 3 marzo 1774 la detta *enciclica* fu spedita dal senator Rucellai a tutti gli Ordinari aventi giurisdizione nel Granducato, con l'ingiunzione d'uniformarvisi pienamente, il che implica il consueto *Exequatur*. A Mons. Incontri fu indirizzata apposita *lettera*, come quegli che aveva prestata mano all'audacia gesuitica, onde si meritava particolare avvertenza. Nel resto ella è in tutto conforme alla *circolare* scritta agli altri Vescovi, conforme può riscontrarsi nel vol. XXXI del Cantini. (Num. V.)

el più ingiusto ed infame livore scagliavano di continuo ontro il Santo Pontefice, e delle più nefande calunnie ercavano allora, come ora, di ricoprire tutti quelli che er sincero amore di Dio e dell'umanitá non si motravano propensi al sodalizio perturbatore.

Ma poichè allora, come ora, ciò fassi per via di goffe mposture e di schifose fole, qui giova contrapporre alle menzognere asserzioni de' PP. Cahours e Curci, il ben fondato giudizio dato dal Gioberti sul merito intrinseco dell'atto concernente l'estinzione della Società gesuitica (1).

« A proposito del breve di Clemente, egli scrive, non sarà » forse discaro a chi legge, ch' io l'inviti a considerare » per pochi istanti un decreto che è senza fallo uno dei » più belli ed onorevoli della Chiesa Romana, il quale » non che meritare pur l' ombra delle critiche maligne » mossegli dai predetti (*gesuiti*), e altri simili censori » fanatici e prezzolati, oso dire non esservi statuto ec- » clesiastico, in cui meglio risplendano la sapienza, la » dolcezza, la santità, la moderazione, la filosofia ve- » ramente cristiana della Sedia Apostolica. L' idea che » vi signoreggia è quella dell' umiltà e della pace che il » Dio-Uomo recò ai mortali, istituendo a tal effetto la » sua religione e fondando la sua Chiesa, idea somma- » mente religiosa e civile; perchè l' unità è lo scopo » ultimo a cui tende la civiltà universale, massime la

(1) Vedasi il Vol. III della *Storia del Pontificato di Clemente XIV* del P. Theiner, pag. 391 dell'edizione di Firenze.

» civiltà moderna, informata e diretta dagli spiriti d
» l'Evangelio; anzi il fine supremo dell' universo in
» risiede, come quella che ne è la prima legge e
» dialettica informatrice. L' unità governando la pace,
» questa l' amore, il concetto dominante del breve d
» fonde in ogni sua parte uno spirito soave di cari
» e di benevolenza, che gli dà un aspetto conforme a
» l' indole mansueta del secolo e dell' autore: ci tro
» quasi un riverbero di quelle liete e pacifiche nozio
» di concordia e di fratellanza, che allora correvano p
» vive e più fervide, e dell' anima tenera e genero
» del Ganganelli (1). » La qual generosità pur trasp
risce da ogni frase e disposizione del secondo *breve*,
dal mite ma fermo contegno costantemente osservato
gran Pontefice a riguardo degli ex-gesuiti, abbenchè n
ignorasse le contumelie ed inquietudini che si studi
rono di sollevargli ad ogni passo.

Tutti i beni mobili ed immobili, ed i locali già occ
pati in Toscana dall'estinta Compagnia, furono dal Gra
duca destinati a migliorare le condizioni del clero sec
lare, ed a sovvenire a' bisogni d' istituti interessanti
pietà pubblica, siccome è noto per altri libri (2). E qua

(1) Vedi il *Gesuita Moderno* vol. III. Una ristampa delle *P*
vinciali di Pascal in lingua italiana, arriverebbe in punto per
conoscere a molti illusi in buona fede, quali sempre fossero, co
tuttora sono, i Gesuiti abilissimi trafficatori dei vizi sociali.

(2) Di ciò è diffusamente discorso dal Zobi nel vol II de
Storia Civile, e nel cap. 5 del *Manuale degli ordinamenti e*
nomici.

ıe i *gesuiti larvati* modernamente introdottisi in
ze, vadano dicendo esser mantenuti dalla Casa cen-
di Roma, non si presti loro credenza. Dame e ca-
i di prima qualità, e facoltosi bigotti, contribuiscono
rdine certe tasse ordinarie, al pari delle altre sétte.
qualvolta poi occorre far spese straordinarie (*sem-*
'intende a fin di bene!), elargiscono particolari sus-
Di queste non scarse raccolte di danaro essi sono
tamente liberali quando trattasi di far proseliti, e
ıargere le loro dottrine e massime favorite nel pub-
. In guadagnare gli uomini di tempra venale a prezzo
ontante sono sì esperti e destri, che dispongono
no della pecunia spettante ai pubblici erarj, facendo
ıer impieghi, pensioni e gratificazioni a chi loro
e di buon grado, senza che neppur gli stessi go-
ı s' accorgano chi gli trasporta a far contro le pro-
convinzioni e tendenze. In cotal modo arrivano a
ɜtrare nell' intimo de' gabinetti, ed a farsi giuoco
principi meglio intenzionati, ai quali non risparmiano
umelie e vilipendi tutte volta rifiutano di secon-
i loro appetiti fino in fondo. Ammantati d'ostentata
imonia hanno il cuore ripieno d'egoismo, d'avarizia,
ıbizione e di fraude, e con spargere la diffidenza fra
ori e popoli, incessantemente cospirano a danno del
ɜre laicale, della società civile e della religione me-
ma per far grandi se stessi.

Imperciocchè fu saggio provvedimento quello sanzio-
ɔ da Leopoldo I d' impedire agli ex-gesuiti di confes-

sare, di predicare, d'aver cura d'anime e di dedicarsi a pubblica istruzione, senz'averne di mano a mano otte ta speciale autorizzazione, onde troncare le vie più cili ad influenzare lo spirito delle moltitudini, spe accalappiate dai missionari di una setta politica tra sti da falsi profeti (1). Ma poichè gli fu d'uopo to rare i nativi, sebbene fossero tenuti lontani dalle p bliche ingerenze, non cessarono dal cospirare in seg contro le sue salutari riforme giurisdizionali. Riuscir infatti a disviarne alcune, e con ogni specie d'ast promossero le sollevazioni accadute nel 1790 in vari del Granducato (2). Quella generazione è già esti ma le nequizie gesuitiche non desistono ancora dall' tare gli animi de' Toscani per colpa de'Soci venuti fuori. Le ragioni che hanno motivato l' espulsione P. Franco, fanno pur desiderare ugual trattamento pe' confratelli; conciossiachè tutti abbiano identiche ved interessi e direzione. Sarebbe troppa bonomia il cre che questi rimangano per diportarsi in diversa man Estranei ad un paese che può vantarsi religioso e vile, e che non sa adattarsi a soffrirli, vadano ad e citare l'apostolato fra le genti che mancano del lume cristianesimo e della civiltà. Per questa sola strada

(1) Vedi la *circolare* del 3 marzo 1774 citata alla pag. *nota*, ed inserita in questo volumetto.

(2) Le trame condotte dagli ex-gesuiti contro le rif Leopoldine, onde far cosa grata alla Curia romana dopo la di Clemente XIV, sono abbastanza indicate dal Zobi in vari del tom. II della sua *Storia Civile*.

e riabilitarsi in faccia alle nazioni che li repudiano. tal caso, la parola *gesuita*, che ora suona malignità, doleria e doppiezza, potrà corrispondere alla divinità la persona da cui troppo mal pretende derivare. Ma esuiti moderni, anzi che essere apostoli del Vangelo, o missionari di una setta sovvertitrice, e perciò posta banda la salute delle anime, ogni loro cura e pen- ro hanno rivolto alle cose mondane (1).

Laonde ben meritarono della Toscana que' cittadini che ha guari assunsero l'*Apologia delle leggi di giuris- ione, d' amministrazione e di polizia ecclesiastica* zionate dalla sapienza di Leopoldo I, a delimitazione confini fra le due potestà. La festosa accoglienza gene- mente compartita a questo libretto, doveva senza fallo egliare la bile de'reverendi compilatori della *Civiltà tolica*, onde presero a volerlo screditare producendo asserta *dichiarazione* del proposto Reginaldo Tanzini, ore della *Storia dell'Assemblea de'Vescovi della To- na* tenuta in Firenze nel 1787. Pretesero dimostrare quella i contradittori, che l'egregio Proposto non solo

(1) La cupidigia delle ricchezze terrene è stata sempre la sa de' Gesuiti. Ciò è tanto vero che appena arrivato in Fi- ze il P. Lainez spagnuolo favorito della Duchessa Eleonora lie di Cosimo I, subito cercarono d' avere il Monastero di S. tano Berteldi. La qual cosa arrivata a cognizione dell' *Abate i Olivetani* ivi allora stanziati, di buon inchiostro scrisse al superiore, *che male incominciavano a servire a Dio mani- ndo tanta avidità de' beni altrui.* Ciò apparisce da un in- ssante carteggio esistente nell' Archivio Mediceo.

abiurò le massime ivi sostenute, ma che la *prefazio ne* di detta *Storia* ristampata insieme con l' *Apologi* nient' affatto gli appartiene (1). Però tal *dichiarazion* o è apocrifa o gli fu estorta in momenti calamitosi, pe chè il Tanzini professò le medesime idee prima e do il 1800. Di che troviamo ampia testimonianza nell' *el gio* da esso fatto all'illustre Vescovo Ricci morto nel 181 che i Compilatori del periodico romano dovrebbero c noscere (2). Ne nasce quindi il fondato sospetto, che detto documento sia stato fabbricato a comodo: dive samente dev'essergli stato estorto dal criminalista Ca mani, allorquando egli, unitamente ad altri integerri sacerdoti, dovette soggiacere alle persecuzioni mos contro i più illuminati cooperatori delle riforme Leop dine, sotto pretesto di *genialità francese*. Ora dunq nell' uno o nell' altro caso, quel documento vale nul

(1) Vedasi la *Biblioteca Civile dell' Italiano*, Firenze, dis. 1858. Nel quaderno num. 193, del 3 aprile del suddetto anno, *Civiltà Cattolica* compilata in Roma dai Gesuiti, sentinelle av zate della *Congregazione dell'Indice*, vide luce il controverso cumento rimasto indifferente ed inosservato ai più, mentre *decreto* condannatorio dell' *Apologia* ebbe nemmen la fortuna trovar posto nelle colonne *del Monitore Toscano*, intanto che chiaris. sig. Luigi Zini nel N. 22 del *Mondo Letterario* di Tor prendeva a dimostrare l' inconcludenza di quel documento.

(2) Questo *elogio* del Tanzini al Ricci fu stampato nel 18 ed in ogni pagina prende a giustificare la condotta, le trine e le intenzioni del celeberrimo prelato, col quale ebbe mestichezza fino dai primi anni. L' autore rivela in esso se menti identici a quelli professati nella prefazione alle opere Machiavelli e nella Storia dell' *Assemblea episcopale fiorenti* ineluttabile argomento che non cangiò mai d' opinioni.

anne che a confermare la tristezza del partito rappre-
ntato dalla *Civiltà Cattolica.*

Che il Tanzini scrivesse detta *Storia* resulta dalle
rte officiali esistenti negli archivi del Governo, e dal-
ttestazione fattane dal diligentissimo bibliotecario Vin-
nzo Follini, suo coetaneo ed amico, nell'*elogio* che ne ab-
mmo alle stampe (1). Fra le altre cose notevoli, ivi si
ge: « Ebbe il Tanzini il laboriosissimo incarico di scri-
vere, come fece, la Storia dell'Assemblea degli Arcive-
scovi e Vescovi della Toscana. » Non avvi ora sufficiente
tivo per credere, che chi scrisse la parte principale
n abbia fatta la minima: per modo che l'autenticità
ll'addotto documento resta assai dubbia, nè in veruna
miera possiamo accogliere le illazioni che se ne vor-
bbero inferire dai curialisti e gesuitanti.

E giacchè ci è venuto fatto di ricordare l'attacca-
ento tradizionale de' Toscani a riguardo degli ordina-
nti giurisdizionali Leopoldini, e d'accennare alla so-
me conferma ad essi data da Ferdinando III dopo
sperienza di lunghe e terribili vicissitudini, crediamo
i opportuno di riferire una sentenza del più profondo
oscitore delle cose politiche, che così suona: « Se
lue principi, l'uno dopo l'altro sono di gran virtù,
si vede spesso che fanno cose grandissime, e che
vanno con la fama insino al cielo. » E la fama ap-
nto de' due rammentati sovrani è omai canonizzata

(1) Esso vide la luce sin dal 1825.

dal generale consenso de' popoli registrato nelle pa
della storia, a cagione principalmente della ferm
addimostrata nel ributtare le aggressioni romanesche.
storia medesima per infiniti esempi ne insegna, che
terazione de' principj fondamentali su cui poggia il
verno degli Stati, se vien fatta contra il sentimento
zionale, infallantamente induce decadenza e rovina
tanto più pronta quanto più quei principj per lunga
stumanza son entrati nell'animo e nelle abitudini d
popolazioni. Dall' umile abituro del villico al maniero
magnate, i sopraddetti ordini giurisdizionali trovano
e propugnatori animosi in Toscana, perchè essi r
sero in fiore la religione, perchè rialzarono in dig
il clero secolare, perchè fomentarono lo sviluppo d
pubblica prosperità, perchè restituirono a' popoli l'o
sta libertà di pensare e d'agire, e perchè infine accr
bero maestà e splendore al principato civile. Laonde
suffragio de' buoni cittadini asseconda ognora i gov
nanti quando fanno testa alle pretensioni romanesc
senza invadere i limini del santuario, unico ed invio
bile ostello del sacerdozio cristiano.

Con poca pietà e lealtà cristiana si è diportato c
tamente quell' ex-gesuita e canonico fiorentino, che f
ultimamente ristampare la bolla *Auctorem Fidei* us
ta dal laboratorio curiale romano il dì 28 agosto 17
col nome di Pio VI (1). In ciò traspare poca pietà, esse

(1) Due anni dopo, cioè nel 1796, comparvero alla luce
dotte *Riflessioni in difesa di Mons. Scipione de' Ricci e d*

chè ella fosse subillata e strappata alla rettitudine del pa dai *Molinisti* impegnati nel voler così confermata l ampliata l'altra bolla *Unigenitus* data da Clemen- XI il dì 10 settembre del 1713, del pari sollecitata formulata dai *Molinisti* (1). Ella riuscì un vero semen- io di dissenzioni, appellazioni, dispute accanitissime, altri simili sconcerti verificatisi in Francia, come parisce dai molti libri allora venuti fuori su tal pro- sito. Le massime insegnate dallo spagnuolo Molinos, endo state trovate comode dai romanisti, in specie i Gesuiti, gli uni si messero d'accordo con gli altri de profittare di tutte le occasioni per ottenerne la con- rmazione pontificia, senza curarsi degli scandali che sarebbero derivati. Quindi il canonico ex-gesuita si diportato con poca pietà tentando di riaccendere le ntese anco fra di noi, le quali in questo secolo incli- to allo scetticismo fomenterebbero sicuramente quella iscredenza che avanza a gran passi. Essa può esser ltanto raffrenata dalla predicazione congiunta con la acerdotale osservanza delle vere virtù evangeliche. Ma vi pur troppo tal gente che agisce in senso inverso.

Sinodo di Pistoia, che quantunque anonime sappiamo appar- tenere indubitatamente al P. Sopransi *Carmelitano Scalzo*. Alla lettura di quel libro rimandiamo il lettore bramoso di conoscere a fondo le ragioni militanti contro la bolla *Auctorem Fidei*, e ben' ella fosse dai *Molinisti* carpita al Pontefice.

(1) Con questa *bolla* funesta alla religione in Francia, ed al riposo della Sede romana, si vollero condannate le dottrine di Giansenio ed i libri di Quesnel, mentre il più detestabile *Moli- nismo* trovava come mettervisi al coperto.

Repudiata ogni celeste sapienza, disprezzano l' umi[illegible] la carità e la mansuetudine, e non ad altro intenti [illegible] ai temporali vantaggi, ad una politica tutta mond[illegible] s' appigliano. Abilissimi nel far servire la religione [illegible] l' interesse materiale, unicamente procacciano di m[illegible] tenerne il nome o d' ostentarne la buccia, affatto i[illegible] curanti di conservarne la sostanza e di coltivarne l[illegible] spirito, giusta il divino precetto.

Se falsa fu dunque la pietà del canonico ex-gesui[illegible] nel far quella ristampa, similmente disleale ella ne co[illegible] parisce; conciosiachè, gli atti emanati da estera potes[illegible] oltre di non aver alcun efficacia in Toscana, quando n[illegible] sono muniti dell' *Exequatur*, siccome è in questo cas[illegible] se poi trattano *ex-professo* di religione, debbon ess[illegible] sottoposti all'approvazione dell' autorità competente (1). La bolla *Auctorem Fidei* qualificata dommatica, entra ap[illegible] punto nella categoria di dette opere (2). Calde pratich[illegible] furon fatte da Ferdinando III per impedirne la pubblica[illegible] zione a Roma; ma quando vide esser andate a vuoto, us[illegible] de' suoi pieni diritti negandole l' *Exequatur*, prescri[illegible] vendo ancora che neppur potesse circolare per il Gran[illegible] ducato (3) Nè in ciò fu il solo sovrano: altri monarchi

(1) Le due leggi sulla stampa del 6 maggio 1847, e 17 maggio 1848, riserbano le censura preventiva per le opere che trattano *ex-professo* di religione alle respettive Curie ecclesiastiche.

(2) Con questa qualificazione fu preteso di conseguire una completa vittoria; se non che dietro il rifiuto della *bolla* si cangiò in disfatta.

(3) Alla pag. 98 e segg. del tom. 3 della *Storia Civile* del Zobi può riscontrarsi tutto quanto.

governi repubblicani d'Italia e d' oltremonte, la re-
isero nettamente. Prelati insigni per pietà e dottrina,
derono di non darsene per intesi: altri più zelanti vi
ero aperta opposizione, fra i quali si distinse mons.
nedetto Solari Vescovo di Noli nella riviera occiden-
le di Genova (1). Nonostante ella trovasi citata nel-
infausta *Convenzione* del 1851 pei capi relativi agli
onsali (2); ma l' accettazione di alcune particolarità
n implica l' ammissione dell' intero documento, con-
del quale vegliano tuttora le precedenti riserve e
utele. Nè l' editore poteva dispensarsi dal chiedere
debite facoltà alla Curia arcivescovile ed all'autorità
litica, perchè libercolo minore di quattro fogli di stampa.
ò che non potendosi ascrivere ad ignoranza del ca-
nico ex-gesuita, fa assai dubitare delle sue intenzioni.

Un documento della più alta importanza storica, e di
mmo interesse per gli studiosi delle materie politico-giu-
dizionali, finora inedito e sconosciuto, stimiamo adesso
fatto di mandare alla luce. È questo il disegno di
prammatica di complemento alle riforme di polizia
lesiastica introdotte nel Granducato fino all'anno 1787,
oca in cui Leopoldo I vide deluse gran parte delle

(1) *I motivi dell' opposizione* fatta dal Vescovo di Noli alla
lla *Auctorem Fidei* son già alle stampe insieme con le *Rifles-*
ni citate nella *nota* 29.

(2) Dalla *consultazione* del cav. Cellesi Auditor Segretario
Regio Diritto, riferita dal Zobi nel passo già indicato, appa-
e appunto, che le proposizioni risguardanti gli *sponsali*,
no fra le più lesive l'autorità del sovrano laico.

speranze concepite dalla riunione de' vescovi toscani
assemblea preparatoria al Concilio nazionale. Incaricò
lora il dottor Cristofano Terrosi di formulare detta pr
nimatica, fissandone da se stesso il tenore con l'int
dimento di riunire in un sol corpo tutte le conge
disposizioni già date, e d'aggiugnervi ancora quanto
putava esser di sua competenza statuire, rilasciando
deliberazione del futuro Concilio le cose puramente
clesiastiche. Assai versato era il Terrosi in simigli
materie, e perciò con invidiabile lucidità d'idee, con a
mirabile ampiezza di cognizioni teoriche e pratiche,
corto spazio di tempo adempiva i sovrani comandi.
parte proemiale in specie è dettata con tal chiare
evidenza, persuasione ed elevatezza di concetti, che
avventura ne risparmia da qualunque anticipata il
strazione e commento. Se non che importa avvertir
come quei medesimi raggiratori che l' avevano con
gliato a ragunare l'Assemblea episcopale per creargli
essa un intoppo, voltaronsi poscia a frastornarlo dal pu
blicare in un medesimo tempo la detta prammatica o
stituzione, conforme ei voleva chiamarla, per impedir
il perfezionamento della sua sapientissima opera. Il qu
intento in gran parte raggiunsero, perchè il solo tito
relativo al *Tribunale della Nunziatura*, ed alcune disp
sizioni concernenti le *Sacre Immagini*, ricevettero
appresso la sanzione legale (1).

(1) Di ciò verrà data più opportuna indicazione ai respetti articoli del prodotto documento.

L' inaspettata dipartenza del Principe dalla Toscana fece porre in dimenticanza questa prammatica complementaria sulla polizia ecclesiastica; e per la medesima ragione molte altre riforme economiche e politiche restarono ugualmente incompiute. Laonde per ben giudicare dei concetti Leopoldini in questa special materia, giova conoscere sin dov'egli si fosse prefisso d'arrivare. Stimiamo pertanto di rendere un servigio alla storia pubblicando questo documento; com'altri già fecero con la pubblicazione della sua *costituzione politica* (1). E mentre nutriamo con fondamento simile opinione, vogliamo dall' altra parte lasciare libero campo alle più estese, accurate e profonde indagini sul merito intrinseco e virtuale del disegno concepito da un sì grand' uomo, sebben rimasto ineseguito. Nel tempo stesso crediamo che sarebbe un ottimo servigio reso ai bisogni ed alla civiltà de' giorni nostri, se venisse fatta una metodica compilazione di tutte le leggi, provvisioni ed ordinamenti toscani relativi alla giurisdizione, all'amministrazione ed alla polizia ecclesiastica dallo *Statuto* del 1415 in poi. Donde in primo luogo ne risulterebbe ineluttabilmente, quanta sodezza di pietà religiosa sia sempre allignata nel nostro paese, e quanta riverenza siasi avuta in ogni tempo per la Sedia Apostolica. Seconda-

(1) Un estratto della *costituzione politica* immaginata da Leopoldo I. nel 1781, può vedersi al N.° IX dell' *Appendice* al tom. V della *Storia Civile* dello Zobi, mentre la *Memoria illustratina* del Senator Gianni che vi si riferisce, era stata più e più volte ristampata.

riamente ne verrebbe ad emergere quanto studio è stato d' uopo per escogitare i mezzi adattati a schermirsi dalle aggressioni curiali romane, che mai desistono di mettere a repentaglio i diritti della potestà laica.

Non vogliamo dar fine al presente discorso senz'aggiungervi una breve *nota biografica* sul benemerito dottor Cristofano Terrosi, e senz'indirizzare un'esortazione agli uomini dotati di sincero patriottismo. — Nato il Terrosi da civili genitori l'anno 1741 nella terra d'Asinalunga in Val-di-Chiana, ancor giovanetto fu ammesso a' pubblici impieghi in Siena, ove percorso il tirocinio legale trasferivasi a Pisa, onde cingersi la laura in più rinomato Ateneo. Fatti singolari studi nel giure canonico e nell' erudizione diplomatica, tosto spiegò somma abilità nel maneggio de' più intrigati negozi governativi; in guisa che quattro territori feudali, e la collazione di alcuni benefizi ecclesiastici furon da esso rivendicati alla Corona toscana (1). Laonde Leopoldo I accordavagli la sua piena confidenza, e le più scabrose e delicate ingerenze dello Stato di Siena voleva ad esso affidate. Risolveva quindi di nominarlo segretario di quella Luogotenenza, ed in tal forma esprimevasi: « La costante » determinazione che abbiamo di confidare gli affari » più interessanti il Governo interiore dei Nostri Stati » a soggetti di conosciuta onoratezza, fedeltà e pene

(1) I dettagliati servigi resi dal Terrosi allo Stato avremo altra fiata occasione di renderli di pubblica ragione.

trazione, Ci ha mossi a riguardare con speciale attenzione la scelta da farsi di una persona capace di coprire l'impiego di segretario del Governo di Siena. Nè abbiamo creduto di poter meglio soddisfare a queste Nostre vive premure che col promuovere al posto suddetto il Dottor Cristofano Terrosi, il quale nei diversi altri impieghi da lui sostenuti, ha date tante e sicure prove d' integrità, attività ed esperienza negli affari relativi a quel Governo, non meno che di zelo per il Nostro Real Servizio (1). » Una testimonianza resa così solennemente da Principe cotanto oculato e sagace nel conoscere le qualità e la valenzia de' pubblici funzionari, lascia soltanto in dubbio chi de' due ne ritragga maggior onoranza.

Avendo il Terrosi assistito ai dibattimenti orali accaduti in seno dell' Assemblea episcopale, potè appieno comprendere le tendenze de' riformatori, non che i sentimenti degli oppositori; e perciò fu in grado di ben discernere e separare le attribuzioni della potestà laica da quelle pertinenti al chiericato Nel disegno di prammatica ch' ora facciamo di pubblico diritto, la linea di divisione fra i due poteri è ben marcata e distinta. Il rispetto all' episcopato nazionale non va disgiunto dai riguardi dovuti alla supremazia della Sede romana. E mentre il Principe statuisce dal canto suo tutto quanto può contribuire all'estirpazione delle false devozioni, e pra-

(1) Tanto si legge nel *brevetto del* 29 maggio 1775.

tiche superstiziose, efficacemente applica a provvedere il clero secolare di maggiori mezzi di sussistenza e d'istruzione, per renderlo sempre più venerabile al cospetto de'popoli (1). Sarà sempre questa la migliore e più sicura e spedita via aperta onde ravvivare l'illanguidito spirito religioso nelle moltitudini; le quali, se talvolta si lasciano abbagliare dai falsi profeti, disseminatori d'errori e di scandali, più presto si vedono gettarsi in braccio all' entusiasmo per le schiette virtù. Ma la vendetta è la divisa ed il retaggio dei falsi profeti. Anche il Terrosi ebbe ad assaggiarla, e pagare il fio d' aver predilette le riforme Leopoldine. Tosto che la *Camera Nera* di triste ricordanza, nel 1799 fu assunta al potere, lo gettava in carcere per oltre quattro mesi, incolpandolo d'azioni. che all'incontro, sulla bilancia degli uomini giusti e spassionati, meritavano approvazione e plauso (2). Con dignitosa fermezza ei sostenne quella sventura, d'altronde comune a quanti al-

(1) Questo *disegno di prammatica* che ci siamo risoluti di far conoscere al pubblico, è stato letteralmente copiato dall'autografo del Terrosi medesimo esistente presso la sua famiglia (Num. VI.)

(2) Egli fu arrestato a Siena il dì 4 settembre del 1799, e rinchiuso nel convento della *Calza* in Firenze, allora ridotto a carcere politico. Ivi rimase fino al cadere del gennaio 1800, epoca in cui venne rimesso in libertà senza forma di regolare sentenza; indizio manifesto che non v' erano motivi per condannarlo come partitante del *governo repubblicano francese*. S' era d' altronde voluto in lui sfogare vecchi rancori, e ciò sotto l' impero del più detestabile arbitrio, conforme accadde al proposto Tanzini nominato poc'anzi.

ra fiorivano in Toscana per nobiltà d'ingegno e copia di sapere. Uscitone illeso, fu in appresso reintegrato nei tolti uffici; ma quel livore che mai perde di vista soggetti già segnalati per costanza di rette e liberali opinioni, non lasciò d'osteggiarlo ed angariarlo finchè visse (1). Negli ultimi anni dell'età sua ebbe a trangugiare bocconi amarissimi, accompagnati da ogni maniera di tribolazioni. Le quali peraltro, anzi che fargli disdoro, arrecangli gloriosa fama, sin tanto che almeno i virtuosi portamenti rimarranno in estimazione nel mondo.

Ora che a tutt'oltranza imperversano le medesime rapidità e passioni (quanto funeste alle vere credenze religiose, altrettanto perniciose alla morale civile ed all'ordine politico) quelli che amano sinceramente questa patria diletta, già di troppo trassinata e scompigliata, procciano uso del maggior senno possibile per sedare l'incendio prima che divampi a sterminare l'edifizio sociale. La setta gesuitica ricoperta dell'assise religiose vi attende con indefesso lavoro; il gesuitismo travestito alla civile si tiene più guardingo, ma fa significanti progressi, ed a prezzo d'oro scambia adulazioni, versatilità e doppiezze. Frattanto le altre sétte chete chete apparecchiano disperata riscossa. Quindi i buoni posti fuori della cerchia di simili brutture, vogliano alfine spiegare

(1) Il Terrosi morì a Siena l'anno 1819 circondato dalle angustie economiche, ma ricco d'illibata fama, la quale ha già condannato all'oblio i suoi emuli, intanto che sempre più esalta il perseguitato.

l'attitudine propria di cittadini degni di questo nom
Senza umani rispetti si svelino e si respingano i p
fidi conati degl' *Ignaziani*, e si smascherino le vilt
fraudolenze di coloro, che da quelli appresero le obli
arti per succhiare il sangue di una società che va a f
cadavere. Così procedendo sarà dato di poter arrestar
sventare le macchinazioni delle sétte diverse; giac
esse non allignano mai ove non siano fomentate dai p
titi estremi. Diasi fiato a quella franca parola, che qua
do è schietta e leale, incute pure il rispetto in tutti
fa breccia anco in quelli che vanitosi per natura, quan
scarsi d'ingegno e sapere, vorrebbero imporre altrui
coscienza dei mal guidati interessi sociali. E quanto p
essa sarà logica, stringente, semplice e moderata, tan
più diverrà efficace nel produrre l'effetto desiderato, se
ben questo per esser sicuro esiga lentezza d'azione.
documenti adesso offerti e raccomandati alla lettura d
pubblico, rivestono appunto tali caratteristiche, ed og
frase spira sensi d'illuminata verità, e di sincera um
nità, base inconcussa e stabile connessione del buon an
damento delle nazioni.

L'oggetto che ne mosse a ristampare i document
relativi alla generale soppressione de' Gesuiti, crediam
d'aver già abbastanza espresso di sopra; come stimia
mo aver detto quanto occorre per far doverosament
apprezzare la prammatica, con cui l'immortale Leópol
do I disegnava suggellare le sue provvidenti riforme d
polizia ecclesiastica. Molte considerazioni potrebbam

fare sulle cose già dette, le quali per adesso tra-
mo, onde non sembri a' gesuitanti esser noi gui-
da personale avversione contro i loro idolatrati pa-
Se non che prima di prender congedo dai lettori
nati, imparziali, spassionati e leali, assai ci preme
ripetere con l'istesse parole usate del sullodato P. Ago-
o Theiner, la seguente dichiarazione: « Tutte le ope-
re che sono state scritte dai Gesuiti e dai loro ami-
ci, con nome o senza, fino a' nostri giorni, su questo
Pontefice (Clemente XIV), e sull'abolizione della So-
cietà di Gesù, sono il frutto delle illusioni più deplora-
bili, piene d'errori senza numero, e che talune non
vanno nè anche esenti da menzogne. Scongiuriamo,
adunque coloro, i quali amano la verità, di non leg-
gerle senza circospezione grandissima (1). » E que-
o scongiuro abbraccia tutti gli scritti andati alle stam-
per opera degli ex-gesuiti Bolgeni, Feller e compagni,
o ai viventi padri Cahours e Curci, non escluso il
. Cretineau-Joly. Lasciati da banda questi libri men-
ci, faziosi, allucinatori e corrompitori d'ogni buona
orale, e nemici di qualsiasi bella e santa cosa, vo-
ano in quella vece dare una rapida occhiata all'an-
a ed alla moderna istoria ecclesiastica. In tal caso di
gieri si persuaderanno quanto la religione fosse più
entro nei petti umani, quanto il cristianesimo più
uente e venerabile, quanto le nazioni più credenti e

(1) Vedasi la citata *Storia di Clemente XIV* sulla fine.

devote, e quanto la Chiesa romana più ammirata autorevole, prima che la lebbra gesuitica comparì nel mondo. Gravissime parole, ma pur troppo vere; queste, e le scriviamo con animo deliberato e fermo combattere in ogni tempo, e con tutti i mezzi posti nostra facoltà, i pervertimenti di una setta la più qua, perniciosa, riprovevole di quante mai ne compar sero sulla faccia della terra.

22 Maggio 1858.

FILOPATRIDE.

DOCUMENTI

NUM.° I.

(Vedi pagina 12, nota 1).

Bolla Pontificia portante la soppressione ed estinzione generale della Compagnia di Gesù nell' Orbe Cattolico.

CLEMENTE PP. XIV.

PER MEMORIA PERPETUA DEL FATTO.

Il nostro Signore, e Redentore Gesù Cristo pre-
nunziato già dal Profeta Principe di pace, il che ve-
endo egli in questo Mondo diede a conoscere annun-
iandola prima a' pastori per mezzo degli Angioli, e in
ne da se medesimo prima d' ascendere al Cielo la-
iandola per ben due volte a' suoi Discepoli; allorchè
gli ebbe riconciliate con Dio Padre le cose tutte, avendo
r mezzo del sangue, ch'egli sparse sopra la Croce,
cificato tuttociò che è sì in terra, che in Cielo, diede
iandio agli Apostoli il ministerio della riconciliazione,
pose in essi la parola della riconciliazione, acciocchè
ercitando essi l' ufizio di Legati per Cristo, che è Dio
on di dissensione, ma di pace e di dilezione, annun-

ziassero a tutto il Mondo la pace, e indirizzassero fatiche, e le diligenze loro principalmente a far sì, c tutti i generati in Cristo solleciti fossero di conserv l'unità del medesimo spirito per mezzo del vincolo d la pace, essendo tutti un corpo e uno spirito, sicco tutti sono chiamati alla stessa speranza, alla quale p rò mai non si giugne, se verso la medesima non si c re, come dice s. Gregorio Magno, uniti di cuore co' pr simi.

Subito che noi, senz'alcun nostro merito, innalz fummo a questa Sede di Pietro, ci richiamammo a memoria questa stessa parola, e questo ministerio de riconciliazione, che a noi in modo più particolare è st da Dio commesso; l'abbiamo avuto giorno e notte d vanti agli occhi; e portandolo profondissimamente se pito nel cuore, ci siamo sforzati per quanto abbia potuto di soddisfarvi, implorando del continovo l'ai di Dio, acciochè egli si degnasse d'infondere in no in tutta la greggia del Signore pensieri, e consigli pace; e di aprirci una strada sicurissima e stabilissi per conseguirla. Anzi sapendo noi benissimo, che s mo stati per divina disposizione stabiliti sopra le n zioni e sopra i regni, acciocchè nel coltivare la vig del Signore degli eserciti, e nel conservare l'edif della cristiana Religione, di cui Cristo è la pietra a golare, svelliamo, e distruggiamo, e disperdiamo, e di sipiamo, e edifichiamo, e piantiamo, perciò abbiamo se pre avuto quest'animo, e questa volontà costante, e siccome abbiamo creduto di non dovere per la quie e la tranquillità della cristiana Repubblica tralasciar nu la di ciò, che fosse comecchesia opportuno per pian re, e per edificare; così, richiedendolo il medesimo vi

lo della scambievole carità, fossimo egualmente pron- e preparati a svellere e distruggere qualunque cosa, e a noi fosse anche giocondissima e gratissima, e di i non potessimo essere privi senza molestia somma, sommo dolore del nostro animo.

Non si può certamente dubitare, che tra le cose, e sommamente conferiscono a procurare il bene, e la icità della cattolica Repubblica, non si debba quasi are il primo luogo agli Ordini Regolari, da'quali in ni età è largamente derivato in tutta la Chiesa di risto ornamento, ajuto, e utilità. E perciò questa Sede postolica non solo gli ha approvati, e sostenuti co'suoi uspizj; ma gli ha di più arricchiti di benefizj, di esen- ioni, di privilegj e di facoltà, acciocchè quindi pren- essero motivo di viepiù eccitarsi e infiammarsi a col- ivare la pietà, e la religione, a ben formare con le pa- ole e con gli esempj i costumi de' popoli, e a conser- vare, e confermare tra'fedeli l'unità della fede. Ma quando a cosa s'è ridotta a segno, che da alcuni Ordini Re- olari il popolo cristiano o non ritraeva più que' co- iosi frutti, e que' desiderabili vantaggi, pe'quali erano tati da principio instituiti; ovvero ch'essi sembravano essergli piuttosto di danno, e divenuti atti a turbare azi che a procurare la tranquillità de' popoli; allora uesta medesima Sede Apostolica, che aveva prima impiegata l'opera sua, e interposta la sua autorità per iantarli, non ha di poi avuta difficultà o di munirli di nove leggi, o di richiamarli al primiero severo tenor i vita, o anche di svellerli e dissiparli affatto.

Per questo motivo appunto il Papa Innocenzio III nostro Predecessore, avendo conosciuto, che la troppa diversità degli Ordini Regolari induceva nella Chiesa

di Dio una grave confusione, fece nel quarto gener Concilio Lateranense fermo divieto, che nessuno più avvenire inventasse nuova religione, ma che chiun volesse appigliarsi allo stato religioso, lo facesse in u delle religioni già approvate: e inoltre decretò, che c volesse fondare una nuova casa religiosa, adottasse u delle regole, e degli Istituti approvati. Donde ne se che non fosse in veruna maniera lecito d'instituire u nuova religione senza speciale licenza del Romano Pont fice; e ciò con ragione: Perocchè fondandosi le nuove C gregazioni per motivo di una maggior perfezione, si d prima da quest'Apostolica Sede esaminare, e diligen temente considerare la maniera di vivere, che in es s'ha da tenere; acciocchè sotto specie di un ben ma giore, e di una vita più santa, non nascano nella Chie di Dio moltissimi inconvenienti, e forse anche molti simi mali.

Quantunque però queste cose fossero con provvid accorgimento stabilite da Innocenzio III nostro Prede cessore; tuttavia fu di poi, non solo per l'importu avido desiderio di chi chiedeva, estorta dalla Sede Ap stolica l'approvazione di alcuni Ordini Regolari; ma più la prosuntuosa temerità di alcuni inventò una p così dire sfrenata moltitudine, particolarmente d'ordi mendicanti. Le quali cose essendo state pienamente co nosciute dal Papa Gregorio X nostro Predecessore, p opporre al male un pronto rimedio, avendo rinnova nel generale Concilio di Lione la Costituzione dell'istes Innocenzio III suo Predecessore, più severamente viet che nessuno in avvenire inventasse un nuovo Ordin o una nuova Religione, o prendesse l'abito di una nuo Religione. Proibì poi in perpetuo tutte generalmente

ligioni, e gli Ordini mendicanti introdotti dopo il
arto Concilio Lateranense, i quali non avevano me-
tata la conferma della Sede Apostolica. Quelli poi, che
lla medesima Sede Apostolica erano stati confermati,
dinò che sussistessero nella seguente maniera: cioè,
e coloro, i quali avevano professato in quegli Ordini
potessero rimanere, se volevano, sì però che in av-
nire non vi ammettessero alcuno alla professione; che
n acquistassero alcuna nuova casa, o alcun altro luo-
; e che non potessero, senza speciale licenza del-
istessa Santa Sede, alienare le case, o i luoghi che
evano. Perocchè egli si riservò tutte queste cose alla
sposizione della Sede Apostolica, per convertirle in sus-
dio di Terra Santa, o de'poveri, o in altri usi pii da
stinarsi dagli Ordinarj de' luoghi, o da coloro, cui la
essa Santa Sede ne avesse data la commissione. Proibì
oltre alle persone degl'istessi Ordini di esercitare
ufizio di predicare, e di ascoltare le confessioni degli
stranei, e anche di seppellirne i morti. Dichiarò però,
he non erano in questa Costituzione compresi gli Or-
ini de'Predicatori, e de'Minori, perchè l'evidente uti-
tà, che da essi ridondava alla Chiesa universale, ab-
astanza attestava, che erano approvati. Volle di più che
li Ordini degli Eremiti di s. Agostino, e de'Carmelitani
imanessero pienamente nello stato, in cui erano, per-
hè l'istituzione loro era anteriore al suddetto generale
Concilio Lateranense. Finalmente concedè alle persone
articolari di quegli Ordini, a'quali questa Costituzione
i estendeva, una generale licenza di passare agli altri
Ordini approvati, sì però, che niun Ordine ad un al-
r'Ordine, e niun Convento ad altro Convento si tra-
ferisse interamente, e con tutti i suoi luoghi, senza

averne prima ottenuta dalla Sede Apostolica ur
cial permissione.

Sulle stesse pedate secondo le circostanze d
hanno insistito gli altri Romani Pontefici nostri
cessori, de' quali tutti lunga cosa sarebbe il rip
decreti. Tra gli altri però Papa Clem. V, parim
stro Predecessore, con sue lettere spedite sotto il
a'due di maggio dell'anno dell'Incarnazione de
re 1312 soppresse, e totalmente estinse l'Ord
litare detto de' Templari, quantunque fosse stat
timamente confermato, e in altro tempo fosse
benemerito della Cristiana Repubblica, che dal
Apostolica era stato arricchito d'insigni benefiz
legj, facoltà, esenzioni, e licenze; Clemente V,
soppresse, e l'estinse per la sua universale
zione; tuttochè il Concilio di Vienna, a cui eg
messo aveva l'esame di questo affare, avesse g
d'astenersi dal pronunziare sopra di esso una
e definitiva sentenza.

S. Pio V similmente nostro Predecessore,
insigne santità piamente onora e venera la Chi
tolica, estinse, e totalmente abolì l'Ordine rego
Frati Umiliati; anteriore al Concilio Lateranens
provato dalla fel. mem. d'Innocenzio III, Onorio
gorio IX, e Niccolò V, Romani Pontefici similm
stri Predecessori, perchè per la disobbedienza
Frati a' Decreti Apostolici, per le discordie nate
e con gli estranei, non davano alcun segno, c
per fiorire tra loro la virtù; e perchè alcuni de
s'Ordine avevano iniquamente cospirato per
s. Carlo Borromeo Cardinale della S. R. C. P
e Visitatore Apostolico del detto Ordine.

Urbano VIII di onorevole memoria, parimente no-
) Predecessore, con sue Lettere spedite in simil forma
Breve sotto il dì 6 febbrajo 1626, soppresse in per-
uo ed estinse la Congregazione de' Frati Conventuali
ormati dalla fel. mem. di Papa Sisto V similmente
tro Predecessore solennemente approvata, e ornata
molti benefizj, e favori, perchè da'detti Frati non si
ero nascere nella Chiesa di Dio quegli spirituali
:ti, che si conveniva, ma piuttosto molte differenze
orsero tra essi Frati Conventuali Riformati, e i Frati
ventuali non riformati: concedè e assegnò all'Ordine
Frati Minori Conventuali di S. Francesco le Case, i
onventi, i luoghi, la suppellettile, i beni, le cose, le
oni, e le ragioni alla mentovata Congregazione spet-
ti, toltane solamente la Casa di Napoli, e quella detta
s. Antonio di Padova in Roma, la quale applicò e
orporò alla Camera Apostolica; e riservolla alla di-
osizione sua, e de'successori suoi: e a' Frati final-
nte della suddetta Congregazione estinta permise di
passaggio a Frati di S. Francesco Cappuccini, ov-
ro a quelli detti dell' Osservanza.

L'istesso Urbano VIII con altre sue Lettere pari-
nte in forma di Breve spedite sotto il dì 2 di Di-
nbre del 1643 soppresse in perpetuo, estinse, e abolì
Ordine regolare de'Santi Ambrogio e Barnaba al Bo-
o; e soggettò i Regolari del medesimo ordine sop-
esso alla giurisdizione e correzione degli Ordinarj dei
oghi; e concedè a' suddetti Regolari la licenza di tra-
rirsi ad altri Ordini Regolari dalla Sede Apostolica
provati. La qual soppressione fu poi con Lettere spe-
te sotto il piombo alle Calende d'Aprile dell'anno del-
Incarnazione del Signore 1645 solennemente confer-

mata da Papa Innocenzio X di onorevole memoria, ch' esso nostro Predecessore, il quale inoltre secolari e dichiarò che in avvenire sarebbero secolari i Be fizj, le Case, e i Monasteri dell' Ordine suddetto.

E l' istesso Innocenzio X nostro Predecessore sue Lettere in simil forma di Breve spedite sotto il 16 di Marzo del 1645, pe' gravi disturbi eccitati i Regolari dell'Ordine de'Poveri della Madre di Dio d le Scuole Pie, quantunque quell' Ordine dopo un p ventivo maturo esame fosse stato da Papa Gregorio X nostro Predecessore solennemente approvato, ridusse mentovato Ordine a semplice congregazione, senza cun voto, a somiglianza dell' Istituto della Congrega ne d' Preti secolari dell' Oratorio nella Chiesa detta santa Maria in Vallicella, di S. Filippo Neri di Rom concedè a' Regolari del mentovato Ordine così ridott di passare a qualsivoglia altra Religione approvata: pro bì l' ammettere Novizi, e il far professione a quei, c erano già stati ammessi: e finalmente trasferì inter mente negli Ordinarj de' luoghi la superiorità, e la gi risdizione, che risedeva nel Ministro generale, nè Vis tatori, e negli altri Superiori: le quali cose tutte e bero per alcuni anni il loro effetto, fino a tanto che nalmente questa Sede Apostolica, conosciuta l' utilità quell' Istituto, lo richiamò alla primiera forma de' vo solenni, e lo ridusse allo stato di un perfetto Ordin Regolare.

Con simili Lettere in forma di Breve spedite sot il dì 29 d' Ottobre del 1650 l' istesso Innocenzio X n stro Predecessore interamente soppresse l' Ordine s. Basilio degli Armeni, per le discordie, e le disser sioni, che v' erano nate: soggettò i Regolari del sud

:to Ordine soppresso, in abito di Preti secolari, alla
risdizione, e obbedienza degli Ordinarj de'luoghi, aven-
a' medesimi assegnato un congruo sostentamento
l' entrare de' Conventi soppressi; e a loro pure con-
lè la facoltà di passare a qualunque Religione appro-
a.

Similmente l' istesso Innocenzio X nostro Predeces-
re, avendo osservato, che niun frutto spirituale spe-
r si poteva nella Chiesa dalla Congregazione regola-
de' Preti del Buon Gesù, con altre sue Lettere nella
ddetta forma di Breve spedite sotto il dì 22 di Giu-
o del 1651 estinse in perpetuo la mentovata Con-
regazione; soggettò i Regolari della medesima alla giu-
isdizione degli Ordinarj de' luoghi, avendo assegnato lo-
o un congruo sostentamento sull'entrate della soppres-
a Congregazione; e avendo loro data facoltà di passa-
e a qualunque Ordine regolare approvato; e all' arbi-
rio suo riservò l' applicazione de'Beni della medesima
Congregazione in altri usi pii.

In fine il Papa Clemente IX di felice memoria, pa-
rimente nostro Predecessore, avendo considerato, che i
tre Ordini Regolari, cioè quello de' Canonici Regolari det-
ti di S. Giorgio in Alga, quello de' Girolamini di Fiesole,
e quello finalmente de' Gesuati istituiti da S. Giovanni
Colombini, poco o niun utile e vantaggio recavano al
popolo cristiano; nè v' era luogo a sperare, che fosse-
ro mai per recarne; prese la risoluzione di sopprimer-
li, e di estinguerli, e la mandò ad effetto con sue Lettere
in simil forma di Breve spedite sotto il dì 6 di Di-
cembre del 1668. e i beni, e l' entrate loro, ch' erano
assai ragguardevoli, volle, ad istanza della Repubbica di
Venezia, che s'impiegassero in quelle spese, cui si do-

veva necessariamente soggiacere, per sostenere la gu
ra di Creta contro i Turchi.

Nel decretar poi, e nell' effettuare tutte queste co
i nostri Predecessori hanno sempre giudicato meglio
usare quella prudentissima maniera di fare, la quale ha
no creduta la più opportuna a chiudere ogni adito a
contese, e a rimuovere qualunque discordia o spiri
di partito. Quindi è, che, messa da parte quella mol
sta e fastidiosa maniera, che tener si suole nell'istitui
i giudizj forensi, e seguendo essi unicamente le leg
della prudenza, con quella pienezza di podestà, che è sta
loro amplissimamente conceduta, come a Vicarj di Cr
sto in terra, e come a supremi regolatori della cristi
na Repubblica; hanno procurato di terminare tutto l'
fare, senza che dessero agli Ordini regolari destinati a
soppressione, licenza e facoltà di sperimentare le l
ro ragioni; e di rispingere le gravissime accuse, o di
muovere i motivi, ond'essi erano indotti a prendere u
si fatta risoluzione.

Noi adunque avendo davanti agli occhi questi
altri esempli di gravissimo peso, e di somma autor
presso tutti, e nudrendo insieme un ardentissima bı
ma, di procedere con animo coraggioso, e a piè sicu
nella deliberazione, che qui sotto manifesteremo, non a
biamo tralasciata veruna diligenza e ricerca per min
tamente investigare tuttociò che risguarda l'origine,
progresso, e lo stato presente dell'Ordine regolare, vı
garmente detto della Compagnia di Gesù: e quindi siar
venuti in cognizione, ch'esso fu dal suo Santo Fondato
instituito per procurare la salute delle anime, la conve
sione degli Eretici, e massime degl'Infedeli, e fin
mente il maggiore accrescimento della pietà e della r

gione, e che per più facilmente e più felicemente ottenere questo desideratissimo fine, il medesimo Ordine consecrato a Dio con uno strettissimo voto di povertà evangelica sì in comune, che in particolare, eccettuati solamente i Collegi degli studj, o delle scienze, quali fu data facoltà e permissione di posseder rendite, in maniera però che di esse nulla si potesse mai prendere o impiegare in vantaggio, utile e uso della stessa Compagnia.

Con queste e con altre santissime leggi fu da principio approvata la Compagnia di Gesù da PP. Paolo III di onor: mem. nostro Predecessore con le Lettere spedite sotto il piombo in data del quinto giorno avanti le Calende d'ottobre dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1540, e dal medesimo fu conceduta alla Compagnia la facoltà di formare le leggi e gli statuti, onde stabilmente si provvedesse alla di lei sicurezza, e salvezza, e al di lei governo. E quantunque l'istesso nostro Predecessore Paolo avesse da principio ristretta la medesima Società dentro gli angustissimi limiti di soli sessanta alunni: tuttavia con altre sue Lettere parimente sotto il piombo spedite il giorno avanti le Calende di marzo dell'anno dell'Incarnazione del Signore 1543, diede luogo nella Società a tutti coloro, che gli regolatori della medesima si fosse creduto opportuno e necessario di ricevervi. Indi nell'anno 1549, l'istesso Paolo nostro Predecessore con altre sue Lettere in forma di Breve spedite il dì 15 Novembre diede alla mentovata Compagnia amplissimi privilegj, e tra questi uno fu, ch'ei volle e comandò, che l'indulto da lui prima conceduto a'Prepositi generali della suddetta Compagnia di sommettere venti Sacerdoti in qualità di coadjutori spi-

rituali e di far loro parte delle facoltà, delle grazi dell'autorità, che si godono dagl'istessi Soci profess estendesse senza limitazione, e senza determinazion numero, a chiunque altro sarebbe da' medesimi Pre siti generali giudicato idoneo; e inoltre egli esent tolse la stessa Società, e tutti i Socj della medesi e le persone, e i beni loro di qualunque sorta da c superiorità, giurisdizione e correzione di qualsivo Ordinario, e li prese sotto la protezione sua, e d Sede Apostolica.

Nè minore fu la liberalità e la munificenza degli tri nostri Predecessori verso la medesima Società. I rocchè apparisce che da Giulio III, Paolo IV, Pio I' V, Gregorio XIII, Sisto V, Gregorio XIV, Clemente V Pio V, Leone XI, Gregorio XV, Urbano VIII di v mem. e da altri Romani Pontefici, furono o confern i privilegi dati già alla medesima Società, o ampliati nuove giunte, o apertissimamente dichiarati. Dallo ste tenore però, e dalle parole medesime delle Consti zioni Apostoliche chiaramente si raccoglie, che s quasi dal principio della medesima Società vi gern gliarono varj semi di discordie e di emulazioni non s tra gli stessi Soci, ma ancora con gli altri Ordini I golari, col Clero Secolare, con le Accademie, con le U versità colle pubbliche Scuole delle scienze. e sino c gl'istessi Principi, ne'dominj de'quali la Società era st ricevuta: e che queste contese e discordie ora furc eccitate sopra l'indole e la natura de'voti, sul tem d'ammettere i Soci a' voti, sulla facoltà di mandar fu della Compagnia i Soci, sul promuovere gl'istessi S agli ordini sacri senza congrua, e senza i voti solei contro i decreti del Concilio di Trento, e della sa

emoria di Papa Pio V nostro Predecessore: ora sulla destà assoluta, che il Preposito generale della medena Società si arrogava, e su diverse altre cose riardanti il governo dell'istessa Compagnia: ora su vacapi di dottrina, sulle scuole, sulle esenzioni, e i prigj che gli Ordinarj de' luoghi, e altre persone contuite in dignità ecclesiastica, o secolare pretendevaesser nocivi alla giurisdizione, e a'diritti loro; e finalnte non mancarono accuse gravissime contro de' mesimi Socj, le quali non poco sturbarono la pace e la nquillità della Repubblica Cristiana.

Quindi nacquero molte querele contro la Società, le ali appoggiate eziandio dall' autorità, e dalle relazioni lcuni Principi furono portate davanti a Paolo IV, Pio , e Sisto V di ven. mem. nostri Predecessori. Tra esti vi fu la chiara memoria del Re Cattolico della agna Filippo II, il quale fece rappresentare al suditto nostro Predecessore Sisto V, sì le gravissime raoni, ond' egli era mosso, sì i clamori, che gli erano stati tti dagl' Inquisitori di Spagna contro gli smoderati prilegj, e contro la forma del governo della Società, e i pi delle contese confermati da alcuni uomini eziandio lla stessa Società per la dottrina, e per la pietà ragardevolissimi; e trattò col medemo acciocchè decresse e commettesse una Visita Apostolica della Società.

Acconsentì il medesimo Predecessor nostro Sisto al- richieste e alle premure del mentovato Re Filippo, endo conosciuto, ch' esse erano appoggiate a una somn equità, onde scelse per l' ufizio di Visitatore un Vevo universalmente lodato per la virtù, e per la dotna, e inoltre destinò una Congregazione d' alcuni Carali della S. R. C., i quali diligentemente attendes-

sero al compimento di questo affare. Ma essendo st colto da immatura morte il suddetto Sisto nostro P decessore, la salutare risoluzione da lui presa svanì, non ebbe effetto alcuno. Innalzato poi al più sublim grado dell' Apostolato Papa Gregorio XIV di felice me questi con sue lettere sotto il piombo spedite il qua giorno avanti le Calende di Luglio dell' anno della I carnaz. del Signore 1591, nuovamente approvò ne più ampla forma l' Instituto della Società; e coman che saldi e fermi fossero tutti i privilegj da'Predecess suoi conferiti alla medesima Società, e sopra tutti quel in cui era stato ordinato, che si potessero mandar fu della Compagnia e licenziare i Socj, senz' usare alcu forma giudiziale, senza premettere inquisizione alcu senza fare Atti di alcuna forza, senza osservare nè alc ordine giudiziale, nè alcun termine, eziandio di que che sono sostanziali, ma conosciuta la sola verità d fatto, e avuta ragione della colpa, ovvero anche de sola causa ragionevole, delle persone, e delle altre cir stanze. Impose di più un altissimo silenzio, e parti larmente vietò sotto pena di scomunica *latæ sentent* che alcuno non ardisse d' impugnare direttamente, o i direttamente l'Instituto, le constituzioni, o i decreti de sudetta Società, e che alcuno non procurasse, che essi si facesse qualsivoglia mutazione. Lasciò però a ch chessia il diritto di poter significare e proporre sc mente a se, e a' soli Romani Pontefici pro tempore o i mediatamente, o per mezzo de' Legati, ovvero de'Nu della Sede Apostolica, qualunque cosa ei credesse d si dovesse aggiungere, togliere, o cambiare.

Ma tanto è lontano, che tutte queste cose bast sero ad acchetare i clamori e le querele contro la

ietà, che anzi sempre più per tutto il Mondo si spar-
ro molestissime contese sulla dottrina della Società,
he moltissimi tacciarono come repugnante alla Fede
todossa, e a' buoni costumi: s'accesero anche dissen-
oni domestiche ed esterne, e più frequenti divennero
accuse contro di essa intorno particolarmente all'ec-
ssiva cupidigia de' beni terreni; dalle quali cose tutte
ssero la loro origine sì que' disturbi a tutti abbastanza
ti, che tanto dolore e tanta noja recarono alla Sede
postolica; sì quelle risoluzioni che alcuni Principi pre-
ro contro la Società. Dal che ne avvenne, che la me-
esima Società essendo per impetrare dal Papa Paolo
di fel. mem. nostro Predecessore una nuova confer-
a del suo Instituto, e de' suoi privilegj, fu costretta
iedergli, che volesse approvare, e con la sua auto-
tà confermare alcuni decreti pubblicati nella quinta
ngregazion generale, e a parola per parola trascritti
lle sue Lettere sotto il piombo, che sopra di ciò pub-
licò il giorno avanti le None di Settembre dell' anno
ell' Incarnazione del Signore 1606: ne' quali decreti
iarissimamente si legge, che tanto le interne animosità
turbolenze de'Socj, quanto le querele e i lamenti degli
teri contro la Società avevano indotto i Socj adunati in
ngregazione a formare il seguente decreto: « Poichè la
nostra Società, la quale è stata suscitata dal Signore per
la propagazione della Fede, e pel vantaggio delle anime,
siccome per mezzo de' ministerj proprj dell' Instituto,
che sono le armi spirituali, essa potrà felicemente sotto lo
stendardo della Croce conseguire il fine, che ha in mi-
ra, con utilità della Chiesa, e con edificazione de'pros-
simi: così essa impedirebbe anche questi beni, e si
esporrebbe a' grandissimi pericoli, se trattasse gli af-

» fari che sono secolareschi, e che appartengono alle
» politiche, e al governo dello Stato: perciò sapie
» simamente è stato stabilito da' nostri maggiori.
» militando noi per Iddio non c'imbarazziamo in c
» cose, che sono aliene dalla nostra professione. Ess
» poi che particolarmente in questi tempi assai
» colosi in molti luoghi, e appresso varj Princip
» conservare l'amore e la carità de' quali il P. Ig
» di santa memoria pensò, che facesse parte del
» sequio, che a Dio si dee) forse per colpa, o per
» bizione, o per l'indiscreto zelo d'alcuni ha cattiv
» me; e per altra parte il buon odore di Cristo
» cessario per far frutto; la Congregazione ha giud
» che dobbiamo astenerci da ogni apparenza di m
» che, per quanto è possibile, si dee metter ripar
» querele anche provenienti da falsi sospetti. Perc
» presente decreto gravemente e severamente prc
» a tutti i nostri, che nè pure invitati, o da qualsi
» ragione allettati, si mescolino in questa sorta d'
» e che per nessuna preghiera o persuasione deviin
» l'Instituto. E inoltre raccomandò a' Padri Defini
» stabilire accuratamente e definire con quali pi
» caci rimedi, se in qualche luogo sia necessario, s
» ga assolutamente riparo a questo male ».

Veramente con sommo dolore dell'animo nost
biamo osservato, che sì i suddetti, come molti al
medj successivamente adoperati hanno mostrato
avere quasi punto di forza, e d'autorità per isve
dissipare tante e sì grandi turbolenze, accuse, e
rele contro la spesse volte nominata Società, e
ciò si sono inutilmente affaticati gli altri nostri l
cessori Urbano VIII, Clemente IX, X, XI e XII, Al

-o VII e VIII, Innocenzo X, XI, XII e XIII, e Benedet-
› XIV, i quali con moltissime utilissime Constituzioni
a loro pubblicate si sono sforzati di rendere alla Chiesa
desideratissima tranquillità, si riguardo a' negozi se-
›lareschi da non esercitarsi da loro o fuori delle sagre
issioni, o per occasione delle medesime; come circa
: gravissime discordie, e contese, non senza gran rovina
elle anime, e ammirazione de' popoli, dalla Società ar-
tamente eccitate contro gli Ordinari de' luoghi, gli Or-
ini regolari, i luoghi pii, e le comunità di qualsivoglia
orta nell'Europa, nell'Asia, e nell'America: come an-
ora sopra l' interpetrazione e la pratica usata comu-
emente in alcuni luoghi di certi riti gentileschi, in
ece di quelli, che sono dalla Chiesa nelle debite forme
pprovati; o sopra l'uso e l' interpetrazione di quelle
entenze, che la Sede Apostolica ha meritamente pro-
critte come scandalose e nocive all' ottima disciplina
' costumi, o finalmente sopra altre cose di gravissi-
o momento, e sommamente necessarie per mante-
er sana e intatta la purità de' cristiani dogmi, e dalle
uali non solo in questa nostra, ma ancora nella pas-
ta età sono derivati moltissimi danni e inconvenienti,
ollevazioni cioè e tumulti in alcuni paesi cattolici; per-
ecuzioni della Chiesa in certe provincie dell' Asia, e
dell' Europa: finalmente grande amarezza ne è venuta
' nostri Predecessori, e tra questi a Papa Innocenzio
XI di pia memoria, il quale si vide stretto dalla ne-
essità di giugner a segno di proibire di ammetter più
Novizj all'abito; sì a Papa Innocenzio XIII, che fu co-
tretto di minacciare la medesima pena; e finalmente
a Papa Benedetto XIV, di onorevol memoria, il quale
giudicò di dover decretare la visita delle Case, e de'Col-

legj esistenti nè dominj del nostro carissimo figlio Cristo il Fedelissimo Re di Portogallo e d' Algarbi; si za che poi sia venuto nè alleviamento alla Sede Ap stolica, nè ajuto alla Società, nè bene alcuno alla c stiana Repubblica dalle ultime Lettere Apostoliche est te piuttosto (per usar l'espressione adoperata dal nos Predecessore Gregorio X nel sovraccitato Concilio ec menico di Lione) che impetrate dall' immediato nos Predecessore Papa Clemente XIII di fel. mem., ne quali grandemente si loda, e nuovamente s' approva l' stituto della Compagnia di Gesù.

Dopo tante e sì grandi procelle e fierissime burrasc ogni persona dabbene sperava, che rilucerebbe una vo finalmente quel desideratissimo giorno, che avrebbe rec una tranquillità ed una pace pienissima. Ma governand Cattedra di Pietro l'istesso Papa Clemente XIII, nostro P decessore, sopravvennero tempi molto più difficili, e t bolenti. Conciossiachè crescendo ogni giorno più i c mori e le querele contro la suddetta Società, anzi sendo nate in alcuni luoghi sedizioni pericolosissime, multi, discordie, e scandali, che, indebolito, anzi r affatto il vincolo della cristiana carità, accesero gr demente gli animi de' Fedeli a partiti, a odj, e a micizie, si vide la cosa ridotta a tal rischio, e a p colo tale, che que' medesimi, l' antica pietà e libera de' quali verso la Società, ricevute come per diritto e ditario da' loro maggiori è sommamente lodata da qu tutte le lingue, cioè i nostri carissimi figliuoli in Cr i Re di Francia, di Spagna, di Portogallo, e delle Sicilie furono assolutamente costretti di licenziare i cj, e di scacciarli da' loro regni, dominj, e provincie, giu cando, che a tanti mali restasse questo unico estremo

edio, e onninamente necessario per impedire, che i popo-
cristiani nello stesso seno della santa Madre Chiesa s'ir-
assero, si provocassero, si lacerassero scambievolmente.

Giudicando poi i suddetti nostri carissimi figliuoli in
isto, che questo rimedio non poteva essere a suffi-
enza stabile, nè adattato a riconciliar tutto il Mondo
istiano, se la stessa Società non s'estinguesse affatto,
del tutto non si sopprimesse; perciò essi esposero al
entovato nostro Predecessore Papa Clemente XIII, le
emure loro, e la loro volontà, e con l' autorità, che
evano, e con le suppliche tutti d'accordo e insieme
niti istantemente richiesero che per questo mezzo della
ppressione della Compagnia prudentissimamente prov-
edesse alla perpetua sicurezza de' loro sudditi, e al
ene di tutta la Chiesa di Cristo. Ma la inaspettata mor-
e del medesimo Pontefice impedì il corso e l' esito del-
affare. Quindi essendo stati noi, per disposizione della
ivina clemenza, collocati sulla medesima Cattedra di
ietro, ci furon subito presentate le stesse suppliche,
tanze, e premure, a cui molti Vescovi, e altri Perso-
ggi per la dignità, per la dottrina, per la religione rag-
uardevolissimi aggiunsero le premure loro, e il lor sen-
imento.

Ma noi per prendere in un affare sì grave, e di tan-
a importanza una risoluzione del tutto sicura, giudi-
ammo che c' era necessario molto tempo, non solo per
oter diligentemente cercare, più maturamente esami-
are, e prudentissimamente deliberare; ma eziandio per
hiedere con molti gemiti e con preghiere continue al
Padre de' lumi ajuto, e soccorso singolare; nel che ab-
biamo anche procurato d' esser più volte appresso Iddio
ajutati dalle orazioni e dalle opere di pietà di tutti i

Fedeli. Abbiam voluto tra l'altre cose investigare su fondamento s'appoggi quella opinione appresso mo simi divulgata, che la Religione cioè de' Cherici d Compagnia di Gesù sia stata in certo modo solennem approvata e confermata dal Concilio di Trento; e biam trovato, che null' altro di essa fu fatto nel s detto Concilio, se non eccettuarla da quel generale creto, con cui si stabilisce intorno agli altri Ordini golari, che finito il tempo del Noviziato, que' Novizj, saranno trovati idonei, s'ammettano alla professione si mandino fuori del monasterio. Laonde il medesi santo Sinodo (*Sess. 25 c. 16. de Regular.*) dichi che non intendeva d'innovar cosa alcuna, o di proib che la mentovata religione de'Chierici della Compog di Gesù non potesse, secondo il suo pio Instituto provato dalla S. Sede Apostolica, servire a Dio, e sua Chiesa.

Dopo aver adunque adoperati tanti e sì neces mezzi, Noi ajutati, siccome confidiamo, dall' assiste e dall' inspirazione del divino Spirito, e mossi alt dalla necessità del nostro dovere, che strettissimame ci obbliga a conciliare, per quanto le nostre forze co portano, a fomentare, e fortificare la quiete e la tr quillità della cristiana Repubblica, e a togliere affa di mezzo quelle cose, che alla medesima esser pos no comecchesia di danno: e avendo inoltre consider che la suddetta Compagnia di Gesù non è più att produrre que'copiosissimi e abbondantissimi frutti que' vantaggi, pe' quali essa fu già instituita, e da t nostri Predecessori approvata, e ornata di moltissimi p vilegj, e che anzi appena, o in nessun modo è pos bile, che, sussistendo essa, si renda alla Chiesa una

e lunga pace, perciò indotti da questi gravissimi motivi, e stretti da altre ragioni, che e le leggi della prudenza, e l' ottimo regolamento della Chiesa universale ci somministrano, e che noi serbiamo altamente riposte nel nostro petto, insistendo sulle pedate de' nostri medesimi Predecessori, e particolarmente del mentovato Gregorio X, nel generale Concilio di Lione, giacchè ora pure si tratta di una Società che per ragione del suo Instituto, come ancora de'suoi privilegj, è del numero degli Ordini mendicanti, con matura deliberazione, per certa scienza, e con la pienezza dell' Apostolica podestà estinguiamo e sopprimiamo la spesse volte mentovata Società: togliamo e abroghiamo tutti, e ciascuno de'suoi ufizj, ministerj, amministrazioni, Case, Scuole, Collegj, Ospizj, Grancie, e qualunque luogo esistente in qualsivoglia provincia, regno, e dominio, e in qualsisia modo alla medesima appartenenti: i suoi statuti, usi, consuetudini, decreti, constituzioni convalidate eziandio con giuramento, con conferma apostolica, o in qualsivoglia altro modo; tutti altresì e ciascuno de'privilegj, e indulti generali, o speciali, il tenor de' quali, come se a parola per parola fosse quì inserito, e ancorchè sieno concepiti con qualunque formola, clausola irritante, e con qualsivoglia vincolo, e decreto, vogliamo che si abbia quì per pienamente e sufficientemente espresso. E perciò dichiariamo, che rimane cassata in perpetuo, e interamente estinta ogni e qualunque autorità del Preposito generale, de' Provinciali, de' Visitatori, e di qualsivoglia altro Superiore della detta Società, sì nelle cose spirituali, come nelle temporali; e la medesima giurisdizione e autorità totalmente e in ogni maniera trasferiamo negli Ordinarj de'luoghi, giusta il modo, i casi,

e le persone, e sotto quelle condizioni, che spieghe
mo in appresso; proibendo, come di fatto colle prese
proibiamo, che nessuno più sia ricevuto in detta Soci
tà, nè ammesso all'abito e al Noviziato; quelli poi, c
finora sono stati ricevuti, non possano in alcun mo
esser ammessi alla professione de' voti semplici o s
lenni, sotto pena della nullità dell'ammissione e de
professione, e sotto altre pene a nostro arbitrio. A
vogliamo, comandiamo, e ordiniamo, che quelli, che
tualmente fanno il Noviziato, sieno subito, immantine
te, immediatamente, ed effettivamente licenziati; e
milmente proibiamo a quelli, che hanno fatta la profe
sione de'voti semplici, e non hanno ancor ricevuto
cun Ordine sagro, il poter esser promossi agl'istessi
dini maggiori col pretesto, o titolo della professione
fatta nella Società, o de'privilegi contro i decreti
Concilio di Trento alla medesima Società conceduti.

Ma poichè tali sono le nostre mire, che siccome
sideriamo di provvedere a' vantaggi della Chiesa, e
tranquillità de'popoli; così procuriamo di recare qual
consolazione e aiuto a ciascun individuo, o Socio d
stessa religione, le particolari persone della quale
paterno affetto amiamo nel Signore, acciocchè liberi
tutte le contese, le discordie ed affanni, onde sono s
finora travagliati, possano con maggior frutto coltiv
la vigna del Signore, e più abbondevolmente giov
alla salute delle anime; perciò decretiamo, e stabili
che i Socj professi de' soli voti semplici, e non amm
ancora agli Ordini sagri, dentro uno spazio di ter
sufficiente per trovare qualche impiego, o ufizio, o
nevolo ricevitore, qual tempo dovrà prefiggersi d
Ordinarj de'luoghi, nè dovrà esser più lungo d'un a

ontando dalla data di queste nostre lettere, dentro questo spazio, dico, debbano assolutamente uscire dalle case, e da'Collegi della medesima Società, sciolti affatto da ogni vincolo de' voti semplici, per appigliarsi a quel genere di vita, che giudicheranno nel Signore meglio convenirsi alla vocazione, alle forze, e alla coscienza di ciascheduno: perocchè questi tali, anche secondo i privilegj della Società potevano essere licenziati dalla medesima, senz'altra causa, che quella, che i Superiori credessero più conforme alla prudenza, e alle circostanze, senza permetter citazione, senza fare atti, senz'osservare ordine giudiziale di sorta alcuna.

A tutti i Socj poi promossi agli Ordini sacri diamo licenza e facoltà di lasciare le medesime Case e Collegj, o per passare a qualch'Ordine regolare approvato dalla Sede Apostolica, dove avranno da fare il noviziato per tutto il tempo prescritto dal Concilio di Trento, se nella Società avran fatta la professione de'soli voti semplici, se poi v'avran fatta anche quella de'voti solenni, allora staranno nel noviziato per soli sei interi mesi, dando noi a loro sopra di ciò una benigna dispensa, o per rimanere nel secolo come Preti e Chierici secolari sotto l'assoluta e totale obbedienza degli Ordinarj dei luoghi, nella diocesi de'quali essi fisseranno il lor domicilio: ordinando di più, che a quelli, che in tal modo rimarranno nel secolo, s'assegni, finattantochè non sieno altronde provvisti, uno stipendio sulle rendite della Casa, o del Collegio, ove prima dimoravano, avuto però riguardo sì alle rendite, che a'pesi al medesimo annessi.

Que' Professi poi già constituiti negli Ordini sacri, i quali o pel timore di non avere, per la mancanza, o per la scarsezza della congrua, un'abbastanza convene-

vole sostentazione, o per non avere dove procacciar domicilio, o per l'avanzata età, o per malattia, e p altro giusto e grave motivo, non crederanno a prop sito di abbandonare le Case, o i Collegj della Socie vi potrà rimanere, con questa legge però, che non a biano amministrazione alcuna della suddetta Casa, Collegio; che usino solamente veste da Cherici sec lari; e che vivano in tutto e per tutto soggetti all'O dinario di quel luogo, dove dimoreranno. Proibiamo p assolutamente che non surroghino altri in luogo quelli, che mancheranno; che non acquistino nuova Ca o qualsivoglia nuovo luogo, secondo i decreti del Co cilio di Lione; inoltre che non possano alienare le Cas gli effetti, e i luoghi, che di presente hanno; che an secondo il numero de' Socj, che rimarranno, si potran unire in una, o più case, acciocchè quelle, che reste vote, si possano convertire in usi pii, secondo ciò c a suo luogo e tempo si giudicherà giustamente e pr priamente conforme a'sagri canoni, alla volontà de'Fo datori, all' accrescimento del culto divino e alla pu blica utilità. Frattanto poi si destinerà qualcuno d Clero secolare, di prudenza dotato, e di buoni costum il quale presieda al regolamento delle suddette Cas cancellato affatto e soppresso il nome della Società.

Dichiariamo altresì, che in questa general soppre sione della Società s'intendon compresi eziandio gl'ind vidui della stessa Società di tutte le provincie, dal quali sono già stati scacciati; e perciò vogliamo che que sti espulsi, ancorchè già promossi agli Ordini sagri, s non passeranno ad'altr'Ordine Regolare, sieno issofatt ridotti allo stato di Cherici, e Preti secolari, e total mente soggetti agli Ordinarj de' luoghi.

Gli Ordinarj dei luoghi, se in quelli, che dal regore Instituto della Compagnia di Gesù saranno passati virtù delle presenti nostre lettere allo stato di Preti colari, riconosceranno quella virtù, dottrina, e interità di costumi, che è necessaria, potranno a loro arbitrio dare ad essi o negare le facoltà di ascoltare le onfessioni de'Fedeli, o di fare pubbliche sagre concioni popolo, senza la qual licenza in iscritto nessun di oro ardirà di esercitare tali ufizj. I medesimi Vescovi erò, o Ordinarj de'luoghi, non concederanno mai questa coltà riguardo agli estranei, a quelli che viveranno ne'Collegj, o nelle Case prima spettanti alla Società, ai quali perciò proibiamo in perpetuo l'amministrare il Sagramento della Penitenza agli Estranei, o il predicare, siccome in simil guisa lo proibì anche l'istesso nostro Predecessore Gregorio X, nel citato Concilio generale. Sopra di che incarichiamo la coscienza degl'istessi Vescovi, quali desideriamo, che si ricordino di quel severissimo conto, che sono per rendere a Dio delle pecore alla loro cura commesse, e di quel rigorosissimo giudizio, che il supremo Giudice de'vivi e de'morti minaccia a quei, che presiedono.

Vogliamo inoltre, che se taluno di quelli, che professavano l'Instituto della Società, eserciti l'ufizio d'instruire nelle lettere la gioventù, o faccia il Maestro in qualche Collegio, o Scuola, rimossi tutti dal regolamento, dall'amministrazione, e dal governo, a quelli soli si dia luogo e facoltà di continuare nell'ufizio d'insegnare, che danno qualche segno, onde si possa sperar bene delle loro fatiche; e purchè si facciano conoscere alieni da quelle dispute, e da que'capi di dottrina, che o per la lassità, o per la insussistenza loro produr sogliono e

generare contese gravissime, e inconvenienti; nè m s'ammettano a questo impiego d'insegnare, ovvero, attualmente l'esercitano, si permetta che in esso s'ad perino quelli, che non sono per conservare, per quan potranno, la quiete, e la pubblica tranquillità dell scuole.

Per quello poi che s'appartiene alle sagre Mission rispetto alle quali ancora vogliamo, che s'intenda tutt ciò, che della soppressione della Società abbiamo dispo sto, ci riserviamo di stabilire que'mezzi, co'quali pi facilmente e più sicuramente si possa ottenere, e pro curare e la conversione degl'Infedeli, e la calma delle discordie.

Cassati poi e totalmente abrogati tutti i privilegj e statuti della spesse volte mentovata Società, dichiariamo che i Socj della medesima, usciti che saranno dalle Case, e da'Collegj della Società, e ridotti allo stato di Cherici secolari, sieno abili e idonei a ottenere secondo i decreti de'sagri canoni, e delle Apostoliche Constituzioni qualunque Benefizio sì curato, che non curato, Ufizio, Dignità, Personato, e altri di simil sorta, a'quali tutti era loro, mentre stavano nella Compagnia, assolutamente chiuso l'adito secondo le Lettere del Papa Gregorio XIII, di fel. mem. in simil forma di Breve spedite sotto il dì 10 di Settembre del 1584, le quali cominciano: *Satis superque*. Permettiamo similmente a'medesimi, cosa che parimente era loro vietata, di ricevere la limosina per la celebrazione della Messa; e che possano godere di tutte quelle grazie, e di que'favori, di cui, come Cherici regolari della Compagnia di Gesù sarebbero per sempre stati privi. Deroghiamo altresì a tutte, e a ciascuna delle facoltà, che loro sieno state

concedute dal Preposito generale, o dagli altri Superiori in virtù de' privilegj ottenuti da' Sommi Pontefici, cioè di leggere i libri degli Eretici, e gli altri proscritti, e condannati dalla Sede Apostolica; di non osservare i giorni di digiuno, o di non usare in essi i cibi di magro; di antiporre, e posporre la recitazione delle Ore canoniche, e altre di simil sorta, delle quali proibiamo loro severissimamente il poter servirsene in avvenire; essendo pensier nostro, e nostra volontà, ch'essi come preti secolari adattino la loro maniera di vivere alla norma del Diritto comune.

Proibiamo, che, dopochè queste nostre presenti Lettere saranno state promulgate, e rendute note, nessuno ardisca di sospenderne l'esecuzione, anche sotto colore, titolo, pretesto di qualsivoglia petizione, appellazione, ricorso, dichiarazione, o consultazione su' dubbj, che forse potessero nascere, e sotto qualunque altro pretesto previsto, o non previsto. Perocchè noi vogliamo, che la soppressione, e cassazione di tutta la suddetta Società, e di tutti i suoi ufizj abbia fin da ora, e immediatamente il suo effetto nella forma, e nel modo da noi sopra espressi, sotto pena della scomunica maggiore da incorrersi issofatto, e riservata a noi, e a' Romani Pontefici pro tempore nostri Successori contro chiunque presumerà di apporre impedimento, ostacolo, o ritardo all'adempimento di queste nostre Lettere.

Ordiniamo altresì, e in virtù di santa ubbidienza comandiamo a tutte, e a ciascuna persona ecclesiastica, regolare, secolare di qualunque grado, dignità, qualità, e condizione, e segnatamente a quelli, che sono stati sinora ascritti alla Società, e annoverati tra' Socj, che non ardiscano di difendere, impugnare, scrivere, o an-

che parlare di questa soppressione, e delle cause, de' motivi della medesima, come nè pure dell'Instituto delle regole, e constituzioni, forma del governo della Società, o di altra cosa, che a questo argomento appartenga, senza espressa licenza del Romano Pontefice; in simil guisa sotto pena di scomunica riservata a noi e a' nostri Successori pro tempore proibiamo a tutti, a ciascuno, che non ardiscano per occasione di questa soppressione di trattare, e provocare alcuno, e molto meno quelli, che furono Socj, con ingiurie, con litigi, con contumelie, o con altro genere di disprezzo, in voce, in scritto, in segreto, o in pubblico.

Esortiamo tutti i Principi cristiani, che per quella forza, autorità, e potenza, che hanno, e che da Dio hanno ricevuta per la difesa, e per lo patrocinio della Santa Romana Chiesa, e per quell' ossequio, e per quella venerazione, onde sono animati verso questa Sede Apostolica, impieghino l'opera loro, e le loro premure, acciocchè queste nostre Lettere ottengano il loro pienissimo effetto, anzi, conformandosi essi in tutto e per tutto a quanto in esse si contiene, facciano, e promulghino simili decreti, pe' quali s' impedisca onninamente, che mentre questa nostra volontà si metterà in esecuzione non si eccitino tra' Fedeli litigj, contese, e discordie.

Esortiamo finalmente tutti i Cristiani, e per le viscere del nostro Signor Gesù Cristo li preghiamo a ricordarsi, che tutti hanno il medesimo Maestro, che ne' Cieli, tutti il medesimo Riparatore, da cui siamo stati a gran prezzo comprati; che tutti sono stati rigenerati nel lavacro dell'acqua per la parola della vita, e costituiti figliuoli di Dio, e coeredi di Cristo; nudriti col medesimo pascolo della dottrina cattolica, e della divina

rola; che tutti finalmente sono un solo corpo in Cri-
o, e tutti scambievolmente membri l'uno dell'altro, e
e perciò fa di mestieri, che tutti imsieme legati col
mun vincolo della carità, abbiano pace con tutti gli
mini, nè abbiano con alcun altro debito, se non quel-
d'amarsi scambievolmente; perocchè chi ama il pros-
mo ha adempita la legge, odiando sommamente i di-
gusti, le inimicizie, le contese, le insidie, ed altre simili
se pensate, inventate ed eccitate dall' antico nemico
ell' uman genere per turbare la Chiesa di Dio, e per
mpedire l' eterna felicità de' Fedeli, sotto il fallacissimo
titolo e pretesto di scuole, di opinioni, o anche di cri-
tiana perfezione. Tutti finalmente con ogni lor possa si
forzino di procacciarsi quella vera e sincera sapienza,
della quale ha scritto s. Giacomo (*cap. 3., Epist. Canon., ver. 13.*) « Evvi alcun savio, e scienziato tra voi? Mostri « le sue operazioni conducendo una vita buona con una « sapienza piena di mansuetudine. Ma se avete ne' vostri « cuori gelosia amara e contenzioni, non vogliate glo- « riarvi, ed esser mentitori contro la verità. Perciocchè « non è questa la sapienza, che scende dall' alto, ma « ella è una sapienza terrena, animalesca, diabolica. Con- « ciossiachè dov' è invidia e contenzione, ivi è confu- « sione, e ogni opera malvagia. Ma la sapienza, che « viene dall' alto, prima è pudica, poi pacifica, mode- « sta, docile, che consente ad ogni bene, piena di mi- « sericordia, e di frutti buoni, essa non giudica, ed è « senza emulazione. Ora il frutto della giustizia si se- « mina in pace per coloro, che s' adoperano alla pace. »

Decretiamo poi. che le presenti nostre Lettere, eziandio pel motivo che i Superiori, e gli altri Religiosi della spesse volte mentovata Società, e chiunque altro, che

nelle cose premesse abbiano interesse, o in qualun
modo pretendano d'avervelo, non abbiano alle med
me acconsentito, nè vi sieno stati chiamati, e ascolt
che in nessun tempo per vizio di surrezione, orrezio
nullità, o invalidità, o per difetto della nostra intens
ne, o qualsivoglia altro difetto quantosisia grande, i
pensato, e sostanziale, o anche pel motivo, che n
cose premesse, o in alcuna di esse non sieno state
servate le solennità, e qualunque altra cosa da oss
varsi, e da adempiersi, o per qualunque altro capo
sultante dal *gius* o da qualche consuetudine, eziam
contenuto nel corpo del *gius*, o per capo di lesione en
me, enormissima e totale, e per qualunque altro pre
sto, occasione, o causa, anche quantosivoglia gius
ragionevole, e privilegiata, anche tale, che per la v
dità delle cose premesse si dovesse necessariame
esprimere, non possano essere notate, impugnate,
trattate, richiamate in giudizio, o in controversia, o
dotte a' termini del *gius*, nè si possa impetrare con
di esse il rimedio della restituzione *in integrum*, d
l'aperizione *oris*, della riduzione alla via, e a' term
del *gius*, nè qualunque altro rimedio di gius di fatt
di grazia. o di giustizia, o essendo in qualunq
modo conceduto, o impetrato, nessuno se ne pos
servire, nè gli possa giovare in giudizio, o fuori; e
che le stesse presenti Lettere sempre in perpetuo sie
e sieno per essere valide, stabili ed efficaci, e sortisca
ed ottengano pienamente e interamente tutti i loro e
fetti, e che da tutti, e da ciascuno, a cui s'appartie
e in qualunque maniera s' apparterrà in futuro, sie
inviolabilmente osservate.

E che così e non altrimenti in tutte le cose preme

, e in ciascuna di esse si debba in qualunque causa istanza giudicare e definire da qualunque Ordinario Delegato, anche dagli Uditori delle Cause del Palaz- Apostolico, e da Cardinali della S. R. C., anche Le- ti a latere e Nunzi della Sede Apostolica, e dagli al- , che abbiano, o sieno per avere qualunque autorità podestà, togliendo ad essi, e a ciascun di loro la fa- ltà di altrimenti giudicare, o d'interpretare, e che sia rito e nullo tutto ciò, che sopra di queste cose ac- da che da chicchesia, con qualsivoglia autorità scien- mente o ignorantemente s'attenti.

Nonostante le Constituzioni e Ordinazioni Aposto- che, pubblicate anche ne'Concilj generali, e, in quan- sia d'uopo, la nostra regola del non togliersi il *gius* quistato, e così anche gli Statuti, e le consuetudini lla spesse volte mentovata Società, e delle Case, Col- gi, e Chiese della medesima, corroborate eziandio con uramento, con confermazione Apostolica, o in qual- voglia altro modo, i privilegi ancora, gl'indulti, e Let- re Apostoliche alla medesima Società, e a'di lei Su- riori, Religiosi, e a qualunque persona sotto qualsi- oglia tenore e forma, e con qualunque derogatoria delle rogatorie, e altri decreti anche irritanti, anche con mil *motu proprio*, anche concistroialmente, e in qual- voglia modo altre volte conceduti, confermati, e rin- vati. Alle quali cose tutte, e a ciascuna delle medesi- e, ancorchè per la loro sufficiente derogazione si do- esse delle medesime, e di tutto il tenor loro fare una enzione speciale, espessa, individua, e a parola per rola, e non colle clausole generali che importano lo esso, o qualunque altra espressione si dovesse fare, o alch'altra esquisita forma per questo si dovesse os-

servare, avendo per pienamente espresso e inserito nelle presenti il tenore di tutte e di ciascuna di queste cose come se espressa ed inserita fosse a parola per parola senz'aver lasciato nulla, e nella forma in esse tenuta e osservata, essendo esse per altro per rimanere nella sua forza per l'effetto delle cose premesse, specialmente e espressamente deroghiamo, e a tutte le altre cose in contrario.

Vogliamo poi, che alle copie delle presenti Lettere anche stampate, sottoscritte di mano di qualche pubblico Notajo, e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti in giudizio e fuori quella medesima fede appunto, che si presterebbe a queste stesse nostre, se fossero esibite e mostrate.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore, sotto l'Anello del Pescatore, il dì 21 di Luglio del 1773, nell'anno quinto del nostro Pontificato.

A. Card. Negroni.

NUM.° II.

(Vedi pagina 12, nota 2).

Regio Exequatur del Granduca Leopoldo I alla Bolla Pontificia risguardante la soppressione della Compagnia di Gesù.

Avendo trovato giusto di dare il Nostro Regio Exequatur alle Lettere Apostoliche del S. P. Clemente XIV spedite in Roma nei 21 luglio dell'anno corrente in forma di Breve, con le quali si sopprime ed estingue la Congregazione dei Cherici Regolari della Compagnia di Gesù, colle condizioni ivi espresse, e di favorirne l'esecuzione come ci esorta a fare nel suo Breve medesimo:

Comandiamo con la pienezza della Nostra Sovrana Potestà, che i patrimoni tutti, che fino ad ora si sono posseduti dalli dieci Collegi dei Nostri Stati, si abbiano per vacanti a tutti gli effetti di ragione, devoluti al Nostro Regio Fisco, e che si debbano in avvenire considerare come beni fiscali, anche per la contrattazione, che di essi in qualunque tempo ci piacesse di fare fino a che, come è la Nostra intenzione, non ne abbiamo disposto in favore di opere pie che interessino la pietà pubblica;

Ed in conseguenza dovrà prendersi l'attuale possesso

delle Case già Collegi, e dei loro respettivi patrimo in nome del Regio Fisco, e farsi i respettivi invent in valida forma;

E per assicurare la buona amministrazione si d puti a ciascuna Casa e suo patrimonio un Economo pro visionale per ricevere in consegna i beni inventari e per amministrare le rendite fino a Nostro nuovo O dine, come si pratica dai Nostri Tribunali nell'incorpo degli altri beni vacanti, che per disposizione delle Leg spettano al Nostro Regio Fisco;

Incarichiamo il Magistrato Supremo di eseguirlo i Firenze per le due Case già Collegi di S. Giovannino di S. Salvatore per mezzo de'suoi Cancellieri;

Il Governatore di Livorno per mezzo del suo Au ditore;

I nostri Vicari d'Arezzo, Borgo San-Sepolcro, Mon tepulciano, Pistoia e Prato per mezzo dei loro Minist

L'Auditor Generale di Siena per mezzo del Giudi ordinario per quelli posti nelle loro respettive Giuri dizioni;

E la Balìa di Siena, alla quale abbiamo spediti Nostri Ordini per il Collegio Tolomei, che ci preme favorire e di conservare.

E perchè l'esecuzione sia uniforme per tutto, vo gliamo che sia rimessa l'Istruzione fatta per Nostro Or dine, e da Noi approvata (*), a ciascuno dei surriferit che incarichiamo di rimettere con la possibile solleci tudine al Nostro Segretario del Regio Diritto, Senato

(*) Le qui allegate *Istruzioni* possono vedersi al N.° XVI de l'*Appendice* di documenti annessi al vol. II della citata *Storia C vile* del sig. Zobi.

io Rucellai, gli atti del possesso e gl'inventari, per-
sopra di essi si possa risolvere quello che crede-
o giusto pel Nostro Real Servizio, e più vantaggioso
opere pie, alle quali Ci piacerà assegnare i beni e
adite;

considerando Noi che sopra questi patrimoni pos-
cadervi vari esami per cagione dei beni di diversa
ra che gli compongono, dependentemente dalle di-
izioni per le quali sono passati nei predetti Col-
, che interessino in qualche forma il *gius del terzo*,
ghiamo il Nostro Magistrato Supremo per conoscere
ecidere a forma delle veglianti Leggi tutte le cause
per qualsivoglia titolo possano in qualunque tempo
moversi da chiunque.

Il presente Motuproprio si conservi nella Segreteria
isdizionale, e dal Senator Rucellai se ne rimetta
a autentica al Magistrato Supremo, e agli altri Tri-
ali incaricati della esecuzione, e tutto nonostante ec.

Dato nei 28 agosto 1773.

PIETRO LEOPOLDO m. p.

V. F. Siminetti

Francesco Seratti

NUM.° III.

(Vedi pagina 13, nota 1).

Bolla Pontificia confermatoria dell cedente circa la soppressione ge della Compagnia di Gesù.

CLEMENTE PP. XIV

PER MEMORIA PERPETUA DEL FATTO

—

Per gravissimi motivi noi abbiamo ultimam altre nostre Lettere in simil forma di Breve s 21 dello scaduto mese di luglio, giudicata e d la Compagnia di Gesù estinta e soppressa, e al siccome più diffusamente si contiene nelle sud stre Lettere, il tenore delle quali vogliamo, che per pienamente e sufficientemente espresso n senti. Indi avendo fatto venire a noi il dì 6 rente mese d'agosto i diletti figliuoli nostri p dinali della S. R. C. Andrea Corsini di S. M Merulana, Mario Marefoschi di S. Agostino, I Caraffa di S. Clemente, Francesco Saverio di Z SS. Silvestro e Martino a' Monti, così respett chiamati, come anche il diletto nostro figliuolo di S. Giorgio in Velabro, della S. R. C. Diaco nal Casali, così parimente chiamato, ed anche

giuoli Maestri Vincenzo Macedonio, e Onofrio Alfani, abbiamo loro dichiarato e minutamente palesato i suddetti motivi, e fatta la serie del fatto, con le sue particolari circostanze, e lette le suddette Lettere, essi sommamente ed unanimemente commendando tutto quanto s'era da noi operato, e le cose tutte contenute in esse Lettere, conobbero, giudicarono e credettero che tutto meritasse ogni lode. Ora poi volendo, che tutte le cose disposte e stabilite, e prescritte nelle suddette Lettere sieno messe in esecuzione come si dee, e secondo la nostra intenzione; quindi è che di moto proprio, per certa nostra scienza e matura deliberazione, erigiamo ed instituiamo una Congregazione composta de'sopraddetti cinque Cardinali, e de'suddetti due Prelati della romana Curia, e altresì di due regolari celebri nella sagra Teologia, in qualità di Consultori da nominarsi da noi (*), i quali debbano avere questa speciale incombenza di far sì che le cose tutte da noi stabilite e comandate nelle mentovate nostre Lettere abbiano il loro effetto; e di togliere e dichiarare, dopo averci prima consultati, qualunque dubbio, che nella esecuzione delle suddette cose possa mai nascere in avvenire circa il modo, le persone e le robe una volta spettanti alla Società. Alla medesima Congregazione poi da noi in tal forma instituita, di moto proprio, e per certa scienza e matura deliberazione, diamo e concediamo tutte e qualunque, e in qualsivoglia modo opportune facoltà per l'esecuzione delle mentovate Lettere, e di procedere an-

(*) Il P. Mamachi *domenicano*, ed il P. Cristoforo da Casale *francescano riformato*, furono i due Teologi Consultori destinati dal Papa a collaborare con la Congregazione de' Cardinali per la soppressione de' Gesuiti.

che sommariamente, e senza strepito e figura di giudi-
zio, conosciuta la sola verità del fatto, e anche per
inquisizione contro tutte e qualsivoglia persona di qual-
sisia stato, grado, qualità e dignità esse sieno. e che
ritengono, occupano, occultano robe, beni, libri, scrittu-
re, supellettili e altre cose una volta spettanti alla sud
detta Società, e di costringerle e sforzarle con le cen-
sure ecclesiastiche, e con altre pene da imporsi ad ar-
bitrio della medesima Congregazione a rivelarle e re-
stituirle. Ed acciocchè le cose che in questa Congre-
gazione si dovranno trattare e discutere, non si scopra-
no e non giungano all' orecchio d' altri, vietiamo e
espressamente proibiamo, pena della scomunica *lata*
sententiae, da incorrersi *ipso facto* senz'alcuna dichia-
razione, dalla quale nessuno, fuorchè trovandosi in ar-
ticolo di morte, possa ottenere il beneficio dell'assolu-
zione, se non da noi, o dal romano Pontefice *pro tem-*
pore, a tutti e a ciascuno di quelli che costituiscono
la medesima Congregazione, che non possano e non
presumano, sotto qualsivoglia pretesto, motivo, o rice-
cato colore, palesare e rivelare, direttamente o indi-
rettamente, quelle cose in qualunque modo in essa Con-
gregazione saranno proposte, discusse e definite. Inol-
tre, attesa la soppressione ed estinzione della menti-
vata Società, di moto proprio similmente, e per cer-
scienza e deliberazione, ordiniamo e dichiariamo esse
per ora sospesa ogni e qualunque facoltà, giurisdizione
privilegio e autorità in qualsiasi modo conceduta, e
cordata e attribuita sopra qualunque Collegio, Cas
Chiesa, Seminario e persona della mentovata estin
Società, a' protettori de' medesimi, e anche agli al
Cardinali della S. R. C., e altresì allo stesso Gran-P

itenziere; e stabiliamo e comandiamo, che alla medesima Congregazione da noi formata in virtù dalle presenti Lettere, spetti ed appartenga ogni sorta di giurisdizione, autorità e potestà sopra tutte quelle cose, che in qualsivoglia maniera riguardano le persone, le chiese, le case, i collegi, le robe e i beni della detta già estinta Società, e ciò privativamente rispetto a tutti gli altri tribunali, anche di qualsivoglia Congregazione, dei medesimi Cardinali della S. R. C., sì di quelli interpreti del Concilio di Trento, come di quelli destinati alle consultazioni de' Vescovi e Regolari, e agli affari di Propaganda Fide e alla Disciplina Regolare, togliendo loro ogni facoltà e autorità di altrimenti giudicare e interpretare. Vogliamo di più, che alla sola medesima Congregazione, da noi come sopra si dice, eretta privativamente, eziandio rispetto a chi altri si voglia, e a qualunque altro tribunale, spetti altresì e appartenga non solo il provvedere ciò che risguarda o a' Penitenzieri della Basilica del Principe degli Apostoli di Roma, o gli altri Penitenzieri dell'alma Casa di Loreto, ma ancora l'eleggere a il deputare uomini di dottrina e di pietà dotati per superiori, lettori o maestri delle case, de' collegi e de' seminari suddetti. Ordinando, che le presenti nostre Lettere sieno, e sieno per esser valide, ferme ed efficaci, e che sortiscano ed ottengano pienamente ed interamente il loro effetto, e che a quelli a'quali s'appartiene, e in qualsivoglia altro tempo s'apparterrà in tutto e per tutto pienissimamente giovino, e respettivamente sieno da essi inviolabilmente osservate, e che così in tutte le cose premesse da qualunque giudice ordinario e delegato, anche dagli Uditori delle cause del Palazzo Apostolico, e dei Cardinali della stessa S.

R. C. si debba giudicare e definire, e che irrito e nullo sia tutto ciò che in contrario, da qualsiasi persona, con qualunque autorità, scientemante o ignorantemente accadrà che s'attenti: nonostante le costituzioni e ordinazioni apostoliche, e qualunque altro statuto convalidato anche da giuramento, da conferma apostolica, o in altro modo e consuetudini, privilegi ancora, indulti e lettere apostoliche contro le cose premesse in qualsivoglia maniera concedute, confermate e rinnovate; alle quali tutte, e a ciascheduna di esse, avendo il loro tenore per pienamente e sufficientemente espresse, e inserito nelle presenti, a effetto delle cose premesse specialmente ed espressamente deroghiamo, come a tutte le altre cose in contrario.

Dato in Roma appresso S. Maria Maggiore, sotto l'Anello del Pescatore, il dì 13 d'Agosto 1773, nell'anno quinto del nostro Pontificato.

A. Card. Negroni.

NUM.° IV.

(Vedi pagina 13, nota 3).

Enciclica ai Vescovi della Congregazione Cardinalizia deputata a dirigere i negozi relativi alla soppressione della Compagnia di Gesù.

Illustrissimo e Reverendissimo come Fratello

Essendochè gli Eminentissimi PP. della particolare ongregazione dal Santiss. Nostro Signore deputata sora gli affari della soppressa Compagnia di Gesù abbiano onsiderato poter forse nascere assurdi dalla mala insa interpetrazione della facoltà, la quale per la Lettera postolica di soppressione si concede a ciaschedun Orinario dei Luoghi, di poter affidare ai particolari Indiidui della medesima soppressa Compagnia l'ufizio di cevere le Sacramentali Confessioni de'Fedeli, predicare ı Parola di Dio, esercitare cura di anime, dirigere Seinari di Chierici, ed insegnare alla gioventù, sì nelle ıbbliche che nelle private Scuole; quindi è che per ıgliere qualunque equivoco, dopo di aver consultato il antissimo, e d'ordine espresso di lui, dichiarano esser ıtenzione del medesimo Santiss. Signor Nostro, che la ignoria Vostra non usi della medesima facoltà, se prıa non ne avrà ottenuta special licenza dalla Santità

Sua, e dalla predetta Congregazione deputata, bligo di domandarla qualunque volta, dopo di a minato e trovato capace, a forma della stess Apostolica, qualunque dei predetti individui destinare ai predetti ufizi. Quanto a quelli po prima della soppressione erano impiegati in al detti esercizi fuori dei propri Collegi e Case qualunque volta la Signoria Vostra ne abbia t sogno per servizio della sua Diocesi, i suddetti tissimi PP. permettono, che essi possano rim loro impieghi, sintanto che non parrà altrimen tiss. Signor Nostro, e alla medesima Congrega putata, alla quale però la Signoria Vostra s nota della patria loro, del nome, e dell' impiego adunque la Signoria Vostra di far quanto occo cuore Le desideriamo dal Signore ogni bene.

Della Signoria Vostra

Roma, 1 Settembre 1773.

Affezionatiss. come
A. Cardinal Co
V. Macedonio se

NUM.° V.

(Vedi pagina 14, nota 1).

ettera circolare del Senator Rucellai Auditor-Segretario del Regio Diritto a' Vescovi della Toscana sull' osservanza della precedente Enciclica.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore

Sua Altezza Reale il Serenissimo Granduca Nostro ignore mi comanda di significare a V. S. Illustrissima Reverendissima essergli venuto a notizia, non senza ua sorpresa, che alcuni Preti ex-Gesuiti, contro le Leggi la pratica vegliante, si sono avanzati nel passato Carvale, vuolsi credere senza Sua saputa, a fare le Missoni in alcune Chiese di questa Sua Capitale, e che nelseguirle non abbiano avuto sempre presenti i doveri vangelici del Sacro Ministero, nè le circostanze del roprio stato.

S. A. R. per non curare un simile trascorso vuole avee la generosa Clemenza di considerarlo uno sbaglio invoontario; ma per assicurarsi che più non seguano simili nconvenienti, e per altre giuste cause che interessano gualmente la Religione, l'ossequio ed il rispetto dovuto l Santo Padre, ed al Suo Real Servizio, ha risoluto, che tutti i Suoi Stati si eseguisca prontamente l'*Enciclica* el dì primo Settembre prossimo passato alla lettera,

in quella parte in cui la Congregazione — *consulto*]
Sanctissimo, et de illius expresso mandato — pr
sce ai Vescovi di deputare alcuno degl' individui
soppressa Società di Gesù, — *ad munus excip*
sacramentales Fidelium Confessiones, praedicandi
bum Dei, exercendi curam animarum, dirigend
minaria Clericorum, et docendi juventutem in pul
aut privatis Scholis, nisi prius obtenta speciali l
tia a Sanctitate Sua, et a predicta Congregation
putata singulis vicibus exposcenda. — E per u
marsi allo spirito della *Decretale*, vuole che restino
presi tra gl'impieghi che vi sono individuati anco
di *Vicari, di Governatori, di Teologi, di Consult*
Casisti, di Governatori di Monasteri e di Diretto
Monache particolari, come pure che non si dima
speciale licenza per abilitarli a ciò, senza Sua s
e senza la previa Sua permissione.

Ed all'effetto che i Prelati che hanno la Dioce
Granducato possano eseguire prontamente *l' Enc*
e questa Sua volontà, mi ha comandato di rime
a ciascuno di loro un esemplare, che eseguisc
V. S. Illustrissima e Reverendissima, pregandol
gnarsi di darmi riscontro di averla ricevuta ed ese
perchè possa renderne conto a Sua Altezza Rea

In attenzione delle Sue grazie ho l'onore di d

Di V. S. Illuma. e Revedma.

Firenze, 3 Marzo 1774.

Dev. Obbl. Serv,
GIULIO RUCELL

NUM.° VI.

(Vedi pagina 30, nota 1).

Disegno dell'Editto o Prammatica con cui il Granduca Leopoldo I intendeva recare a compimento le sue riforme di disciplina ecclesiastica.

PIETRO LEOPOLDO

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA, ARCIDUCA D' AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC.

Fin dal momento che la Divina Provvidenza ci chiamò al Trono della Toscana, non potemmo se non riguardare come il più essenziale de' doveri inerenti al Principato quello di fissare seriamente la Nostra attenzione sopra tutti gli oggetti che interessano la purità della nostra Santa Religione, e della Dottrina, non meno che la perfetta osservanza delle Canoniche Costituzioni, e della Disciplina Ecclesiastica, nella piena persuasione in cui siamo sempre stati, che da questi soli principalmente derivi il buon ordine della Società, la prosperità de' Governi, ed il legame che unisce i sudditi al loro Sovrano.

Nell' esame che abbiamo dovuto assumere in diversi tempi di tanti affari relativi agl'indicati oggetti,

si è presentato a'Nostri sguardi una moltiplicità d'
e d'inconvenienti, che l'infelicità de' tempi ha p
introdurre; che gli Ecclesiastici, o per proprio
resse, o per ambizione, o per vedute politiche l
coltivati, che la Potestà secolare per un malinte
spetto a pregiudizi ed errori invecchiati, e per un
timore non ha saputo sradicare, e che hanno imp
to la Nostra Paterna sollecitudine ad apportarvi di
in mano quei provvedimenti che le circostanze Ci l
fatto apprendere per necessari, finchè meno dis
da altre cure fossimo in stato di rivolgere interar
i Nostri pensieri all'opra salutare di una gener
costante riforma.

Frattanto Ci siamo fatti una continua e sp
premura d'eccitare lo zelo degli Arcivescovi e Ve
del Granducato, non meno che i Pastori di secor
dine, e degli altri Ministri del Santuario, a cercar
la parte loro, con la vigilanza, con l'esempio e
l'istruzione, a rimuovere dalla Chiesa tutto ciò c
alterato la semplicità della Chiesa primitiva, ed
condurre i Fedeli a quella chiara sorgente.

Ed all'effetto di pervenire a questo utilissimo
con altri mezzi più efficaci e sicuri, non lasciam
fare insinuare, con *Circolare* de'2 agosto 1785 (
medesimi Arcivescovi e Vescovi, di tenere, almenc
due anni, il Sinodo nella loro Diocesi, per esam
tutti gli abusi che potessero essersi introdotti
Dottrina e nella Disciplina, per deliberare sopra i
vedimenti necessari onde ripararvi, e per proporr

(1) Può essa riscontrarsi alla pag. 97 dell'*Apologia* altra
citata.

ıtere e determinare ogn'altro oggetto che riguardi il ıe della Religione.

Saremmo stati parimente nella disposizione di prolere ad ulteriori ordinazioni indirizzate a purgare ;ercizio della Religione da tutto ciò che impedisce : la medesima sia ricondotta alla sua vera e giusta ıplicità e splendore, e per ridurre le materie ecclesiaıe, per quanto fosse possibile, conformi a'Sacri Cai ed all'antica Disciplina della Chiesa, da cui si è iato per opera, o per connivenza di quelli che avreb'o dovuto farsi un sacrosanto dovere di procurarne conservazione.

Ma considerando Noi che in affari di tanto momento ı troppo necessario d'assicurarsi preventivamente, e niente venisse a stabilirsi che potesse essere in ıalche parte contrario alle antiche Leggi ecclesiaiche, ed allo Spirito della Chiesa, e potesse dai male ıtenzionati essere sinistramente interpretato, per fare ;andalizzare il pubblico e gl'ignoranti, Ci piacque di ınfidare, con altra *Circolare* de' 26 gennaio 1786 (1) ;li Arcivescovi e Vescovi tutte le massime e punti ıe in materie ecclesiastiche da gran tempo andavamo ıtando, perchè con i loro pareri, e consigli, avendo ıicamente presente il bene della Chiesa, il vantaggio ıirituale de' Popoli, ed il ristabilimento della Disciina e della sana Dottrina, potessero facilitare l'esezione delle Nostre vedute.

Rimesse che furono nelle Nostre Mani, da ciascuno i Prelati, le loro particolari risposte, siccome ap-

(1) *Zobi* doc. Num. XXXI dell'*Appendice* al tom. II. della *ria Civile*.

prendevamo che per provvedere agli oggetti es
dai medesimi, potessero molto conferire i Sino
cesani, giudicammo opportuno di risvegliare le
rali premure di quei Vescovi, che tuttavia non a
data alcuna disposizione a quest' effetto, a vol
bilire il tempo per la tenuta di detti Sinodi.

Il riflesso peraltro che dipoi Ci si affacciò alla
delle perniciose conseguenze che potevano d
dalla difformità facile in qualche parte ad ac
nelle deliberazioni fra un Sinodo e l'altro, C' i
nella risoluzione di comandare, con la *Circolar*
marzo 1787 (1), che sospesa la convocazione
nodi diocesani, si radunasse prima il Sinodo Na
secondo gli antichi usi, costituzioni e canoni della
previa la convocazione in Firenze di una priva
semblea di tutti gli Arcivescovi e Vescovi del
scana, al fine che i medesimi specialmente
rassero di convenire negli stessi sentimenti, tan
articoli ad essi comunicati con la citata *Circolar*
gennaio 1786, quanto sopra quelli che loro av
fatti comunicare in appresso, e qualunque altr
colo o proposizione che fossesi promossa da ci
di loro per il bene della Religione, onde potes
procedersi alla tenuta del Sinodo pubblico e f
lusingandoci, conforme li facemmo insinuare in
Circolare, che ognuno per la sua parte avrebbe
ficato al servizio di Dio, ed all' edificazione, qu
tranquillità de' Popoli le private opinioni, che
zialmente non riguardano la purità della Relig
modificate le proprie pretensioni in materie contr

(1) *Zobi* doc. Num. XXXIV dell' *Appendice* al tom. I

Essendosi pertanto tenute dagli Arcivescovi e Ve-
vi congregati, dal dì 23 aprile al 4 giugno prossimo
sato, le intimate sessioni private, per il buon ordine,
lior successo e servizio delle quali deputammo ad as-
servi, con Motuproprio de' 14 marzo antecedente (1),
Commissario, due Canonisti, quattro Teologi e due
retari Regi, tutti muniti delle necessarie Istruzioni,
siamo fatti rimettere gli Atti di detta Assemblea,
tutti i fogli e memorie presentate in detta occa-
e, per rilevarne se siano rimaste adempite le No-
Intenzioni, dirette unicamente alla maggior gloria
Dio, al vantaggio della Religione, alla riforma degli
si nella Disciplina ecclesiastica, ai buoni studi del
o, all'uniformità della Dottrina, ed alla cessazione
utte le disunioni e partiti.

E dopo aver preso in seria e matura considera-
ne i pareri e le deliberazioni dell'Assemblea degli
tivescovi e Vescovi sopra agli articoli proposti al-
same e discussione della medesima, ed aver get-
to lo sguardo sopra la situazione attuale delle cose,
i è sembrato che il buon ordine dello Stato, la tran-
illità pubblica, ed il riposo de' Nostri Amatissimi
idditi esigano necessariamente da Noi, che trattan-
si di risólvere sopra materie ecclesiastiche riguar-
nti soltanto la disciplina esteriore della Chiesa, va-
bile secondo le circostanze dei tempi, facciamo tutto
so della potestà che Ci compete come supremo Prin-
e, ed anco in qualità di Protettore e Difensore
lla Religione, de' Sacri Canoni, e delle Chiese de' No-
i Dominj, senz'alterare in verun conto i confini sta-
iti fra il Sacerdozio e l'Impero.

(1) *Zobi* doc. Num. XXXII in *Appendice* al tom. II.

Per queste ed altre giuste cause moventi l'Animo Nostro, di Motuproprio, certa scienza, e con la pienezza della Nostra Autorità Sovrana, siamo venuti nella determinazione di render pubblico, col presente Editto, un estratto degli Ordini che abbiamo emanati in diversi tempi, e specialmente da dodici anni in poi, epoca delle Nostre maggiori cure sopra materie di Disciplina ecclesiastica (1); di approvare le deliberazioni dell'Assemblea de' Vescovi in tutto ciò che è conforme alle Sovrane Nostre Intenzioni, e di dare nel resto quelle disposizioni che richiedono le circostanze presenti; di lasciare alla decisione del Sinodo Nazionale gli articoli che non abbiamo creduto di Nostra ispezione; di prescrivere la formula del *giuramento* che gli Arcivescovi e Vescovi del Nostro Granducato dovranno in avvenire prestare a Noi dopo la loro elezione; di abolire in Toscana il Tribunale della Nunziatura; di far cessare in fine l'abuso delle dispute sopra materie ecclesiastiche e teologiche, e la quantità de' libercoli e fogli periodici che molto vi contribuiscono.

(1) Gli ordini emanati dal Governo Toscano dal 1775 al 178 sono stati per la maggior parte riprodotti dai redattori della B *bliotcca Civile dell' Italiano* nella *dispensa prima*: ma qui ca in acconcio d'emettere nuovamente il voto per una completa metodica compilazione di tutte le antiche e moderne leggi to scane sulla materia giurisdizionale e disciplinare ecclesiastica.

ARTICOLO I.

Estratto di Ordinazioni in materia di Disciplina ecclesiastica, relativamente ai Vescovi, Parrochi e Parrocchie, quanto ancora al clero secolare e regolare d' ambedue i sessi.

N. B. Quest' estratto però non si trova nella mia del Terrosi, forse perchè trattandosi di lavoro ı che altro materiale, ne riserbava la compilazione niglior tempo: ma per buona sorte la raccolta rentemente unita all' *Apologia* di dette Ordinazioni, supsce in gran parte a simil vuoto, d'altronde facilmente arabile consultando il *Repertorio del Diritto Patrio scano,* o la *Prefazione* che si legge in fronte alla à menzionata *Storia dell'Assemblea ec.* del Proposto anzini.

ARTICOLO II.

Ordini discendenti dai pareri e deliberazioni emesse dall' Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana.

§ 1.° Richiedendo il bene della Chiesa la convocazione de' Sinodi diocesani, confermiamo quanto sopra di ciò è stato da Noi disposto con la *Circolare* de' 2 agosto 1785 (1), confidando che i Vescovi, senza prendere

(1) La pratica di queste sinodali ragunanze sperimentata utilissima nell'antica Chiesa per purgare e rassodare la disciplina ecclesiastica nelle respettive Diocesi, incominciò a divenire in-

unicamente a modello i Sinodi tenuti in passato, s
ranno un dovere di uniformarvisi, unitamente ai
Parrochi, alla sana dottrina, ed alle leggi dello St
Parrochi avranno il diritto, tanto della città che
campagna, d'intervenire a' Sinodi diocesani a prefer
de'Canonici, e degli altri beneficiati ed ecclesiastici
Diocesi: ma l'intervento di tutti i Parrochi, pote
in specie nelle campagne, formare una mancanza al
vizio spirituale de' popoli, ed essere a molti di lo
disastro, e per il troppo numero de proponenti e d
tanti, potendo rendersi più difficili e più lente le
berazioni, dovranno i medesimi, dopo di essere
convocati al Sinodo, ed esaminate le materie in
scun Piviere o Vicariato, rimanere in libertà di
gliere, indipendentemente dall'approvazione del V
vo, un ecclesiastico di probità e dottrina, che m
del mandato di ciascheduno degli assenti, interven
Sinodo come loro deputato; e un solo deputato
esser sufficiente a fare le veci dei diversi Parroc
ciascun Piviere o Vicariato, ai quali, o il servizio
Parrocchia, o altre circostanze non permettano d'i
venire personalmente.

2.° Si rimette interamente alla prudenza de'Ve
di stabilire il sistema da tenersi nella convocazi
celebrazione de' Sinodi diocesani, come pure di d

visa alla Curia romana, dappoichè furono istituite le Co
gazioni cardinalizie in detta metropoli, ognora bramose di
tutti gli affari della Cristianità in quel *mare magnum*. Dal
sato secolo a questa parte, nemmanco in Toscana se ne
più tenute, a fronte che il Concilio di Trento sia ben es
su tal proposito. Ma che mai valgono le disposizioni con
quando non vanno a genio de' curiali romani?!

nare le materie da proporsi e risolversi nei medesi-
quando verranno convocati.

3.° Approviamo la deputazione fatta de' tre Arcive-
ovi di Firenze, Pisa e Siena, onde proporre l' emen-
zione delle lezioni false ed erronee che si trovano
i Messali e Breviari, ed il modo di leggere dentro
nno tutta la Sacra Scrittura, da passarsi poi a tutti
'escovi per l' approvazione; ben intesi per altro che
piano sia uniforme per tutte le Diocesi, e si porti a
mine dentro un anno. Per ciò che riguarda le spe-
di stampa de' nuovi Messali e Breviari, dovrà esser
esta a carico delle respettive Amministrazioni de'Pa-
noni Ecclesiastici.

4.° Approviamo pure la deputazione fatta de' mede-
ıi Arcivescovi per eseguire la versione del Rituale, e
l Pontificale Romano, e per formare un *Manuale*, al-
effetto di far entrare la popolazione nel vero spirito
lla Chiesa in tutte le funzioni ecclesiastiche, purchè
esta operazione sia uniforme per tutte le Diocesi, e
sti del pari ultimata dentro un anno.

5.° Credendo Noi uno de' più importanti oggetti quel-
di rivendicare alla legittima autorità de' Vescovi i di-
tti originarii, che per le circostanze dei tempi sono
ati loro usurpati, o che sono trapassati nella Corte di
oma per connivenza de' Vescovi medesimi, i quali co-
e depositari della potestà ad essi confidata da Dio,
n hanno mai potuto renunziare in pregiudizio de' lo-
successori, dei popoli delle respettive Diocesi e
llo Stato. Vogliamo quindi, che i medesimi, rientran-
negli stessi originarii diritti, esercitino liberamen-
in nome proprio tutte le dispense dalle Canoni-
e Costituzioni, escluse le matrimoniali, lasciandoli

in libertà di premunirsi delle facoltà che credera opportune: fra le quali dispense riassumeranno qu d' autorizzare le Monache a poter passare da un (vento all' altro, o dai Conventi a' Conservatori, seco gli Ordini veglianti, come pure di secolarizzare i R lari, semprechè siano provvisti di patrimonio ec siastico, e vi concorra la Nostra Sovrana appro zione.

6.° Altro non men rilevante oggetto sembran quello che gli ecclesiastici secolari abbiano i mede principj di morale, e per conseguenza i medesimi st e le stesse massime, specialmente per il Confessic rio, vogliamo che sia introdotto un metodo uniform studi ecclesiastici nei Seminari, Accademie Eccle stiche, Università e Conventi de' Regolari, tenendo massima costante, alla quale non si è opposta l' semblea de'Vescovi, che simili studi debbano essere retti secondo la dottrina di S. Agostino, che in avve dovrà professarsi da qualunque ecclesiastico in tutt sue parti, senza di che nessuno potrà esser amm all' esercizio del Confessionario, alla cura d' anime ai concorsi.

7.° Con la suprema veduta di procurare alla C sa ministri più abili, attivi, zelanti e morigerati, vranno tenersi fermi gli Ordini de' 2 Marzo 1769 16 Novembre 1776, de' 10 Ottobre 1777, e 15 Gen 1778 rispetto alle Ordinazioni (1), ai titoli per le desime, ed alla costituzione de' patrimoni ecclesias avvertendo specialmente che non se ne formino de'r

(1) Alcune di queste *Circolari* vanno unite alla summen nata *Apologia* ec.

e che non si promova alcuno agli Ordini Sacri al solo
lo di servitù di Chiesa, come si pratica pei *Chie-*
Eugeniani in Firenze, e nelle altre Diocesi dove que-
titolo ha luogo.

8.° La somma della tassa per l' Ordinazione sarà
formemente fissata in tutte le Diocesi a scudi 40
anno, affinchè l'Ordinando possa in caso di malat-
o altre disgrazie aver la sussistenza, senza contare
a sola Messa, trovarsi così obbligato a far cose non
venienti.

9.° Non potranno essere ammessi i giovani alla ton-
a se non avranno compiti 14 anni d'età prescritti
l Concilio di Trento per il conseguimento di benefizi
clesiastici, nè sarà permesso ai Vescovi d'usare al-
n arbitrio di conceder loro l'abito clericale prima della
nsura. Nemmeno i giovani potranno esser addetti al
ervizio della Chiesa, benchè tonsurati, se non avranno
età di anni 18; e questo stesso requisito dei 18 anni
lovrà concorrere nei soggetti che saranno destinati al
ervigio delle Cattedrali e Collegiate, dalle quali i Ve-
scovi proporranno la maniera di togliere il minuto clero
le' ragazzi, limitandolo a quel numero che sia precisa-
nente necessario.

10.° Con le sopraddette disposizioni non intendiamo
he venga differito l'ingresso nei Seminari vescovili ai 14
nni per i giovani che mostrano vera vocazione allo stato
cclesiastico. Vogliamo anzi che a favore di costoro re-
ti fermo il disposto del Concilio di Trento circa ai 12
nni d'età, alla quale, attesa la circostanza particolare
el convitto in detti Seminari, potrà esserli conferita la
onsura e l'abito clericale, e potranno altresì esser am-
essi al servizio della Chiesa prima di arrivare ai 18 anni.

11.° Non dubitiamo che i Vescovi, conforn espressero, faranno di tutto per assicurarsi giovani richiedenti la tonsura concorrano vc buon costume ed i necessari studi, con rion stessi rigorosi esami nel passaggio che faran Ordine all'altro. E nell'accordare l'investitura d fizi, saranno i Vescovi premurosi di usare ogni diligenza possibile per accertarsi che i sogget sti abbiano l'età canonica, vera vocazione allo clesiastico, e che non sia il solo genio o la zione de' genitori che faccia intraprendere ai carriera, e che abbian date sicure riprove d' buona condotta e costumatezza.

12.° Non potrà esser ammesso al Suddia forma della deliberazione dei Vescovi, se non fatto tre anni di studi nelle Scienze Sacre; a nato, se non chi gli abbia continuati quattro Sacerdozio, se non quelli che abbiano compito della Teologia, quando l'utilità o necessità dell non esigessero diversamente.

13.° Dovranno poi essere rigettati dall'Ord e consigliati con carità e sincerità a scegliere verso indirizzo i giovani che non avessero allo stato ecclesiastico, o mostrassero poca a agli studi; e non essendo cosa superflua la più matura riflessione per dedicarsi al ministero tale, a cui sono annessi doveri sì gravi, ap che siano rigettate tutte le dispense d'età e d'i senza derogare a questa regola, se non nel caso che urgente e vera utilità della Chiesa.

14.° Approviamo ancora che i soggetti, ranno esser ammessi a'concorsi delle Cure,

curate, Canonicati e benefizi (semprechè l' utilità necessità della Chiesa non richiedano diversi provimenti) debbano aver proseguiti gli studi di Morale tre anni almeno dopo la loro Ordinazione, o in una Unisità, o in un' Accademia Ecclesiastica, o presso un ;ore accreditato, di cui dovranno produrre gli atte-i; come pure dovranno produrre gli attestati d'es-;i esercitati nella Cura ove abitano, o nella predi-;one, o nell'istruzione, o nella confessione; di avere stito ai malati moribondi; di aver servito nelle ;ioni parrocchiali, e d' essere intervenuti alle Con-nze de' Casi. E questo medesimo sistema s' os-;erà ancora rispetto alle Cure e Cappellanie curate 'atronato privato, in conformità degli Ordini; giac-il diritto di tali Patronati non s'estende fino a dare 'opolo un Ministro meno capace, essendo ad ogni lo preferibile il diritto che ha il Popolo d'esser bene uito ed assistito.

15.° Provvederanno i Vescovi, per quanto è possi-; e combinabile con le circostanze, che venga aumen-a l'elemosina della Messa, finchè la necessità esiga e se ne conservi l'uso.

16.° Essendo coerente allo spirito della Chiesa, che ;no possa godere più di un benefizio, dovrà riget-;si, conforme ne convengono ancora i Vescovi, ogni ;pensa della pluralità de' benefizi residenziali, a chiun-;e ne spetti il Patronato.

17.° Non si ammetteranno, secondo il sentimeuto Vescovi, comecchè repugnanti alle antiche Costitu-ni ecclesiastiche, le sostituzioni con speranza di fu-a successione nelle Cure, Cappellanie curate, Cano-;ati, Cappellanie delle Cattedrali e Collegiate, ed in

qualunque altro benefizio residenziale, fuori che in c che caso particolare, previa la Sovrana Nostra nuenza da impetrarsi volta per volta: sarà solo in coltà de'Vescovi d'accordare, sulle istanze che vi sero loro fatte, la permissione di qualche tempo sostituzione per legittime cause.

18.° In aumento al disposto del Motuproprio d luglio 1785 proibente la collazione ai non suddi non naturalizzati, di tutti i benefizi di qualunque nere e patronato (1), approviamo che nella colla dei benefizi, tanto semplici che curati, vengano feriti, in parità di merito, i diocesani, siano tali origine, o per qualunque altro legittimo titolo, sa diritti del Patrono privato, e senza pregiudizio di gli ecclesiastici, che dal proprio Vescovo fossero concessi alle premure di altri Ordinari per il ser delle loro Diocesi.

19.° Poichè col sistema che con l'Articolo III andiamo ad incaricare gli Arcivescovi e Vescov stabilire sopra i benefizi semplici, verrà nella mas parte a mancare ai chierici la sorgente della loro si stenza da detti Benefizi, finchè almeno non siano g al Sacerdozio, e non siano in esso provveduti, proc ranno i Vescovi, conforme hanno deliberato, d'es dere lo stabilimento delle Accademie Ecclesiast proporzionatamente al bisogno delle respettive D si, e d'accrescere il numero de'posti gratuiti, quei mezzi che si offriranno al loro zelo, e con i sidi che potranno implorare dalla Nostra Clemenza l'oggetto che per impotenza non rimanga preclu

(1) Vedasi l'*Apologia ec.* a pag. 105.

ıda a quelli che ad una vera vocazione unissero ta-
i e costumi da rendersi utili alla Chiesa.

20.° E qualora tali Accademie siano abbastanza este-
potendo convenire che niuno sia ammesso al con-
o per le Chiese curate, se non abbia fatto gli studi
giori in dette Accademie, approviamo, che attese le
ɔstanze di diverse Diocesi, gli Arcivescovi e Vescovi
ɜgolino secondo ciò che richiederà l' utilità e neces-
della Chiesa, senza ledere i diritti de' particolari
ɜ Parrocchie di Patronato privato.

21.° I vantaggi spirituali che resultano dal lodevole
ume di destinare in ciascuna Diocesi una Casa di
o per gli ecclesiastici, ove nel corso dell'anno si
ano mandare, tanti per volta, tutti i Parrochi e Cap-
ɜni per farvi i SS. Esercizi, C' inducono ad incari-
ɜ i Vescovi di stabilire immediatamente simili Case,
in quelle Diocesi nelle quali manca questo comodo,
ɜndosi a tal' effetto di qualche Convento soppresso,
i proporci, non essendovi Conventi soppressi, il lo-
ɜ che crederanno più opportuno.

22.° Chiunque si ordina sacerdote contraendo l'ob-
go preciso di servire il Popolo e la Chiesa in tutti i
inisteri inerenti al Sacerdozio, cioè con la predicazione,
ımministrazione de' Sacramenti in soccorso de' Parro-
ıi, e l' assistenza a' malati, non dubitiamo che i Ve-
ovi si prendano tutta la premura acciò i Sacerdoti
e sono investiti di benefizi residenziali, siano incar-
nati alla Chiesa dov' è fondato il loro benefizio, e tutti
Sacerdoti semplici alla Chiesa della Parrocchia in cui
itano, sotto la dipendenza del Parroco, con prestare
ualmente che i beneficiati residenziali il loro servi-
ɔ alla Chiesa ed al Popolo, sì nelle funzioni parroc-

chiali, che nel supplire a quanto può occorrere nei d
d'impedimento del Parroco, salvi sempre i diritti
Patroni, coerentemente al Motuproprio de'28 luglio 17

23.° L'abuso di molti Oratorj domestici, i quali
la massima parte esistono nelle città e nelle case
persone che hanno tutto il comodo di andare alle Chie
in qualunque tempo e stagione, oltre l'indecenza de
maggior parte di essi, ad altro non servono che a dis
gliere le famiglie dall'intervenire alle funzioni parrocch
li, richiama pertanto la Nostra attenzione a comanda
indistintamente l'abolizione dentro le città, nonosta
qualunque breve, privilegio o licenza.

24.° Quanto poi agli Oratorj pubblici nelle cam
gne, i Vescovi, previa visita ai medesimi, potranno
terdire quelli che fossero indecenti o inutili, lascia
sussistere gli altri che per essere in qualche lontana
dalla Cura facessero comodo al Popolo, rendendoli
raltro filiali e dipendenti dal Parroco.

25.° Gli Oratorj delle ville dovranno considerarsi
me privati, e restare ugualmente compresi nella ge
rale abolizione, riservando soltanto quelli che a cag
della distanza della villa dalla Parrocchia facessero
modo al Popolo: negli altri Oratorj soltanto di com
ai proprietari ed abitanti della villa potrà permett
che vi sia celebrata la Messa nel tempo che vi sta
i padroni; ben intesi però che in quanto alle funz
che vi si volessero fare, abbiasi intera dipendenza
Parroco, al quale apparterrà inoltre d'invigilare alla
cenza degli Oratorj e degli arredi sacri, e che nelle
solenni festività debbano essere assolutamente chiu

26.° Ai preti di stati esteri che nnn siano impie
a servizio di qualche Chiesa nelle Diocesi del G

to, i Vescovi seguiteranno a non accordare il *cele-*
se non che colle dovute cautele, e per pochi gior-
ualora non facciano constare del bisogno di tratte-
i per un tempo più lungo, assegnandoli la Chiesa
ra per la celebrazione della Messa, e rendendoli
ıdenti dal Parroco, finchè nel caso di lunga dimora
siano meglio sperimentati e conosciuti.

7. Niente essendovi che maggiormente contribuisca
ıtruire il popolo nella pietà e nel culto di Dio, che
ta e l'esempio di quelli che sono consacrati al ser-
dell'altare, e convenendo che la condotta, i co-
i e le azioni degli ecclesiastici siano tali che ser-
d'edificazione a'fedeli, e concilino loro la pubblica
razione, approviamo la risoluzione degli Arcive-
e Vescovi di richiamare alla più perfetta osser-
a gli antichi Canoni della Chiesa, confermati dai
eti del Concilio di Trento, sulla vita ed onestà dei
rici; ed in conseguenza resterà proibito a qualun-
ecclesiastico l'uso dell'abito di colore, benchè mo-
to, anco in campagna e nei viaggi, dovendo ciasche-
o vestire l'abito nero, il quale nelle città sarà
ıpre lungo, tanto nelle Chiese che fuori, ed ugual-
nte dovrà usarsi l'abito lungo nell'occasione di por-
si a celebrare i Divini Ufizi, e le altre sacre fun-
ni in quei luoghi del Granducato dove si lasciano
sistere le Chiese collegiate. Resta parimente proi-
o l'intervento a tutti gli spettacoli profani, teatri,
li, caffè, nei quali si permette soltanto la dimora
essaria, all'effetto unicamente di provvedere a qual-
occorrenza della vita. È inoltre proibito di frequen-
e i ridotti pubblici, i biliardi e mercati, l'esercizio
la caccia, gl'impieghi secolareschi d'agenti, ammini-

tratori, maestri di casa, esattori, sollecitatori e]
ratori, fuori che in causa propria, ed altri simili
cizi indecenti al loro carattere, dovendosi compre
nella proibizione dell'agenzie ancora quelle degli S
e Luoghi Pii. Bensì, oltre gli uffici meramente
siastici, sarà loro permesso d'occuparsi nell'istr
della gioventù, e nell'esercizio degl'impieghi pri
degl'Istituti interessanti la pietà pubblica, esclusi
sopraindicati.

28. E poichè i Canonici altro non sono che
parte di clero, con cui i Vescovi convenivano p
verne consiglio ed assistenza, ed accompagna
nelle sacre funzioni, e dei quali in oggi nulla vi è
inutile nella gerarchia ecclesiastica, i Vescovi n
mine di sei mesi Ci faranno quelle proposizion
crederanno convenienti per la diminuzione del cle
le Cattedrali, dovendo restar soppresse le Con
drali e le Collegiate esistenti nelle città; al qu
fetto non saranno rimpiazzati i posti che di m
mano verranno a vacare. Quanto alle Collegiat
gli altri luoghi del Granducato, non si farà alcu
novazione, purchè si osservino esattamente gli
contenuti nella *Circolare* de' 14 Aprile prossimo p
(1) diretti a riunire i Canonicati che di ma
mano vacheranno per formare de' Canonicati più
cui, e per obbligare i Canonici ad assistere alla
ed al popolo.

29.° La Casa di Dio essendo Casa d'orazion
è sembrato che meriti di esser tolto l'abuso

(1) Tal *Circolare* è di mestieri ricercarla nell' Archiv
Regio Diritto.

tto nelle Chiese della Musica vocale ed istrumentale, e senza accrescere il divin culto fomenta la distrane e l'irriverenza, e richiama il popolo a concorvi più per oggetto di passatempo e di curiosità, che adempire gli atti di religione, onde Ci siamo deminati d' abolire, conforme vogliamo che resti abo, nel termine di mesi due, la detta Musica, e che riprenda l' uso costante del *Canto gregoriano*, e la Musica a cappella con il solo Organo.

30.° Tutte le sacre funzioni, processioni e quaran, dovranno esser terminate avanti le ore 24, a riva delle funzioni che si celebrano nella notte del S. ale; ben inteso che i Vescovi procurino di fare inlare per mezzo de' sagrestani, che mentre si solenza la ricorrenza di uno de' principali misteri della tra S. Religione, i buoni non ricevano piuttosto ocione di scandalo che di edificazione.

31.° Ed all' istesso oggetto di provvedere al maggior to di Dio, ed alla riverenza dovuta ai sacri tempj, in formità della risoluzione degli Arcivescovi e Vescovi, ranno tenersi le donne nelle Chiese sempre separadagli uomini, nè sarà permesso alle donne d' interire alle sacre funzioni con abiti ed abbigliamenti lecenti, e senza cuffia, specialmente nelle città; e alora si presentino con vestiture non convenienti l santità del luogo, potranno e dovranno esser mante fuori dai sagrestani, senz' alcun riguardo alla conione delle persone.

32.° All' effetto poi che i fedeli accorrenti alla Chie- per assistere alle sacre funzioni, e per esercisi nell' orazione e negli atti di religione, non siano opportunamente disturbati, convenghiamo con i Ve-

scovi che sia assolutamente proibito a' poveri di (stuare dentro le Chiese, dovendo i sagrestani in lare che i questuanti, i quali voglion ricorrere al trui pietà, non possano farlo che fuori della] della medesima.

33.° Per servire al maggior comodo delle popol ni, e per evitare la confusione nelle sacre funzioni, potrà generalmente celebrarsi che una Messa alla ta, in ore stabilte, e che siano a notizia de' popoli cettuate le Chiese più vaste nelle città grandi, o circostanze esigessero di derogare specialmente e minativamente da queste regole. I Parrochi ed i s stani procureranno di distribuire le Messe in m ra che ve ne sieno a tutte l' ore, ma non potr celebrarsene in tempo di predica, della spiega del Vangelo, nè alcun' altra durante la parrocchia

34.° Le sacre immagini, che secondo il Concili Trento sono il libro nel quale gl'ignoranti leggo storia delle azioni de'Santi, dovranno tenersi tutt perte, nessuna eccettuata, poichè una diversa p direttamente s'oppone al fine per cui vien toller culto delle medesime; con che peraltro i Vescovi i scano le popolazioni sopra la convenienza di to questo abuso non autorizzato da nessun esempio l' antica Chiesa (1).

35.° Non essendo conveniente che restino es nei templi alla pubblica venerazione le immagini siano indecenti o duplicate al medesimo altare, av

(1) Questa misura venne portata ad effetto mediante *colare* del 19 dicembre 1789, ma nel giugno del 1790 fu cata dalla Reggenza, conforme può il tutto riscontrarsi mo II della citata *Storia Civile*.

Vescovi tutta la cura di visitarle, e d'ordinarne la re-
ozione, come hanno già deliberato di fare, rimanendo
loro arbitrio di togliere i quadri de'Santi dall'altare
ve si conserva il SS. Sacramento.

36.° Tutte le immagini e reliquie che sono sotto la
stodia di Magistrature, o d'altre corporazioni, o di
alunque persona privata, anche costituita in dignità,
vranno consegnarsi ai Vescovi insieme con le chiavi
lle medesime, ed essi provvederanno, coerentemente
quanto hanno già risoluto, che le reliquie in maggior
nerazione sieno riposte sotto le mense degli altari,
sciando alla loro prudenza di disporre nei particolari
si come crederanno più conveniente.

37.° Sarà cura speciale dei Vescovi, che le popola-
oni restino meglio istruite intorno a' suffragi per i de-
nti, agli effetti della Comunione de'Santi, e condotte
ano alle pratiche più ragionevoli ed utili; essendo frat-
nto Nostra Mente che vengano aboliti tutti i mortorj
d anniversari particolari, ferme stanti le solite preci
el giorno di morte, essendo libero ciascuno di far ce-
ebrare quel numero di Messe che gli piacerà, dovendo
el resto intieramente osservarsi quanto su tal mate-
ia dispone il Concilio di Trento al Cap. IV, Sess. 25
De *Refor. ec.*

38.° Continuando Noi ad avere tutte le premure
nde i Parrochi sieno sufficientemente provvisti con le
e rendite de'Patrimoni Ecclesiastici, com'anco da' re-
pettivi Patroni, conviene che i Vescovi secondino
er parte loro questo importante oggetto, con quei
nezzi che da essi dipendono, perchè i detti Parrochi,
ve non siano già stati, vengano ad essere provveduti
i sufficiente numero di Cappellani in servizio delle

respettive popolazioni, e siano tutti provvisti in modo da poter sussistere decentemente, affinchè più non si trovino nella necessità di ricorrere a' popolani, e d'introdurre e continuar feste, piccole devozioni ed ufizi e d'avvilire in qualunque altra maniera e forma il loro rispettabile ministero, e che procurino altresì una più comoda e giusta distribuzione delle parrocchie, riformando la circoscrizione territoriale delle Cure dove già non sia stata fatta la riforma dei circondari parrocchiali con Nostra approvazione.

39.° Nella persuasione in cui si sono dichiarati di essere tutti i Vescovi, che i beni destinati al culto divino siano principalmente obbligati al sollievo di quelli che per dovere del proprio ministero debbono istruire le popolazioni nella Religione, ed amministrarli i Sacramenti, salvi i diritti de'terzi e de'patroni laici, confidiamo che troveranno più facilmente nelle loro Diocesi i mezzi atti a sovvenire a'bisogni de'Parrochi, onde aver questi il più che umanamente possa sperarsi abili ed adattati a sì importante ufizio.

40.° Nel Parroco è necessaria, oltre la santità de' costumi e la sana dottrina, una somma prudenza, conoscenza e pratica del mondo e degli uomini, e un vero disinteressato spirito di carità e amore del prossimo. Per esser utile deve sapersi far rispettare, stimare ed amare, star lontano da tutte le brighe, parzialità e conversazioni, in specie fra i popolani. Deve applicarsi a studiare e conoscere a fondo il suo popolo e benchè per quanto è possibile debba evitare d'internarsi nelle cose domestiche delle famiglie parrocchiane, quando non sia specialmente pregato, deve però esser pronto in ogni momento ad interporsi per l'acco-

modamento delle disunioni che potessero nascervi, subito che ne viene ricercato.

41.° Un buon Parroco previene fra suoi popolani moltissimi delitti, disordini ed inconvenienti, i quali non prevenuti a tempo ne producono de'maggiori, che non si possono più rimediare; dev' essere alieno da qualunque negoziazione o veduta d'interesse, ed avere unicamente in mira l'istruzione de' suoi popolani; deve assolutamente astenersi dall'allontanarsi dai medesimi, in specie nella campagna e nei giorni festivi d'intiero recetto, senza una vera necessità; e molto meno per andare ad altre feste, ville e simili divagazioni, conforme prescrive la *Circolare* de'7 gennaio 1780. (1) Ma sopra a tutto deve aver a cuore l'istruzione de'popolani nella vera e soda morale, particolarmente della gioventù e de' ragazzi; procurare l' unione e la pace nelle famiglie, prevenendo le animosità e discordie con le ammonizioni; cercare d'illuminare i popolani sulla vera devozione, levando tutte le pratiche superstiziose che potessero esservi, con osservare la debita dipendenza dal Vescovo; non ammettere ai Sacramenti che quelli sufficientemente istruiti; non benedire Matrimoni quando non sia sicuro che le parti contraenti sono convenientemente istrutte nei doveri di religione, e dello stato che abbracciano; ed esser esattissimo nell' assistenza a'malati e moribondi, conforme di tutto quanto appieno convennero gli Arcivescovi e Vescovi.

42.° Ed in coerenza delle deliberazioni prese dai Prelati, dovranno tenere i Parrochi le loro adunanze re-

(1) Vedasi la *circolare* del Senatore Stefano Bartolini inserita nell'*Apologia cc.* a pag. 77 e segg.

golari per lo scioglimento de'casi di morale, e t
terli nei tempi che saranno loro prescritti dai
A tali adunanze, oltre i Parrochi, cappellani c
sacerdoti semplici, interverranno anche tutti i
doti delle Cure e del Piviere, ed anco i reg
faranno stampare ogn'anno in tutte le Diocesi
luzioni approvate de'casi.

43.° Mentre siamo nella disposizione di r
alle Cure i beni che li sono stati tolti per le
Canonicati e benefizi fondati sopra le medesin
scovi a forma delle loro dichiarazioni non las
di secondare questa massima, con farci, nelle
di benefizi e Canonicati di libera collazione, qu
posizioni che crederanno convenienti, o per sop
o per farli servire al miglior sostentamento d
chi, ed all'assistenza delle Cure.

44.° Provvisti che saranno i Parrochi a su
resterà loro proibita la percezione dei diritti
e d'ogni altro incerto di Chiesa, mediante la c
sta avvilito il loro ministero, essendo già stat
veduto alla percezione delle *Decime* che li
odiosi alle popolazioni con la *Circolare* de
braio 1783 (1).

45.° Nelle Chiese di campagna si celebr
Messa alla volta, ed ivi non si lascieranno s
che due soli altari oltre quello maggiore, vol
restino aboliti tutti gli altri che eccedesser
numero.

46.° Nelle Chiese di città, ad eccezione d
tropolitane e Cattedrali, ve ne resteranno tre

(1) Vedasi *l'Apologia ec.* a pag. 103.

più nelle più vaste, e dovranno esser tolti tutti gli
lari che fossero troppo vicini l'uno all' altro, o che
ssero situati dietro le porte, eccettuato il caso di
ualche altare di speciale devozione del popolo.

47.° Atteso l'abuso dell' appensione delle tavolette
elle grazie e miracoli alle sacre immagini, dovranno
tte queste tavolette e voti togliersi dalle Chiese, come
re tutti i quadri e pitture meno decenti.

48.° Non si permetterà in Chiesa alcuna sorta di
estua, e quella ch' era solita farsi in tempo di pre-
ca a benefizio de' poveri si farà dai Buonomini delle
mpagnie di Carità.

49.° Approviamo che qualunque festa o Novena non
ebba mai impedire le solite funzioni parrocchiali, cioè
Catechismo, e la spiegazione del Vangelo nei giorni
intiero precetto; e che tutte volte si faccia l'Espo-
zione, e si dia la benedizione col SS. Sacramento,
ebba precedere un breve discorso al popolo, adattan-
osi i Vescovi, rispetto a questa pratica, alle circo-
anze delle Chiese delle respettive Diocesi.

50.° Oltre le processioni del Corpus Domini e delle
ogazioni solite farsi fuori delle Chiese, e della Do-
enica delle Palme, del S. Sepolcro, e della Purifica-
one che si praticano nell'interno delle medesime, ap-
roviamo che restin ferme ancora quelle che sono d'an-
co rito delle Parrocchie respettive, o che i Vescovi
iudicassero conveniente di continuare, o di ordinare
er causa di pubblica preghiera; ma dovranno asso-
ıtamente abolirsi tutte quelle che si fanno per visi-
are qualche Madonna, o altra immagine, le quali non
ortano che a fare de'pranzi e delle ragunanze inde-
enti.

51.° A forma delle decisioni prese dai Prelati, nessuno potrà confessare nelle Chiese curate senza l'approvazione dell'Ordinario, e l'annuenza del Parroco responsabile di chi confessa i suoi popolani.

52.° Non possiamo che approvare la risoluzione adottata dagli Arcivescovi e Vescovi di continuare ad insistere presso i Parrochi, che siano premurosi dell'educazione ed istruzione della gioventù nelle respettive Parrocchie, prestandovisi con tutti quei modi e tempi che sia loro permesso di dargliela; e che s'adoprino con zelo ad illuminare ed istruire le popolazioni sulla vera devozione, distogliendole dalle pratiche inutili e superstiziose, cioè sul valore dell'indulgenze e disposizioni per acquistarle; sul modo di suffragare i defunti, non con le sole Messe, ma con tutte le altre opere di pietà; sull'applicazione delle Messe e la comunione de' Santi, e sopra altri articoli simili, o totalmente ignorati dai popoli, o ad essi tramandati con l'aggiunta d' infiniti errori, che procureranno di sradicare.

53.° Per porre i Parrochi anco meno dotti in stato di ben esercitare il loro ministero, si faranno tradurre e stampare i libri che più possano ad essi servire di guida e d'istruzione, distribuendoli gratuitamente, con l'obbligo di conservarli pei successori come cose sinodali.

54.° Nelle Chiese addette a Conventi di Monache non potranno essere stabilite Cure a forma degli Ordini già emanati (1). In dette Chiese non potranno es-

(1) Tali *ordini* è d'uopo rintracciarli nell'Archivio del *Regio Diritto*.

ervi più di due altari; nemmeno potranno farvisi
este straordinarie, musiche e parature; e le prediche
ontinueranno a farvisi a porte serrate, a forma dell'*Or-*
ine de'22 ottobre 1785 (1).

55.° Nelle Chiese addette a' Conventi e Monasteri
e' regolari, tanto in città che in campagna, non po-
anno essi far mai alcuna funzione nel tempo ed ore
elle funzioni parrocchiali, all'oggetto di non distogliere
popolazioni dal concorrere alle Parrochie.

56.° Essendo i regolari destinati e chiamati al ser-
zio de'Parrochi, potranno e dovranno i Vescovi ser-
rsi di loro in tutte le occasioni occorrenti. Saranno
si altresì obbligati, qualora non sieno rivestiti del
rattere di Curati, di porre le prediche e discorsi che
ssero invitati a fare in qualche Chiesa, sotto gli occhi
el Vescovo o del Parroco locale per averne preven-
vamente l'approvazione.

57.° Dopo che sarà da Noi stabilito quali e quanti
onventi di regolari crederemo utili di lasciar sus-
stere per il servizio spirituale del pubblico, e quali
, i Vescovi nelle Diocesi respettive potranno anco fis-
re il numero de'sacerdoti, lettori o altri, che ognuno
'medesimi stimerà necessario al bisogno.

58. Nei Conventi di Toscana non saranno per l'av-
nire tollerati i frati forestieri non naturalizzati; e
ranno considerati come forestieri tutti i regolari che
ssero ordinati o ammessi agli studi e concorsi fuori
Toscana.

59.° Per le ordinazioni e per gli studi dovranno i

(1) Anche questa *circolare* esiste stampata nell'Archivio del
egio Diritto.

regolari avere una totale dipendenza dai Vescovi,
mente che i preti secolari. Non potranno ese
cura d'anime, se non in quelle annesse ai Conv
qualora dai Vescovi vengano richiesti d'esercit
altre Parrocchie o Cappellanie curate, dovranno
prima secolarizzati dai Vescovi medesimi, e l'
cizio sarà perpetuo. Nemmeno potranno essere
run caso destinati a confessori di monache.

60.° Invigileranno i Vescovi che i frati sia
stituiti alla più stretta e regolare disciplina, c
permetterli di andar soli, nè di pernottare fu
Convento, sia per titolo di villeggiatura in case
colari, o per altra causa. E se pure volessero i
che caso pernottar fuori, a meno che sia pe
stenza ai malati o per viaggio, o per altra ne
dovranno avere in scritto la licenza de'loro s
ri, ove sia espresso il luogo ed il tempo per c
concessa.

61.° Non si ammetteranno in Toscana le d
e privilegi che i regolari ottenessero da Roma pe
zioni, ranghi e titoli nei loro Ordini. Dovran
come coadiuvari de' Curati secolari, e non alt
servire d'aiuto ai Parrochi, dietro loro richiesta,
volte che il bisogno lo esiga intervenire alle
ecclesiastiche, assistere i malati e confessare.
servizio dipenderanno dal Curato nella di cui cu
tuato il Convento nel quale stanziano.

62.° I Vescovi in persona, o per mezzo di sud
faranno in ciascun'anno la visita a' Conventi c
nelle respettive Diocesi, e si faranno dar co
solo della regolare disciplina, ma ancora degli st
ivi si fanno.

63.° Confidiamo che i Vescovi, coerentemente alle
ɔ dichiarazioni, saranno premurosi di gratificare con
provvista di Canonicati di libera collazione quei Par-
hi, che per lungo ed utile servizio prestato alle loro
ɔolazioni, possono veramente meritare questo riguardo.

64.° Nè minore è la nostra fiducia che i Vescovi
ranno prèstarsi a stabilire il Fonte Battesimale in
te quelle Chiese di campagna, ove la distanza dalle
vi è pericolosa per il trasporto de'bambini.

65.° Attesi gl'inconvenienti che derivano dalla fre-
ɔnza delle promesse di matrimonio, alle quali facil-
nte s'induce la gioventù più per effetto di passeg-
ra passione, che per ponderata determinazione, onde
tali promesse, o non restano adempite, o danno luo-
a litigi poco edificanti al decoro ed all'interesse delle
ɔiulle sedotte, o l'adempimento più dipende dal ti-
re delle pene e da altri riguardi, che da sincera
one d'animi, in pregiudizio della pace fra i coniugi,
l'educazione de' figli, del buon costume e della tran-
llità delle famiglie, Vogliamo che in avvenire in tutti
'ribunali del Granducato, ai quali appartiene la co-
zione di simili cause, sia negata ogn'azione agli spon-
i per *verba de futuro* quando non siano fatti col
ıcorso de'genitori d'ambe le parti contraenti, ed alla
ɔsenza di due testimoni, e che i contratti mancanti
questa solennità diano soltanto l'azione civile per
nni e spese.

66.° Esigono parimente un provvedimento i matri-
ɔni fatti tumultuariamente e per sorpresa, i quali
ɔwendosi considerare piuttosto come attentati contro
l buon ordine, che come contratti legittimi, Coman-
liamo che in questa parte siano di cognizione de'Tri-

bunali criminali, e soggetti a quelle pene che s
le circostanze de'casi, le leggi prescrivono contro
di questa natura.

67.° E riconoscendo quanto sia pericoloso d'a
tere alla celebrazione del matrimonio i *vaghi*,
miamo l'ordine già dato, che i Parrochi non
procedere alle denunzie senza la permissione de
sdicente locale, il quale non l'accorderà per alc
gante, se non sarà in grado di dare pieno e so
cente conto della propria persona, stato e condizic

68.° Avendo l'Assemblea degli Arcivescovi
scovi riconosciuto i Nostri Sovrani Diritti sopra
pedimenti del matrimonio riguardato come cor
incarichiamo i medesimi di far quelle pratiche cl
deranno necessarie all'effetto di togliere onnina
gl'impedimenti, tanto della spirituale cognazion
della pubblica onestà, e di ridurre l'impedimen
meno dell'affinità che della cognazione provenie
qualunque lecita o illecita congiunzione fino al
grado, secondo la computazione civile per la line
laterale ed obliqua.

69.° Il giuramento di cui troppo di frequente
lungo tempo si è introdotto l'uso fra i fedeli, e
un atto grande di religione, col quale la creatura
ma il Supremo Creatore in testimone delle sue
zioni, e delle sue promesse, divenuto una formal
renze, e per lo più inoperosa, che espone troppo
alla profanazione il nome venerabile dell'Altissin
allo spergiuro le persone che hanno interesse d'
tare la verità, senza curarne le conseguenze, Ordi
pertanto che siano aboliti generalmente tutti i
menti che si esigono nelle Curie, tanto ecclesia

le secolari, e quelli soliti prestarsi nell'atto dell'ammissione alle Cariche, Ufizi ed Università, e di qualunque siasi atto curiale.

70.° L'oggetto che determinò l'Augusto Nostro Genitore di gloriosa ricordanza a pubblicare la legge de'18 settembre 1749 sopra la diminuzione delle Feste (1) essendo stato quello d'assicurare la santificazione dei dì festivi d'intiero precetto, riducendo in altri l'obbligo soltanto d'ascoltare la S. Messa, acciocchè le popolazioni che debbono vivere col sudore del loro volto possano procurarsi la sussistenza col lavoro come nei giorni feriali, non è rimasto compiutamente adempito per la naturale inclinazione dei popoli all'ozio ed alla dissipazione rivestita col manto della religione; quindi è che vogliamo rinnovata la piena osservanza della detta Legge, conforme comandiamo che restino sul piede in cui sono presentemente tutte le feste grandi con le vigilie che le precedono.

71.° In quelle feste poi nelle quali è permesso l'esercizio delle Arti meccaniche, e del lavoro in generale, è Nostra intenzione che sia abolito anche il precetto della Messa, così richiedendo l'utilità pubblica, a cui gli Arcivescovi e Vescovi hanno subordinato il loro sentimento circa a questa materia, e che siano altresì trasferite le vigilie preparatorie a simili feste nei mercoledì e venerdì dell'Avvento, affinchè i digiuni che prima servivano di disposizione alle feste de'Santi, siano adesso mezzo efficace per disporre i fedeli alla venuta di Gesù Cristo, autore e fonte d'ogni santificazione, incaricando

(1) Questa legge può riscontrarsi nella raccolta del Cantini, il quale ha pur pubblicato il *Breve* di Benedetto XIV consenziente a tal riduzione.

dell'esecuzione i medesimi Arcivescovi e Vescovi, quali potranno farsi munire di quelle facoltà che crederanno esser loro necessarie.

72.° E perchè troppo di frequente accade che nei giorni festivi d'intiero precetto, la facoltà accordata dalle sudd. Legge del 1749 di tener aperte alcune botteghe giudicate necessarie al servizio del pubblico, produce l'effetto che gli artieri ed i mercanti addetti alle medesime, non solo trascurano d'intervenire alle religiose istruzioni, ma servono anche d'incentivo agl'altri di perdere inutilmente il tempo in dette botteghe, in aumento de' provvedimenti dati finora per la santificazione delle feste, Ordiniamo che in avvenire, tanto nelle campagne che nei castelli e terre dove esiste una sola Chiesa parrocchiale, durante soltanto il tempo delle funzioni, sì della mattina, che del dopo pranzo, debbano restar chiuse tutte le botteghe, niuna eccettuata, ed esser proibito a qualunque venditore che abbia posto fisso nelle piazze o mercati, o che vada in giro, di vendere e di tenere in mostra per vendere generi di qualunque sorta. Le stesse proibizioni debbono aver luogo altresì nelle città, la mattina dalle ore 9 alle ore 11 in tutti i tempi; dalle ore 2 alle 4 pomeridiane nei mesi di autunno e d'inverno, e dalle ore 4 alle 6 nei mesi di primavera e d'estate.

73.° Debbono dall'altra parte restar aperte le botteghe l'intiera giornata delle feste abolite, ed il proprietario non potrà dispensarsene senza legittima causa, e tutto ciò sotto le pene stabilite dall'art. VII della precitata Legge del 18 settembre 1749 per quelli che contravvenissero alla presente *Costituzione*.

ARTICOLO III.

Punti o disposizioni per il Sinodo Nazionale.

Spetterà alla decisione del Sinodo Nazionale, che Ci iserviamo di convocare a tempo opportuno, le materie espresse nei punti o disposizioni seguenti:

§ 1. Se ai Parrochi competa nei Sinodi diocesani l voto consultivo o deliberativo.

2.° Se può esser utile d'amministrare i Sacramenti n lingua volgare per far entrare anche le persone ignoanti della latina nello spirito delle preghiere, della Chiesa.

3.° Se la correzione delle pubbliche preghiere, quando ontengano cose contrarie alle dottrine della Chiesa, appartenga ai Vescovi, ai Sinodi diocesani, o al Sinodo azionale.

4.° E similmente a chi appartenga la scelta de'libri del metodo per gli studi degli ecclesiastici, in conseguenza del piano che ne sarà formato dai Vescovi a iò deputati (1).

5.° Verranno poscia fissate le massime e regole ge-

(1) I deputati dall'Assemblea alla formazione di questo piano studi furono Martini Arcivescovo di Firenze, Borghesi Arcivescovo di Siena, Franceschi Arcivescovo di Pisa, e Costagnti vescovo del Borgo San-Sepolcro, i quali effettivamente formano questo piano a noi cognito. Per il lato delle materie ecclesiastiche s'estende in modo assai commendevole, mentre ne mbra assai scarseggiante rispetto alle discipline letterarie, ed le scienze profane; non tanto però che i detti Prelati non vossero soddisfatto il bisogno comune a tutti i Toscani, cioè di na certa istruzione agraria pur negli ecclesiastici.

nerali, uniformi ed inviolabili in tutte le Diocesi p
le ordinazioni, purchè non s'oppongano a quanto è st
superiormente disposto su tal materia.

6. Sarà deliberata l'unione de'fondi e degli obblig
di più benefizi semplici di data ordinaria, di patron
ecclesiastico, regio, comunitativo e di luoghi pii, c
siano di tenue rendita, per formarne tanti almeno c
paci della rendita netta di 66 scudi all'anno per ciasch
duno; sul qual punto essenziale, utile ed important
simo, dovranno i Vescovi stabilire una massima, c
senza ledere il diritto de'patroni, porti ad ottenere s
mile intento.

7.° Dovranno fissare il regolamento da osserva
per le feste ed esposizioni del Venerabile nelle Chie
in forma di Quarantore, Novene ec., uniforme in tut
le Cure, conservando la decenza ed escludendo il lus
delle quali funzioni procureranno mantenere solta
quelle che partono da più antico e pio costume, dove
esser proibite nei giorni di domenica e nelle solenni
le feste in onore de'Santi, escluse sempre le paratu
delle Chiese e lo sfarzo de'lumi.

8.° Dovranno i Vescovi effettuare la visita di tut
le reliquie nelle respettive Diocesi, fra le quali semb
conveniente di togliere dalla venerazione quelle la c
autenticità per qualche titolo apparisse sospetta, e
non permetterne l' esposizione, neppur nelle Chie
de'Frati e delle Monache.

9.° Determineranno ancora le funzioni sacre da far
nelle respettive Cure, le quali meritano ogni maggi
attenzione, come le più efficaci a condurre i popoli a
vera ed illuminata devozione; il ristabilimento della p
rigorosa osservanza de'giorni festivi, oggetto troppo tr

rato in passato, per il quale Noi abbiamo già dati ordini che sono di nostra competenza (1); il me-do da prescriversi a'curati, ed a'cappellani-curati per spiegazione del Vangelo, e per il discorso da farsi po, breve, istruttivo, di facile intendimento, e che ntenga la morale pratica per il popolo, senza per-rsi in sensi mistici e questioni dommatiche; quanto cora il metodo per il Catechismo da farsi tanto a'ra-zzi che agli adulti, e l'istruzione sul maggior van-ggio della Comunione in tempo della Messa.

10.° Se nella celebrazione della Messa possa conve-ire, che quella parte di uditori che intendono il lati-, e ne comprendono il senso, possano rispondere ad a voce.

11.° Se stabilite che siano nei giorni di precetto le ddette istruzioni nelle Cure, possano abolirsi le pre-che dell'Avvento e della Quaresima, ad eccezione di na o due nelle Chiese principali delle città, con che facciano a guisa di catechismo, e non altrimenti, da' redicatori conosciuti ed approvati dai Vescovi; e pa-mente se meritino d'esser aboliti i panegirici di pu-eloquenza, i quali altro non rilevano che una vana ompa oratoria senz'alcun frutto.

12.° Faranno la scelta de'libri da tradursi, stamparsi distribuirsi gratuitamente ai Parrochi, all'oggetto di etterli in grado di ben esercitare il loro ministero.

Tutte le massime e decisioni che verranno fissate al Sinodo Nazionale nei suoi decreti sopra ciascuno

(1) Ciò accadde in forza del *Motuproprio* de' 27 novembre 173, e d'altre successive Ordinanze, che si possono rintracciare ella raccolta delle patrie leggi.

de'suddetti punti, è Nostra Mente Sovrana che uniformi per tutte le Diocesi del Granducato, n sendo necessario nè utile, che siavi diversità d all'altra.

Potrà inoltre procedere il Sinodo Nazionale bilire, ancora per canone, i seguenti punti, sopra nell'Articolo II dell'Editto presente abbiamo già i state le Nostre determinazioni.

a) La vigilanza che debbono esercitare i Vesc assicurarsi de'buoni costumi de'giovani chieric studi da essi fatti, e del rigore da osservarsi ne mi per le ordinazioni.

b) L'applicazione per il corso di tre anni alle sacre per l'ammissione al Suddiaconato, di qua il Diaconato, ed il compimento del corso di T per il Sacerdozio; la reiezione dall'ordinazione vani che non avessero vera vocazione allo stato siastico, o poca attitudine agli studi, e l'oss delle canoniche costituzioni intorno alle dispens l'età e degl'interstizi.

c) La continuazione degli studi di Morale anni dopo l'ordinazione, ond'essere ammessi ai di cure, cappellanie e canonicati.

d) L'aumento dell'elemosina della Messa fin necessario di conservarne l'uso.

e) La reiezione delle dispense sulla pluralità nefizi residenziali.

ARTICOLO IV.

Del Giuramento de' Vescovi.

Essendoci Noi fatti render conto del tenore del giuramento che si presta dai Vescovi del Nostro Granducato alla S. Sede nell'atto della loro consacrazione, abbiamo con sorpresa osservato, che le formule sediziose in le quali è concepito, tendono direttamente a sottrarre i medesimi alla fedeltà ed obbedienza che debbono al loro Sovrano ed alle Leggi dello Stato; formule contrarie ai precetti ed all'esempio dato da Gesù Cristo medesimo e dagli Apostoli, onde poi ne sono derivate il danno del Principato, de'diritti della Potestà secolare e della quiete de'popoli, tutte le funeste conseguenze inseparabili dal falso principio radicato nell'animo de'Vescovi di non essere obbligati per coscienza che a sostenere e difendere le pretensioni della Corte di Roma, e a dipendere unicamente dai cenni del Capo della Chiesa.

Gli effetti perniciosissimi di questo principio, che abbiamo avuto il dolore di sperimentare anco in Toscana in più e diverse occasioni, e specialmente negli ultimi tempi, Ci hanno determinati ad abolire, conforme abolischiamo il suddetto giuramento, volendo che d'ora in avanti gli Arcivescovi e Vescovi del nostro Granducato, dopo la loro nomina ed elezione al Vescovato, siano immediatamente obbligati di prestare il giuramento di fedeltà a Noi medesimi, o nelle mani di quel Ministro che potrà esser da Noi deputato a riceverlo, secondo la seguente formula, lasciando ciascheduno di

essi in libertà di prestare successivamente a
giuramento ristretto alla pura obbedienza cano

(Segue la formula)

Io sottoscritto eletto ecc. ecc..... giuro a Dio Onnipotente, e prometto sulla mia fede e al Serenissimo Arciduca Granduca di Toscana a mio solo Principe, Sovrano e Signore, di tarmi da fedele Vassallo e Suddito nella mia carica episcopale, e di non fare, e di non per scientemente, che sia fatta cosa che direttam indirettamente, di fatto o per conseguenza, de ser pregiudicevole e contraria alla Persona Altezza Reale, alla Sua Real Casa, allo Stato, ritti della Sovranità. Prometto ancora con giur d'obbedire fedelmente, senza eccezione o terg zione a tutti i Decreti, Leggi ed Ordini della Altezza Sua, e di farli osservare da' miei inferi quel rispetto che si deve, e generalmente di e di procurare in ogni occasione, per quanto s me, la gloria ed il vantaggio dell' Altezza Sua Così Dio mi ajuti, e questi suoi sacrosanti geli (1).

(1) Cade qui in acconcio di far conoscere la formul del giuramento profferito a Roma da Mons. Antonio Ma t quando fu consacrato Arcivescovo di Firenze, formula tu osservanza pei Vescovi d'Italia. Il Rucellai, il Tavanti ec tolini, più e più volte avevano proposto che fosse mo siccome leggesi in diversi passi della *Storia Civile* del Curia Romana fondandosi principalmente sull'esorbitanza sto giuramento, risguarda i Vescovi italiani, non come su degli Apostoli nelle respettive Diocesi, ma quali delegati d Vescovo universale. Ciò è tanto vero, che da esso prese m rimproverare Mons. Scipione de' Ricci nel proemio dell

ARTICOLO V.

Del Tribunale della Nunziatura.

Avendo Noi preso in considerazione il sistema col quale è stata introdotta in Toscana la Nunziatura, e le

ctorem Fidei di cui abbiam fatto cenno. Eccone il preciso te-
ore:

Formula Juramenti quod praestatur ab Episcopis praesentibus. et quod fuit praestitum ab Illmo. et Revdmo. Domino Archiepiscopo Florentino Anno Domini 1781.

» Ego N. electus N. ab hac hora in antea obediens, et fidelis ero Beato Petro, Sanctaeque Apostolicae Romanae Ecclesiae, ac Domino Nostro Papae N. suisque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio, aut consensu, vel facto ut vitam perdant aut membrum, seu capiantur mala captione, aut in eos violenter manus quomodolibet ingerantur, vel iniuriae aliquae inferantur quovis quaesito colore. Consilium vero quod mihi credituri sunt per se, aut nuncios, seu Litteras ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam. Papatum Romanum, et Regalia S. Petri adiutor eis ero ad retinendum, et defendendum contra omnem hominem. Legatum Apostolicae Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adjuvabo. Jura, honores, privilegia, et auctoritatem Romanae Ecclesiae, Domini Nostri Papae, et successorum praedictorum conservare, defendere, augere, et promovere curabo. Non ero in consilio, facto, vel tractatu in quibus contra ipsum Dominum Nostrum, vel eamdem Romanam Ecclesiam aliqua sinistra, vel praeiudicialia Personae, juris, honoris, status, et potestatis eorum machinentur. Et si talia a quibuscumque procurari novero, vel tractari, impediam hoc pro posse, et quanto citius potero, commode significabo eidem Domino Nostro. vel alteri per quem ad ipsius notitiam poterit pervenire. Regulas Sanctorum Patrum, Decreta, Ordina-

diverse variazioni seguite nella giurisdizione c
desima fino ai tempi presenti, e riflettendo ch
svariati provvedimenti emanati in più tempi r
terie ecclesiastiche, per la riforma in specie de

» tiones, Sententias, Dispositiones, Reservationes, P
» et mandata, totis viribus observabo, et faciam al
» servari. Haereticos, Schismaticos, et Rebelles Dom
» et successoribus praefatis pro posse persequar, et i
» Vocatus ad Synodum veniam, nisi praepeditus fuer
» praepeditione. Apostolorum limina singulis . . . . .
» personaliter, ac per me ipsum visitabo, et Domino
» successoribus praedictis rationem reddam de toto r
» rali officio, deque rebus omnibus ad meae Ecclesi
» ac Cleri, et Populi disciplinam, animarum denique
» fidei creditae sunt salutem quovis modo pertinentil
» cissim mandata apostolica praedicta humiliter re
» quam diligentissime exequar.

» Quod si legitimo impedimento detentus fuero,
» omnia adimplebo per certum Nuncium ad hoc speci
» datum habentem de gremio Capituli mei, aut alium
» tate Ecclesiastica constitutum, seu alias Personatum
» aut his mihi deficientibus, per Dioecesanum Sace
» Clero deficiente omnino per aliquem alium Presby
» cularem, vel Regularem spectatae probitatis, et re
» supradictis omnibus plene instructum. De hujusm
» impedimento docebo per legitimas probationes ad S
» manae Ecclesiae Cardinalem in Congregatione San
» Tridentini per supradictum Nuncium transmittend
» siones vero ad Mensam meam pertinentes non vend
» donabo, neque impignorabo, neque de novo infeuda
» quo modo alienabo etiam cum consilio Capituli Eccl
» inconsulto Romano Pontifice; Et Constitutionem su
» bitionem investiturarum, bonorum jurisdictionalium
» Domini 1625 editam servabo; Et si ad aliquam al
» devenero, poenas in quadam super hoc edita Constitu
» tentas, eo ipso incurrere volo. Sic me Deus adjuvet
» ejus Evangelia. »

piscopali seguita in virtù dell' Editto de' dì 30 ottobre 1784, questo Tribunale è divenuto quasi inutile, e che le prerogative e privilegi accordati al medesimo sono in gran parte contrari al sistema attuale, ed alla montatura degli affari in Toscana (1).

§ 1.° Vogliamo pertanto che dal dì.... in poi, resti interamente, ed in tutta la sua estensione abolito e soppresso il Tribunale detto della Nunziatura nel Granducato, e qualunque giurisdizione esercitata dal Nunzio, tanto sul Clero regolare che secolare (2).

2.° Che il Nunzio Pontificio, a tutti gli effetti, esenzioni e privilegi venga semplicemente considerato come Ambasciatore della Corte di Roma per gli affari secolari della medesima, e per i negozi ecclesiastici che il Pontefice, come Capo della Chiesa avesse da trattare in Toscana, e gli si debbano soltanto le distinzioni e diritti competenti a tal carattere.

3.° Che gli cessino tutti gli altri privilegi, esenzioni e prerogative, in specie qualunque giurisdizione spirituale, facoltà di dare dispense, e qualunque autorità sopra i Vescovi e regolari del Granducato, ai quali ultimi resta vietato di ricorrere al Nunzio.

4.° Che non gli competa facoltà o diritto alcuno estraneo alla qualità d'Ambasciatore della Corte di Roma,

(1) Sin dove s'estendessero le facoltà, o per meglio dire le usurpazioni giurisdizionali de' Nunzi pontifici in Toscana durante la dominazione Medicea, può vedersi leggendo il doc. N.° VII dell'Appendice al tom. I, della detta *Storia Civile*.

(2) L'Editto del 30 novembre 1788, col quale venne effettivamente abolito il Tribunale della Nunziatura in Toscana, concorda perfettamente, non solo nella sostanza, ma pur anco con il senso letterale di queste disposizioni, per cui troppo manifestamente apparisce trarre da qui la sua origine.

e del Romano Pontefice, come non compete a qualunque altro Ministro estero, anche sopra i nazionali.

5.° Che le cause tutte che s'agitavano nel Tribunale della Nunziatura, appartengano e si devolvano di quindi innanzi agli Ordinari del Granducato, col sistema che in appresso.

6.° La cognizione in prima istanza di tutte le sopraindicate cause, spetterà al respettivo Arcivescovo o Vescovo diocesano, e non altrimenti.

7.° Dalle sentenze de' Vescovi di Fiesole, Pistoia e Prato, Arezzo, San-Sepolcro, Cortona, Montepulciano, Colle, e da quelle delle porzioni di diverse Diocesi della Romagna, che vanno soggette nello spirituale a Vescovi esteri, si farà luogo all'appello dinanzi all'Arcivescovo di Firenze.

8.° Da quelle de' Vescovi di Pescia, San-Miniato, Volterra, e delle parti di Toscana soggette nello spirituale alle Diocesi di Lucca, Sarzana e Brugnate, si appellerà all'Arcivescovo di Pisa.

9.° Dalle sentenze finalmente de' Vescovi di Grosseto, Montalcino, Chiusi e Pienza, di Sovana e di Massa, all'Arcivescovo di Siena.

10. Dopo due sentenze conformi non potrà giammai aver luogo ulteriore istanza.

11.° Nel caso poi che la sentenza dell'Arcivescovo sia difforme da quella profferita in prima istanza dal Vescovo, come pure nel caso che l'Arcivescovo abbia giudicato in prima istanza cause spettanti ai propri diocesani, chi crederà d'esserne aggravato, potrà appellare ad uno degli altri due Arcivescovi ad elezione dell'appellante, e nel caso che avesse luogo un nuovo appello, potrà interporsi davanti all'altro Arcivescovo.

12.° In queste disposizioni è Nostra Mente Sovrana che restino comprese tutte le cause di qualunque natura si sieno, che si portavano a Roma, o che venivano delegate ai Giudici Sinodali, quali vogliamo che siano ugualmente aboliti, e tutte ancora le cause che si prendevano da quella Corte di sua privativa cognizione, come le cause di nullità di professione e simili, le quali tutte si spetteranno e si devolveranno agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana col metodo sopra indicato, ben inteso però che le Curie vescovili si uniformino esattamente agli Ordini veglianti, e specialmente al disposto nei §§ 3 e seguenti del nostro Editto de' 30 ottobre 1784 (1).

Tale essendo la Nostra volontà, di cui vogliamo l'esatta ed inviolabile osservanza, deroghiamo in quanto sia necessario a qualunque Motuproprio, consuetudine concordato o privilegio che potesse esservi in contrario.

(1) È prezzo dell'opera nostra inserire qui di seguito al Num.° 5 il succitato Editto tralasciato dai compilatori della già lodata *Apologia ec.* Le Curie ecclesiastiche del Granducato furon per sso circoscritte nella loro propria giurisdizione e competenza; vegnachè, tolta loro ogn'altra ingerenza, fossero ristrette alle le cause di fede, ed alla cognizione del vincolo matrimoniale. La tal restrizione è stata posteriormente adottata dal Parlamento Piemontese col plauso riconoscente de'popoli, i quali eressero pubblico monumento al Conte Siccardi che ne fu l'illustre promotore e sostenitore. Ma indi a poco la saggia ordinazione Leopoldina veniva in alcune parti vulnerata in Toscana mediante *Convenzione* del 1851.

ARTICOLO VI.

Proibizione de' libri di controversia.

Risguardando Noi come Nostro principal dovere il procurare a tutti gli abitanti del Granducato quella pace, tranquillità ed unione che s'ottiene massimamente con il vero e costante attaccamento alla nostra santa Religione, fondata interamente sopra la carità fraterna e l'amore del prossimo, non abbiamo potuto osservare che con sommo Nostro dispiacere, come da molto tempo in quà per mezzo, causa ed opera di persone inquiete, turbolente ed animate dal proprio cattivo carattere, dallo spirito d'ambizione, di personalità e vendetta, in tutte le maniere si procura di seminare la discordia, lo spirito di partito, l'odio, la persecuzione, l' intolleranza e la diffidenza nei popoli, sotto le false apparenze di zelo e di pietà.

E non poca amarezza Ci ha fatto ancora il sapere come da costoro si vadano spargendo massime maligne e sediziose, valendosi della Religione per illudere gli spiriti deboli e gl'ignoranti, dando loro ad intendere, che il Governo, ed anco gli Ecclesiastici più illuminati, con i loro provvedimenti vadano attaccando la Religione medesima, mescolando insieme ciò che è di fede e di domma (il che è sempre invariabile e sacrosanto, ed a cui Noi in tutto il tempo della Nostra vita e Governo crediamo d'aver date le più sincere riprove di costante attaccamento e di venerazione, per non doversi dubitare che saremmo giammai per soffrire che nessuno ardisca di toccare un punto così essenziale ed impor-

ante), con le materie di disciplina ecclesiastica variabile a seconda delle circostanze de'tempi, e che specialmente ed unicamente appartengono all' ispezione de' Governi.

Abbiamo per qualche tempo disprezzato e lasciato correre quel che si diceva su queste materie, ciò riguardando come voci promosse da pochi ignoranti, e quindi indegne della Nostra attenzione; ma la circostanza d' essersi quelle voci sempre più ovunque diffuse fra le popolazioni idiote, per opera particolarmente degli ecclesiastici, e d'intere corporazioni di regolari, facendo servire uno zelo apparente alla soddisfazione delle loro personali inimicizie e vendette, e del loro particolare capriccio ed interesse.

Il riflesso de' funesti effetti che son derivati da queste massime sparse nelle popolazioni in diversi luoghi della Toscana, dove con vero Nostro rincrescimento Ci siamo trovati obbligati dover gastigare quelle persone del popolo, che resesi colpevoli di gravissimi eccessi, eran forse men ree di chi con false massime a ciò l'avevano maliziosamente istigate ed infiammate (1), e la considerazione che l'origine ed il fomite maggiore di queste parti e personalità proviene dall'abuso introdotto da poco tempo in quà, per colpa particolarmente degli ecclesiastici di ragionare e disputare pubblicamente sulle materie religiose e teologiche (che dovrebbero essere unicamente riservate alle Scuole)

(1) L'autore di questa filosofica *prammatica* ben si comprende che vuole qui alludere al sedizioso tumulto accaduto in Prato il 19 e 20 maggio del 1787 descritto dal Zobi alla pag. 418 e seg. del vol. II, della sua *Storia Civile*.

nelle conversazioni, nelle case particolari, nelle piazze, caffè e ridotti pubblici, ancora con persone ignoranti onde ne deriva che chi non è in possesso di simili materie, facilmente confonde l' opinione con il domma, e trovasi molte volte nel pericolo d'essere indotto in errore, o almeno di restare assai scandalizzato per la maniera indecente al carattere rivestito degli ecclesiastici che parlano di tali materie in detti luoghi, aggiungendovi a sfogo delle loro private passioni la maldicenza, la calunnia e le animosità, fino al punto di dare il nome di eretici a quelli che sono d' opinioni diverse dalle loro.

§ 1.° All' effetto di rimediare per quanto è a Noi possibile, a cosiffatti disordini, e nella lusinga che tutti i Nostri Sudditi s'asterranno da simili discorsi contrari alla carità, che forma la base della nostra santa Religione, vogliamo che se ne astengano principalmente ed onninamente tutti gli ecclesiastici, essendo tali dispute e discorsi in materie controverse troppo aliene dal loro stato, e troppo contrarie al buon esempio e all' edificazione che dovrebbero dare ai secolari, e perciò dichiariamo che per mantenere l' unione e la tranquillità fra i Nostri Sudditi, Ci vedremo obbligati d'usare de' più forti rimedi, sì contro gl'individui, che contro le intere corporazioni, le quali cercassero disturbarla.

2.° E siccome molto contribuisce a questi perniciosissimi effetti la quantità de' libretti e fogli, tanto manoscritti che stampati, e degli opuscoli che da qualche tempo in quà escono intorno a simili argomenti, i quali essendo per la maggior parte scritti in lingua italiana e di piccolo volume, tanto più si rendono per-

iciosi, in quanto che circolano per le mani delle per-
ne anco meno culte; così dal dì della pubblicazione
el presente Editto resta assolutamente proibito a qua-
nque persona di qualsivoglia stato, grado e condizio-
e, di far venir di fuori, di stampare o ristampare,
opiare o far girare manoscritti, imprestare, far legge-
e, commettere, introdurre, contrattare e vendere qualun-
ue libro, foglio o foglietto di qualsivoglia titolo e na-
ura, che tratti di materie teologiche, controversie e
imili, composti e stampati segnatamente da venti an-
i a questa parte, o che in avvenire si componessero
stampassero col nome dell'autore o senza, in Tosca-
a o fuori, sopra materie ecclesiastiche questionabili,
d in particolar modo i diversi fogli e libri stampati
a Assisi su di consimili argomenti (1), quanto an-
ora la sediziosa *Gazzetta o Giornale Ecclesiastico
Romano* (2) ed una *Lettera* stata pubblicata sotto il nome

(1) La maggior parte delle molte opericciuole che allora
enivano fuori contro le riforme giurisdizionali e disciplinari di
Leopoldo I, erano stampate da Ottavio Sgariglia editore in As-
si. Con quanta buona fede a ciò s'attendesse, resta luminosa-
mente dimostrato dalla *falsa lettera* ivi stampata a nome di Mons.
Pietro Franzesi Vescovo di Montepulciano, diretta al prefato
Granduca. La qual cosa fa sempre più dubitare dell'autenticità
della *pretesa ritrattazione* del proposto Tanzini, di cui abbiamo
atto parola in principio a pag. 19 e 20.

(2) Questo periodico avea la medesima indole dell'odierna
Civiltà Cattolica, ed occupavasi soprattutto di combattere i tre
Vescovi riformatori della Toscana, cioè Ricci di Pistoia e Prato,
Pannilini di Chiusi e Pienza, e Sciarelli di Colle. Laonde venne ef-
fettivamente proibito, insieme con l'altro foglio denominato *Noti-
zie Politiche di Roma*. Allora il Governo romano volendo usare
appresaglia, proibì l'ingresso in quello stato agli *Annali Eccle-
siastici di Firenze*, alla *Gazzetta Universale*, alle *Notizie del*

del Vescovo di Montepulciano che si pretende a N
retta (1), la quale oltre di essere sediziosa, è stat
che dichiarata falsa dal Prelato medesimo, desid
che venga resa pubblica questa sua dichiarazione,
sotto pena di scudi 50 per ogni trasgressione, e
l'assoluta confiscazione ed abbruciamento de' fogli
venissero ritrovati, da applicarsi interamente all' a
satore segreto o palese, dichiarando che sarà proce
tanto a querela, che ex-officio e per inquisizione.

3.° Tutti i libri in materie ecclesiastiche che da
anni in poi sono stati stampati in Toscana con le
portune approvazioni, non eccettuati quelli che po
sero in fronte il Nostro Nome, della Real Granduc
sa, o di qualunque altro individuo della Nostra
Famiglia, dovranno tutti esser presentati da chiu
stampatore o libraio che gli ritenga, per sottoporl
Revisori che saranno da Noi deputati come in appr
onde passino a nuova revisione ed approvazione.

4.° E per impedire che in avvenire non siano st
pate opere apparentemente buone, ma che in sosta

Mondo, ed a quant'altro pubblicavasi dal Bracali a Pistoia
Vestri a Prato, dal Cambiagi e dal Pagani a Firenze.

(1) Vuolsi qui riferire alla già menzionata *Lettera* indeg
qualunque onesto sacerdote. Sparsa ad un tratto per tutta
scana, fu dal Governo officialmente contestata al supposto
tore, il quale nel dì 6 giugno 1787 *protestò avanti a Dio*, c
mando in testimonio la propria coscienza, CHE NON GLI AP
TENEVA, tanto per la composizione, quanto per la pubblicazi
La sua *protesta* fu data dal Governo alle stampe unitam
all'*Esame Critico* tosto pubblicato dal Cambiagi, mentre l'o
nale si conserva negli Archivi governativi. Ora dunque, se
non è di Mons. Franzesi, chi ne fu mai il fabbricatore? F
uomo di tempra uguale a quella dell' autore della *pretesa*
trattazione del Tanzini.

o un titolo indifferente, possano contenere cose con-
ie alle presenti disposizioni, vogliamo che da ora
oi tutte le opere, libri ec. in cui si tratti di pro-
to, o per incidenza, di materie ecclesiastiche, asce-
e, dommatiche o controverse, la permissione della
npa si darà unicamente in Firenze da due Revisori
esiastici da Noi espressamente deputati a tale in-
benza, ordinando che in questa parte resti sospesa
i facoltà competente a qualunque altro Revisore, tanto
Firenze che in Siena, e nell'altre provincie del Gran-
ato.

5.° Per ottenere la permissione di stampare simili
e sarà necessaria l'approvazione in scritto d'ambe-
questi Revisori, restando assolutamente proibito
tampar libri di tal natura alla macchia, senza data,
enza firma dell'autore, sotto pena di scudi 100 da
icarsi subito all'accusatore segreto o palese.

6.° Ci lusinghiamo che i Nostri amatissimi Sudditi,
noscendo in questi Ordini le Nostre Paterne Cure
toglier di mezzo tutto quanto può turbare ed al-
re quella pace, tranquillità, quiete, carità reciproca
nione, per cui in tutto il tempo del Nostro Governo
iamo impiegato le Nostre maggiori premure e pen-
i, si faranno adesso un dovere di uniformarvisi esat-
ente.

7.° Incarichiamo tutti i Nostri Ministri e Giusdi-
ti del Granducato d'invigilare, e di fare invigilare
massimo rigore su di questo argomento, di tenere
overe, di rendere immediatamente conto degl'indi-
ui di qualunque siasi ceto, grado e condizione che
travvenissero agli Ordini medesimi, con fomentare
ttivamente agli oggetti in essi contemplati altri par-

titi, personalità e disunioni, affichè Noi che sia
ferma deliberazione di voler togliere simili
possiamo prendere quelle risoluzioni che creder
efficaci, e che prenderemo immancabilmente p
gare e levar di mezzo le persone e cose che
esser d'impedimento alla pace comune.

8.° Sembrandoci finalmente che con le dis
date col presente Editto sia rimasto abbastanza
duto a tutti gli oggetti che Ci hanno mossi ad e
confidiamo che gli Arcivescovi e Vescovi del Gr
procureranno, per quanto ad essi appartiene, d
marvisi esattamente, e d'insinuare lo stesso
delle respettive Diocesi, non dubitando che sia
sare anche da parte loro qualunque spirito di
e di divisione; al quale effetto vogliamo sia impo
forme imponghiamo a tutti un perpetuo silenz
le materie che formano soggetto di queste N
terminazioni, e che non si proceda da alcuno
novità che possa essere in qualunque forma
alle medesime, per non sottoporsi al caso d'
nella Sovrana Nostra Indignazione.

AVVERTENZA

Dall'autografo del Dott. Terrosi non app
data del giorno in cui questo gravissimo docum
veva esser pubblicato; ma dal contesto del me
rileva, che doveva comparire alla luce nel
anno 1787. Dalle carte autentiche ivi annes
risce ancora, come il Granduca istesso prend
te alla discussione dei singoli articoli e p

alcuni dei quali sono di suo intero conio. Fu gran sventura per la Toscana che ne fosse ritardata l'integrale promulgazione, e che prevalesse poi il pernicioso consiglio di darlo fuori a brani, onde venne a mancare il tempo di veder perfezionata la grand' opera della riforma politico-giurisdizionale e disciplinare del Magno Leopoldo; il quale nonostante meriterà sempre l'ammirazione e la riconoscenza della posterità illuminata, per quanto piccolo Principe ei fosse, seppe e potè fare ad occhi veggenti di Roma.

NUM.° VII.

Minuta della Lettera apparecchiata per accompagnare il già riferito Editto all'Auditor-Segretario del Regio Diritto tosto che ne fosse eseguita la stampa.

ILLUSTRISSIMO SIGNORE.

Sua Altezza Reale mi comanda di rimettere a V. S. Illma. gli esemplari a stampa dell'Editto che gli è piaciuto d'emanare in quest'istesso giorno, contenente

1.° Un estratto degli Ordini che ha dati specialmente da 12 anni a questa parte in materia di Disciplina ecclesiastica;

2.° Le Sovrane Sue determinazioni sopra molti articoli relativi a detta materia in sequela dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi del Granducato preparatoria al Sinodo Nazionale;

3.° Gli articoli che vengono rilasciati alla decisione del Sinodo medesimo;

4.° La formula dal Giuramento che i Vescovi dovranno prestare alla R. A. S. subito dopo la loro elezione;

5.° L'abolizione in Toscana del Tribunale della Nunziatura;

6.° Diverse provvidenze per far cessare tutti i

rtiti e divisioni, non meno che tutti i discorsi, scritti ibri sediziosi nelle materie ecclesiastiche controverse, per contenere nel loro dovere gli ecclesiastici seco-·i e regolari che spargono massime perniciose nelle polazioni.

Le accompagno parimente il contemporaneo Motu-oprio d'elezione pe' Revisori delle stampe ecclesia-iche.

Si compiacerà V. S. Illma. di far pubblicare nelle lite forme il detto Editto, in questa Città ed in tutto Dominio Fiorentino, incaricando il Luogotenente Gene-le del Governo di Siena di procurare che segua lo stes-in quella Città e Provincia superiore, ed il Commis-rio della Provincia inferiore in tutti i luoghi sottopo-i alla sua giurisdizione, con rimettere all'uno ed al-altro quella quantità d'esemplari del suddetto Editto ıe è necessaria, e la copia dell'enunciato Motupro-·io per loro notizia e regola.

Vuole inoltre S. A. R., ch'Ella, nell'accompagnare ɔecialmente ai Vescovi ed agli Arcivescovi, tanto l'E-itto che la copia del rammentato Motuproprio, più ırticolarmente rinnovi a' medesimi l'insinuazione di niformarsi in tutte le parti alle Sovrane religiose in-ınzioni, e di procurare che il Clero delle loro Diocesi ıccia altrettanto, segnatamente i Parrochi, ispirando ei discorsi al popolo quelle buone massime che pro-ıcono in esso l'effetto di restar convinto, che le pre-enti disposizioni dell'A. S. R. hanno per oggetto il ene della Religione, l'allontanamento di tutto ciò che uò alterare la sua purità e splendore, e la tranquil-tà e quiete de' suoi Sudditi.

Assicurerà nel tempo stesso i detti Prelati, che

S. A. R. appoggerà, per mezzo del suo Ministro a Ro
l'istanza che essi faranno al Santo Padre per la fac
d'abolire l'obbligo della Messa nelle feste di non in
ro precetto, e per la traslazione nell'Avvento de' dig
ni che precedono le medesime; lasciando loro in lib
tà di ricercare a Roma la facoltà che crederanno a
di bisogno, all'effetto di rientrare nell'esercizio de' l
originari diritti, non volendo in questo, riconoscere
essi soli; e similmente di trattare con la Corte di
ma l'affare dell' abolizione degl'impedimenti di spirit
le cognazione, e di pubblica onestà, della riduzione
gl'impedimenti d'affinità nei matrimoni, esigendo
loro che diano conto del resultato di queste pratic
di cui VS. Illma. farà a S. A. R. il dovuto rapporto.

Resta Ella finalmente incaricata di far cessare d
tro due mesi la Musica nelle Chiese, d' informarsi
numero de'cantori e suonatori attualmente addetti
servizio delle Cappelle nelle Metropolitane e Colleg
del Granducato, degli stipendi di ciascuno di essi,
tempo del loro servizio, della loro età e circostanze
di proporre a S. A. R. quelle pensioni o gratificaz
che crederà possino meritare a carico delle Casse
ora suppliscono a simili spese.

E lo stesso potrà fare rispetto agli ecclesiastici
presentemente servono in qualità d'agenti, maestr
casa, o in altra qualunque maniera negli Spedali e L
ghi Pii del Granducato, ai quali resta proibito di c
tinuare in dette incombenze.

Che è quanto ec:

N. B. *Anche le savie disposizioni espresse in que-*
o documento rimasero sventuratamente senz' effetto,
r colpa di coloro, che con la più sopraffina malizia
sinuarono al Grandnca di perfezionare poco a poco
sua riforma, onde non urtare di troppo con l' opi-
one pubblica, e con la Corte romana, la quale aveva
tto l' interesse di mandare in lungo la cosa per pro-
tare degli eventi. L' ex-gesuita Summating era sem-
e il confessore del Principe, e capitanava coperta-
ente questo troppo prudente, per non dire ipocrita
perfido partito.

NUM.° VIII.

Minuta della Lettera da inviarsi a quel Ministro che sarebbe stato incaricato di formulare il piano per istituire in Firenze un'Accademia Ecclesiastica.

ILLMO. SIGNORE

Sua Altezza Reale volendo assicurare l'uniformità della dottrina e delle buone massime negli studi ecclesiastici che si fanno nel Granducato, dopo di avere istituite in alcune città secondarie delle Accademie Ecclesiastiche diocesane, ed approvata la risoluzione dell'Assemblea degli Arcivescovi e Vescovi per l'estensione delle medesime in tutte le Diocesi, si è determinata di fondare in Firenze una simile Accademia riconosciuta utile da molti de' Vescovi medesimi, dove possano farsi passare dalle altre i giovani di maggiore espettativa e talenti, con la veduta di formare abili lettori e maestri per servire all'Accademie e Seminari di dette Diocesi.

Incarica pertanto VS. Illma. di prendere in considerazione la fabbrica cui possa convenire valersi a questo effetto, ed a quale spesa ammonterà l'esecuzione de' lavori occorrenti per ridurla a tal'uso; se la Cassa del Patrimonio Ecclesiastico di Firenze sia in grado di

offrirla, ed in caso diverso, da qual'altra fonte possino ottingersi gli assegnamenti necessari per supplire non solo a detta spesa, ma ancora alle provvisioni e trattamento de' direttori e degl'inservienti, ed a quanto altro sia necessario, con farne in appresso alla R. A. S. una dettagliata relazione; come pure di farle per questo nuovo Istituto tutte quelle proposizioni che crederà utili e convenienti al fine cui sono dirette le Sovrane Intenzioni, aggiungendovi ancora la minuta del relativo Regolamento.

Sono intanto ec:

N. B. *Neppur quest' istituzione che sarebbe stata d' immensa utilità e benefizio al Clero secolare del Granducato venne poi realizzata; di maniera che, i buoni e forti studi ecclesiastici son sempre rimasti nel più deplorevole stato di trascuratezza. Gli ottimi resultati che già produceva in Piemonte la superiore Accademia Ecclesiastica di Soperga, dove lo stesso Martini Arcivescovo di Firenze era stato lunghi anni rettore, bastarono a far vincere gli ostacoli frappostisi in Toscana per raggiungere un simile intento, e ciò principalmente per le mene de' frati desiderosi di aver la mano su' i preti secolari in fatto di dottrina. Ma se una tale fondazione sarebbe stata allora utilissima, ora poi è d' assoluta necessità per l'onore del sacerdozio secolare, e per il bene spirituale de' popoli.*

NUM.° IX.

(Vedi pagina 123, nota 1).

Editto rivendicatore delle usurpa fatte dal Foro ecclesiastico a pı dizio della Potestà civile.

PIETRO LEOPOLDO

PER LA GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE DI UNG E DI BOEMIA, ARCIDUCA D' AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC.

L'oggetto principale delle Nostre premure stato quello d'invigilare alla retta amministrazic giustizia, abbiamo perciò dati fino al presente (versi provvedimenti che abbiamo creduti nece opportuni per la più retta e sollecita amminis della medesima nei Tribunali secolari a ciò de

Le cure che Noi dobbiamo al vantaggio de Sudditi sopra questo importante oggetto Ci hann a prendere ora in considerazione le Curie Ecclesi il sistema e li abusi loro.

Abbiamo preso in considerazione, che se ir tempi di generale ignoranza è stato creduto pubblico bene l'accordare ai Vescovi una giuri in affari totalmente secolari, se essi l'hanno

esercitata quando le civili discordie rendevano soggetti i Tribunali secolari con maggiore estensione ancora di quello che la esercitassero presentemente: e se l' esercizio di questa giurisdizione nel tempo che loro è stata affidata ha formato l'oggetto di alcune Leggi emanate dai Superiori ecclesiastici, non per questo è restato abolito il diritto di revocare le concessioni e privilegj accordati o tollerati in questa parte alle Curie Vescovili, ogni qualvolta così richiedono le variate circostanze, e il vantaggio dei Nostri Sudditi aggravati dalle Curie Ecclesiastiche con gravose tariffe, lunghezze senza limiti, e con sistemi di attitazione, e lingua diversa da quella degli altri Tribunali secolari.

Abbiamo altresì considerato l' incongruenza e mostruosità, che Persone ecclesiastiche, che dovrebbero essere continuamente addette ed occupate dell'importanza del loro Santo ed Augusto Ministero, delle loro incombenze spirituali, e degli studj necessarj al grave ed importante incarico del loro stato, d'istruire, edificare e condurre nelle vie della salute i secolari, vengano distratte dall' interessi del secolo, dalli strepiti forensi, ed occupazioni dei Tribunali contenziosi, e che in questi Tribunali ecclesiastici sieno maggiori gli aggravj dei litiganti, maggiori le lunghezze e più gravose le tariffe, cose tutte diametralmente opposte a quello spirito di carità espressamente voluto, e raccomandato da Gesù Cristo, e di nuovo inculcato dall'Apostolo S. Paolo, che non voleva, che trai Cristiani vi fossero Liti di sorte veruna, e di cui li ecclesiastici dovrebbero sempre dare il primo esempio. Per soddisfare adunque al Nostro dovere con ovviare ed impedire tali disordini, e stabilire un sistema uniforme nel-

l'amministrazione della giustizia, valendoci della pi
Nostra Potestà ordiniamo quanto appresso.

I. Tutte le Cause civili che riguardano oggetti t
porali, ed interessi di qualunque nome o natur
siano, dovranno restituirsi alla cognizione dei Tribu
secolari, come ogni altra Causa di loro ordinaria c
petenza, tanto nel caso che l' ecclesiastico sia att
quanto nel caso che il medesimo sia reo conven
abolendo interamente il privilegio abusivamente ac
dato per il passato agli ecclesiastici di tirare i se
lari al loro Foro.

II. Saranno di competenza privativa dei Tribu
secolari tutte le Cause beneficiarie di qualunque so
siano tra i Patroni, o tra i Presentati, tanto sul
titorio, che sul possessorio, o sulla semplice per
zione dei frutti, o sopra le pensioni.

III. Tutte le Cause matrimoniali in quanto all'
stenza, o validità degli sponsali per verba de fut
che altro non sono che un contratto civile prepara
rio agli atti che costituiscono un Sacramento, ed
quanto agl' impedimenti e divorzio perciò che rigua
i soli effetti civili,

IV. Tutti i Giudizj reali ordinarj, esecutivi e m
riguardanti oggetti temporali, ancorchè tra ecclesias
ed ecclesiastici, e generalmente, dovranno agitarsi
decidersi dagli Ordinarj Tribunali laici competenti t
queste Cause con le regole ordinarie, e Leggi ad
Tribunali prescritte, non ostante qualunque privile
ordine, o consuetudine contraria, e qualunque con
ria disposizione tanto comune che municipale.

V. Nelle Cause criminali i Tribunali secolari,
hanno la Giurisdizione criminale dovranno proced

tutti i delitti comuni che offendono le Leggi del Governo e la pubblica quiete contro gli ecclesiastici di qualunque sorta egualmente, e nella medesima forma come si procede in casi simili contro i laici, senza veruna distinzione, colla propria giurisdizione, senza delegazione di sorte veruna, e senza aver bisogno di ricercare per gli esami, arresti, recognizioni e perquisizioni degli ecclesiastici di veruna licenza o delegazione, dovendo li ecclesiastici esser trattati in tutto e per tutto egualmente come tutti li altri Sudditi laici.

VI. Le Curie ecclesiastiche del Granducato resteranno nel possesso in cui sono di conoscere, e decidere unicamente delle Cause meramente spirituali, tanto civili che criminali.

VII. Nelle Cause criminali per delitti meramente spirituali che saranno le uniche nelle quali potranno ingerirsi, dovranno procedere a pene meramente spirituali ed ecclesiastiche; e quando il delitto, benchè spirituale, fosse tale che per la pubblica quiete, ed esempio esigesse una pena più grave, come sarebbe l'esilio da tutto il Granducato, la relegazione in un Convento o luogo di ritiro per più di un mese, pena di carcere, o altra simile, dopo di avere i Vescovi per la parte loro imposte le pene spirituali che li convengono, dovranno partecipare l'affare al Governo per ottenere dal medesimo i necessari provvedimenti.

VIII. Resta interamente abolito l' uso della lingua latina nei Tribunali ecclesiastici, e per gli atti delle Cause che restano alla loro cognizione dovranno valersi della Tariffa in Firenze del Magistrato de' Pupilli, in Siena di quello del Magistrato Supremo del Concistoro, e negli altri Luoghi della Tariffa provinciale dei tribunali secolari.

IX. Per tutti gli atti poi che sono proprj d
Curie, e non sono compresi nelle tariffe dei Tr
Secolari dovranno osservare la Tariffa di Innocen
del primo Ottobre 1678., della quale se ne un
presente un'estratto che dovrà tenersi affisso
camente assieme colla Tariffa dei Tribunali pro
in tutte le Cancellerie ecclesiastiche.

X. In ciascuna Curia ecclesiastica dovrà st
un numero di Cancellieri e Ministri proporzio
bisogno. Dovranno i Cancellieri essere dottora
l'Università di Pisa o di Siena, ed avere il re
notariale, e si avrà il dovuto riguardo per preferi
che servono attualmente, e che non avranno de
Sarà in facoltà dei Vescovi di diminuirne liber
il numero, e non di accrescerlo. Dependerà p
dal loro arbitrio il licenziarli tutte le volte c
fossero contenti del loro servizio. Ma per la co
de'presenti, e per l'elezione de' nuovi, i Vescov
metteranno ogni volta la loro proposizione al S
rio del Regio Diritto per averne la Nostra approv

XI. I Cancellieri e Ministri delle Curie v
conseguiranno una provvisione fissa dalla res
Cassa Ecclesiastica della Diocesi, proporzionata
spettivo impiego. Ed il Segretario del Regio
resta incaricato di farcene prontamente la propos
sentiti i respettivi Vescovi.

XII. Tutto il prodotto degli atti delle res
Curie, e tutti li emolumenti che si perciperann
medesime per qualsivoglia titolo, nessuno escl
eccettuato, dovranno incassarsi, e passare alla
Ecclesiastica della respetttiva Diocesi, inter
alla quale dovranno mensualmente rimettersi.

rà permesso ad alcun Ministro di dette Curie, anche costituito in qualunque dignità, di percipere cuna mercede, o emolumento che non sia espressamente autorizzato dalle indicate Tariffe, e di farne proprio alcuno che da dette Tariffe sia stabilito, sotto pena della perdita dell'impiego ed altro ad arbitrio.

XIII. Il presente Regolamento dovrà aver principio dal dì primo di Gennaio 1785., e dovranno esser compresi nel medesimo quanto alle Tariffe, anche le Cause pendenti, le quali però dovranno decidersi da quei Giudici avanti dei quali pende la Commissione.

XIV. Tutti li atti e sentenze che in avvenire si faranno, e daranno contro il disposto di questa Nostra Legge, saranno assolutamente di niun valore nè produrranno verun effetto o azione civile, ed i Giudici, Cancellieri e Ministri che avranno trasgredito, incorreranno nella pena della inabilitazione all'impiego e dell'esilio perpetuo dal Granducato.

XV. Tale è la Nostra Volontà, della quale ne comandiamo l'inviolabile osservanza, derogando in quanto faccia di bisogno a qualunque Legge, statuto, ordine, motuproprio, consuetudine, concordato, o privilegio, ancorchè convenisse farne speciale individua menzione.

Dato lì trenta Ottobre Millesettecentottantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. Alberti.

Riguccio Galluzzi.